

Bruxelles, 4 settembre 2025 (OR. en)

12461/25 ADD 5

Fascicolo interistituzionale: 2025/0810 (NLE)

COLAC 138 POLCOM 222 SERVICES 54 FDI 49

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	3 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 810 annex.

All.: COM(2025) 810 annex

12461/25 ADD 5

RELEX. 1



Bruxelles, 3.9.2025 COM(2025) 810 final

ANNEX 2 – PART 1/2

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico a livello politico, economico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra

IT IT

TABELLA DI SOPPRESSIONE DEI DAZI

SEZIONE A

Disposizioni generali

- 1. Il presente allegato specifica gli obblighi di ciascuna parte per quanto riguarda la soppressione o la riduzione dei suoi dazi doganali a norma dell'articolo 2.4 (Soppressione o riduzione dei dazi doganali).
- 2. Ciascuna parte sopprime o riduce i propri dazi doganali conformemente alle sezioni da A a C del presente allegato e:
- a) per l'Unione europea, alle appendici 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea) e 2-A-3 (Contingenti tariffari dell'Unione europea) e
- b) per il Messico, alle appendici 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico) e 2-A-4 (Contingenti tariffari del Messico).
- 3. Le appendici di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono parte integrante del presente allegato.

- 4. Il presente allegato si basa sul sistema armonizzato, come modificato il 1° gennaio 2012.
- 5. Ai fini del presente allegato, l'"anno 1" indica il periodo di tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre dello stesso anno civile. L'"anno 2" inizia il 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui l'accordo entra in vigore e ogni successiva riduzione ha effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo.

SEZIONE B

Aliquota di base e categorie di soppressione progressiva

- 1. L'aliquota di base del dazio doganale e la categoria di soppressione progressiva necessarie per determinare l'aliquota intermedia del dazio doganale applicabile a ogni fase della riduzione per una linea tariffaria sono indicate per tale linea tariffaria nella tabella di soppressione dei dazi di ciascuna parte di cui al punto 2 della sezione A.
- 2. L'aliquota di base necessaria per determinare l'aliquota delle fasi intermedie del dazio doganale applicabile a una linea tariffaria corrisponde all'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al 1° gennaio 2016. Per le linee tariffarie contrassegnate da un asterisco (*) nell'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico), l'aliquota di base del dazio applicabile è quella stabilita in tale tabella.

- 3. Per le merci originarie dell'altra parte indicate nella tabella di soppressione dei dazi di ciascuna parte, alla soppressione o alla riduzione dei dazi doganali si applicano le seguenti categorie di soppressione progressiva:
- a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva "0" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono interamente soppressi e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva "3" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in tre tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 3;
- c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva "5" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in cinque tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 5;
- d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva "7" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in sette tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 7;
- e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva "10" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in dieci tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 10;

- f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva "E" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soggetti all'aliquota di base del dazio doganale indicata nella tabella di ciascuna parte;
- g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva "MX7" della tabella di soppressione dei dazi del Messico sono soppressi come segue:

Anno	Ad valorem (%)	Elemento specifico
1	16,5	Esenzione
2	13,0	Esenzione
3	9,5	Esenzione
4	7,2	Esenzione
5	4,8	Esenzione
6	2,4	Esenzione
7	Esenzione	Esenzione

h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva "MX10" della tabella di soppressione dei dazi del Messico sono soppressi in dieci tappe annuali a decorrere dall'anno 1 e le merci interessate sono esenti da dazio al 1° gennaio dell'anno 10, come segue:

Anno	Ad valorem (%)
1	19,0
2	18,0
3	17,0
4	16,0
5	15,0
6	12,0
7	9,0
8	6,0
9	3,0
10	Esenzione

i) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva "MX-R1" della tabella di soppressione dei dazi del Messico sono ridotti del 50 % dell'aliquota di base in dieci tappe annuali uguali a decorrere dall'anno 1 e tali merci sono soggette a un dazio doganale dell'87,5 % a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 10 e ogni anno successivo, come segue:

Anno	Ad valorem (%)
1	166,3
2	157,5
3	148,8
4	140,0
5	131,3
6	122,5
7	113,8
8	105,0
9	96,3
10	87,5

j) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva "MX-R2" della tabella di soppressione dei dazi del Messico sono ridotti del 50 % dell'aliquota di base in dieci tappe annuali uguali a decorrere dall'anno 1 e tali merci sono soggette a un dazio doganale del 10 % a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 10 e ogni anno successivo, come segue:

Anno	Ad valorem (%)
1	19,0
2	18,0
3	17,0
4	16,0
5	15,0
6	14,0
7	13,0
8	12,0
9	11,0
10	10,0

k) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva "MX-R3" della tabella di soppressione dei dazi del Messico sono ridotti del 40 % dell'aliquota di base in dieci tappe annuali uguali a decorrere dall'anno 1 e tali merci sono soggette a un dazio doganale del 43,2 % a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 10 e ogni anno successivo, come segue:

Anno	Ad valorem (%)
1	69,1
2	66,2
3	63,4
4	60,5
5	57,6
6	54,7
7	51,8
8	49,0
9	46,1
10	43,2

i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva "MX-R4" della tabella di soppressione dei dazi del Messico sono ridotti del 50 % dell'aliquota di base in cinque tappe annuali uguali a decorrere dall'anno 1 e tali merci sono soggette a un dazio doganale del 5 % a decorrere dal 1° gennaio dell'anno 5 e ogni anno successivo, come segue:

Anno	Ad valorem (%)
1	9,0
2	8,0
3	7,0
4	6,0
5	5,0

- m) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva "R-BS" della tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea sono pari a 75 EUR/tonnellata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
- 4. Se sono previsti dazi doganali su una merce originaria in una delle categorie di soppressione progressiva di cui al punto 3, tutti gli elementi dei dazi imposti su tale merce sotto forma di dazi ad valorem o di dazi specifici, o in qualsiasi combinazione o formulazione degli stessi, sono ridotti o soppressi secondo le tappe previste per una determinata categoria di soppressione progressiva.
- 5. L'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle linee tariffarie rientranti nella categoria di soppressione progressiva "0/EP" della tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La soppressione dei dazi si applica soltanto al dazio ad valorem. Il dazio specifico applicabile alle merci originarie nelle situazioni in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo di entrata è mantenuto.

6. Ai fini della soppressione dei dazi doganali conformemente all'articolo 2.4 (Soppressione o riduzione dei dazi doganali), le aliquote dei dazi delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al millesimo (0,01) più vicino dell'unità monetaria ufficiale della parte.

SEZIONE C

Regole generali applicabili ai contingenti tariffari

- 1. I dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate dalla menzione "TRQ-XY" nella colonna "Categoria di soppressione progressiva" della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono disciplinati dalle condizioni del contingente tariffario applicabile alla linea tariffaria specifica, come stabilito alle appendici 2-A-3 e 2-A-4, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
- 2. Per la gestione nel corso dell'anno 1 di ciascun contingente tariffario istituito a norma del presente allegato, se alla data di entrata in vigore del presente accordo restano meno di 12 mesi nell'anno contingentale ciascuna parte mette a disposizione dei richiedenti di contingenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il quantitativo contingentale annuo istituito conformemente al presente allegato, moltiplicato per una frazione il cui numeratore è un numero intero corrispondente al numero di giorni rimanenti nell'anno contingentale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e il cui denominatore è 365. Successivamente, ciascuna parte mette a disposizione dei richiedenti di contingenti, a decorrere dal primo giorno di ogni anno contingentale, l'intero quantitativo contingentale annuo istituito conformemente al presente allegato.

Appendice 2-A-1

TABELLA DI SOPPRESSIONE DEI DAZI DELL'UNIONE EUROPEA

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0102 29 10	di peso inferiore o uguale a 80 kg	10,2 % + 93,1 EUR/100 kg	7
0102 29 21	destinati alla macellazione	10,2 % + 93,1 EUR/100 kg	7
0102 29 29	altri	10,2 % + 93,1 EUR/100 kg	7
0102 29 41	destinati alla macellazione	10,2 % + 93,1 EUR/100 kg	7
0102 29 49	altri	10,2 % + 93,1 EUR/100 kg	7
0102 29 51	destinati alla macellazione	10,2 % + 93,1 EUR/100 kg	7
0102 29 59	altri	10,2 % + 93,1 EUR/100 kg	7
0102 29 61	destinati alla macellazione	10,2 % + 93,1 EUR/100 kg	7
0102 29 69	altri	10,2 % + 93,1 EUR/100 kg	7
0102 29 91	destinati alla macellazione	10,2 % + 93,1 EUR/100 kg	7
0102 29 99	altri	10,2 % + 93,1 EUR/100 kg	7

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0102 39 10	delle specie domestiche	10,2 % + 93,1 EUR/100 kg	0
0102 90 91	delle specie domestiche	10,2 % + 93,1 EUR/100 kg	0
0201 10 00	- in carcasse o mezzene	12,8 % + 176,8 EUR/100 kg	Е
0201 20 20	Quarti detti "compensati"	12,8 % + 176,8 EUR/100 kg	TRQ-BF1
0201 20 30	Busti e quarti anteriori	12,8 % + 141,4 EUR/100 kg	TRQ-BF1
0201 20 50	Selle e quarti posteriori	12,8 % + 212,2 EUR/100 kg	TRQ-BF1
0201 20 90	altri	12,8 % + 265,2 EUR/100 kg	TRQ-BF1
0201 30 00	- disossate	12,8 % + 303,4 EUR/100 kg	TRQ-BF1
0202 10 00	- in carcasse o mezzene	12,8 % + 176,8 EUR/100 kg	Е
0202 20 10	Quarti detti "compensati"	12,8 % + 176,8 EUR/100 kg	TRQ-BF1
0202 20 30	Busti e quarti anteriori	12,8 % + 141,4 EUR/100 kg	TRQ-BF1
0202 20 50	Selle e quarti posteriori	12,8 % + 221,1 EUR/100 kg	TRQ-BF1
0202 20 90	altri	12,8 % + 265,3 EUR/100 kg	TRQ-BF1

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0202 30 10	Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	12,8 % + 221,1 EUR/100 kg	TRQ-BF1
0202 30 50	Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket"	12,8 % + 221,1 EUR/100 kg	TRQ-BF1
0202 30 90	altri	12,8 % + 304,1 EUR/100 kg	TRQ-BF1
0203 11 10	di animali della specie suina domestica	53,6 EUR/100 kg	7
0203 12 11	Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg	TRQ-PK
0203 12 19	Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg	7
0203 19 11	Parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg	7
0203 19 13	Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg	7
0203 19 15	Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 EUR/100 kg	7
0203 19 55	disossate		
ex 0203 19 55	Prosciutti e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg	TRQ-PK

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
ex 0203 19 55	altre	86,9 EUR/100 kg	7
0203 19 59	altre	86,9 EUR/100 kg	7
0203 21 10	di animali della specie suina domestica	53,6 EUR/100 kg	7
0203 22 11	Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg	TRQ-PK
0203 22 19	Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg	7
0203 29 11	Parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg	7
0203 29 13	Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg	7
0203 29 15	Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 EUR/100 kg	7
0203 29 55	disossate		
ex 0203 29 55	Prosciutti e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg	TRQ-PK
ex 0203 29 55	altre	86,9 EUR/100 kg	7
0203 29 59	altre	86,9 EUR/100 kg	7
0206 10 95	Pezzi detti "onglets" e "hampes"	12,8 % + 303,4 EUR/100 kg	TRQ-BF2
0206 29 91	Pezzi detti "onglets" e "hampes"	12,8 % + 304,1 EUR/100 kg	TRQ-BF2

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0207 11 10	presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %"	26,2 EUR/100 kg	7
0207 11 30	presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti "polli 70 %"	29,9 EUR/100 kg	7
0207 11 90	presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati	32,5 EUR/100 kg	7
0207 12 10	presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %"	29,9 EUR/100 kg	7
0207 12 90	presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati	32,5 EUR/100 kg	7
0207 13 10	disossati		

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
ex 0207 13 10	Carni separate meccanicamente (ottenute mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa)	102,4 EUR/100 kg	0
ex 0207 13 10	altri	102,4 EUR/100 kg	TRQ-PY
0207 13 20	Metà o quarti	35,8 EUR/100 kg	TRQ-PY
0207 13 30	Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	7
0207 13 40	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	7
0207 13 50	Petti e loro pezzi	60,2 EUR/100 kg	TRQ-PY
0207 13 60	Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg	TRQ-PY
0207 13 70	altri	100,8 EUR/100 kg	TRQ-PY
0207 13 99	altri	18,7 EUR/100 kg	5
0207 14 10	disossati		

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
ex 0207 14 10	Carni separate meccanicamente (ottenute mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa)	102,4 EUR/100 kg	0
ex 0207 14 10	altri	102,4 EUR/100 kg	TRQ-PY
0207 14 20	Metà o quarti	35,8 EUR/100 kg	TRQ-PY
0207 14 30	Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	7
0207 14 40	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	7
0207 14 50	Petti e loro pezzi	60,2 EUR/100 kg	TRQ-PY
0207 14 60	Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg	TRQ-PY
0207 14 70	altri	100,8 EUR/100 kg	TRQ-PY
0207 24 10	presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"	34 EUR/100 kg	7

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0207 24 90	presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati	37,3 EUR/100 kg	7
0207 25 10	presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"	34 EUR/100 kg	7
0207 25 90	presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati	37,3 EUR/100 kg	7
0207 26 10	disossati	85,1 EUR/100 kg	7
0207 26 20	Metà o quarti	41 EUR/100 kg	7
0207 26 30	Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	7
0207 26 40	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	7
0207 26 50	Petti e loro pezzi	67,9 EUR/100 kg	7
0207 26 60	Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 EUR/100 kg	7

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0207 26 70	altri	46 EUR/100 kg	7
0207 26 80	altri	83 EUR/100 kg	7
0207 27 10	disossati	85,1 EUR/100 kg	TRQ-PY
0207 27 20	Metà o quarti	41 EUR/100 kg	7
0207 27 30	Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	7
0207 27 40	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	7
0207 27 50	Petti e loro pezzi	67,9 EUR/100 kg	7
0207 27 60	Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 EUR/100 kg	7
0207 27 70	altri	46 EUR/100 kg	7
0207 27 80	altri	83 EUR/100 kg	7
0207 41 20	presentate spennate, dissanguate, senza intestini ma non svuotate, con la testa e le zampe, dette "anatre 85 %"	38 EUR/100 kg	0
0207 41 30	presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	46,2 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0207 41 80	presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate	51,3 EUR/100 kg	0
0207 42 30	presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	46,2 EUR/100 kg	0
0207 42 80	presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate	51,3 EUR/100 kg	0
0207 44 10	disossati	128,3 EUR/100 kg	0
0207 44 21	Metà o quarti	56,4 EUR/100 kg	0
0207 443 1	Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	0
0207 44 41	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	0
0207 44 51	Petti e loro pezzi	115,5 EUR/100 kg	0
0207 44 61	Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0207 44 81	altri	123,2 EUR/100 kg	0
0207 45 10	disossati	128,3 EUR/100 kg	0
0207 45 21	Metà o quarti	56,4 EUR/100 kg	0
0207 45 31	Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	0
0207 45 41	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	0
0207 45 51	Petti e loro pezzi	115,5 EUR/100 kg	0
0207 45 61	Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg	0
0207 45 81	altri	123,2 EUR/100 kg	0
0207 54 21	Metà o quarti	52,9 EUR/100 kg	0
0207 54 31	Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	0
0207 54 41	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	0
0207 54 81	altri	123,2 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0207 55 31	Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	0
0207 55 41	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	0
0207 55 81	altri	123,2 EUR/100 kg	0
0207 60 10	disossati	128,3 EUR/100 kg	0
0207 60 21	Metà o quarti	54,2 EUR/100 kg	0
0207 60 31	Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	0
0207 60 41	Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	0
0207 60 51	Petti e loro pezzi	115,5 EUR/100 kg	0
0207 60 61	Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg	0
0207 60 81	altri	123,2 EUR/100 kg	0
0210 11 11	Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg	5
0210 11 19	Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg	5

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0210 11 31	Prosciutti e loro pezzi	151,2 EUR/100 kg	5
0210 11 39	Spalle e loro pezzi	119 EUR/100 kg	5
0210 11 90	altre	15,4 %	5
0210 12 11	salate o in salamoia	46,7 EUR/100 kg	5
0210 12 19	secche o affumicate	77,8 EUR/100 kg	5
0210 12 90	altre	15,4 %	5
0210 19 10	Mezzene bacon o 3/4 anteriori	68,7 EUR/100 kg	5
0210 19 20	3/4 posteriori o parti centrali	75,1 EUR/100 kg	5
0210 19 30	Parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg	5
0210 19 40	Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg	5
0210 19 50	altre	86,9 EUR/100 kg	5
0210 19 60	Parti anteriori e loro pezzi	119 EUR/100 kg	5
0210 19 70	Lombate e loro pezzi	149,6 EUR/100 kg	5
0210 19 81	disossate	151,2 EUR/100 kg	5

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0210 19 89	altre	151,2 EUR/100 kg	5
0210 20 10	non disossate	15,4 % + 265,2 EUR/100 kg	TRQ-BF1
0210 20 90	disossate	15,4 % + 303,4 EUR/100 kg	TRQ-BF1
0210 92 99	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 % + 303,4 EUR/100 kg	0
0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes"	15,4 % + 303,4 EUR/100 kg	TRQ-BF2
0210 99 59	altre	12,8 %	5
0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 % + 303,4 EUR/100 kg	7
0401 10 10	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	13,8 EUR/100 kg	0
0401 10 90	altri	12,9 EUR/100 kg	0
0401 20 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	18,8 EUR/100 kg	0
0401 20 19	altri	17,9 EUR/100 kg	0
0401 20 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	22,7 EUR/100 kg	0
0401 20 99	altri	21,8 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0401 40 10	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 EUR/100 kg	0
0401 40 90	altri	56,6 EUR/100 kg	0
0401 50 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 EUR/100 kg	0
0401 50 19	altri	56,6 EUR/100 kg	0
0401 50 31	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	110 EUR/100 kg	0
0401 50 39	altri	109,1 EUR/100 kg	0
0401 50 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	183,7 EUR/100 kg	0
0401 50 99	altri	182,8 EUR/100 kg	0
0402 10 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	125,4 EUR/100 kg	0
0402 10 19	altri	118,8 EUR/100 kg	0
0402 10 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,19 EUR/kg/materia lattica + 27,5 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0402 10 99	altri	1,19 EUR/kg/materia lattica + 21 EUR/100 kg	0
0402 21 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	135,7 EUR/100 kg	0
0402 21 18	altri	130,4 EUR/100 kg	0
0402 21 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	167,2 EUR/100 kg	0
0402 21 99	altri	161,9 EUR/100 kg	0
0402 29 11	Latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti", in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0402 29 15	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0402 29 19	altri	1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg	0
0402 29 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0402 29 99	altri	1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg	0
0402 91 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %	34,7 EUR/100 kg	0
0402 91 30	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %	43,4 EUR/100 kg	0
0402 91 51	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	110 EUR/100 kg	0
0402 91 59	altri	109,1 EUR/100 kg	0
0402 91 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	183,7 EUR/100 kg	0
0402 91 99	altri	182,8 EUR/100 kg	0
0402 99 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	57,2 EUR/100 kg	0
0402 99 31	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg	0
0402 99 39	altri	1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg	0
0402 99 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0402 99 99	altri	1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg	0
0403 10 11	inferiore o uguale a 3 %	20,5 EUR/100 kg	0
0403 10 13	superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 EUR/100 kg	0
0403 10 19	superiore a 6 %	59,2 EUR/100 kg	0
0403 10 31	inferiore o uguale a 3 %	0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg	0
0403 10 33	superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg	0
0403 10 39	superiore a 6 %	0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg	0
0403 10 51	inferiore o uguale a 1,5 %	95 EUR/100 kg	0
0403 10 53	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	130,4 EUR/100 kg	0
0403 10 59	superiore a 27 %	168,8 EUR/100 kg	0
0403 10 91	inferiore o uguale a 3 %	12,4 EUR/100 kg	0
0403 10 93	superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	17,1 EUR/100 kg	0
0403 10 99	superiore a 6 %	26,6 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0403 90 11	inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg	0
0403 90 13	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg	0
0403 90 19	superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg	0
0403 90 31	inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0403 90 33	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0403 90 39	superiore a 27 %	1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0403 90 51	inferiore o uguale a 3 %	20,5 EUR/100 kg	0
0403 90 53	superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 EUR/100 kg	0
0403 90 59	superiore a 6 %	59,2 EUR/100 kg	0
0403 90 61	inferiore o uguale a 3 %	0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg	0
0403 90 63	superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg	0
0403 90 69	superiore a 6 %	0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0403 90 71	inferiore o uguale a 1,5 %	95 EUR/100 kg	0
0403 90 73	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	130,4 EUR/100 kg	0
0403 90 79	superiore a 27 %	168,8 EUR/100 kg	0
0403 90 91	inferiore o uguale a 3 %	12,4 EUR/100 kg	0
0403 90 93	superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	17,1 EUR/100 kg	0
0403 90 99	superiore a 6 %	26,6 EUR/100 kg	0
0404 10 02	inferiore o uguale a 1,5 %	7 EUR/100 kg	0
0404 10 04	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg	0
0404 10 06	superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg	0
0404 10 12	inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg	0
0404 10 14	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg	0
0404 10 16	superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg	0
0404 10 26	inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0404 10 28	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0404 10 32	superiore a 27 %	1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0404 10 34	inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0404 10 36	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0404 10 38	superiore a 27 %	1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0404 10 48	inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg	0
0404 10 52	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg	0
0404 10 54	superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg	0
0404 10 56	inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg	0
0404 10 58	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg	0
0404 10 62	superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg	0
0404 10 72	inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0404 10 74	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0404 10 76	superiore a 27 %	1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0404 10 78	inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0404 10 82	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0404 10 84	superiore a 27 %	1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0404 90 21	inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg	0
0404 90 23	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg	0
0404 90 29	superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg	0
0404 90 81	inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0404 90 83	superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0404 90 89	superiore a 27 %	1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg	0
0405 10 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	189,6 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0405 10 19	altro	189,6 EUR/100 kg	0
0405 10 30	Burro ricombinato	189,6 EUR/100 kg	0
0405 10 50	Burro di siero di latte	189,6 EUR/100 kg	0
0405 10 90	altro	231,3 EUR/100 kg	0
0405 20 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	9 % + EA (Nota 1)	0
0405 20 30	aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	9 % + EA (Nota 1)	0
0405 20 90	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	189,6 EUR/100 kg	0
0405 90 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	231,3 EUR/100 kg	0
0405 90 90	altri	231,3 EUR/100 kg	0
0406 10 30	Mozzarella, anche in un liquido	185,2 EUR/100 kg	0
0406 10 50	altri	185,2 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0406 10 80	altri	221,2 EUR/100 kg	0
0406 20 00	- Formaggio grattugiato o in polvere, di tutti i tipi	188,2 EUR/100 kg	0
0406 30 10	ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca	144,9 EUR/100 kg	0
0406 30 31	inferiore o uguale a 48 %	139,1 EUR/100 kg	0
0406 30 39	superiore a 48 %	144,9 EUR/100 kg	0
0406 30 90	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %	215 EUR/100 kg	0
0406 40 10	Roquefort	140,9 EUR/100 kg	0
0406 40 50	Gorgonzola	140,9 EUR/100 kg	0
0406 40 90	altri	140,9 EUR/100 kg	0
0406 90 01	destinati alla trasformazione	167,1 EUR/100 kg	0
0406 90 13	Emmentaler	171,7 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0406 90 15	Gruyère, Sbrinz	171,7 EUR/100 kg	0
0406 90 17	Bergkäse, Appenzell	171,7 EUR/100 kg	0
0406 90 18	Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine	171,7 EUR/100 kg	0
0406 90 21	Cheddar	167,1 EUR/100 kg	0
0406 90 23	Edam	151 EUR/100 kg	0
0406 90 25	Tilsit	151 EUR/100 kg	0
0406 90 29	Kashkaval	151 EUR/100 kg	0
0406 90 32	Feta	151 EUR/100 kg	0
0406 90 35	Kefalotyri	151 EUR/100 kg	0
0406 90 37	Finlandia	151 EUR/100 kg	0
0406 90 39	Jarlsberg	151 EUR/100 kg	0
0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	151 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0406 90 61	Grana padano, Parmigiano reggiano	188,2 EUR/100 kg	0
0406 90 63	Fiore Sardo, Pecorino	188,2 EUR/100 kg	0
0406 90 69	altri	188,2 EUR/100 kg	0
0406 90 73	Provolone	151 EUR/100 kg	0
0406 90 74	Maasdam	151 EUR/100 kg	0
0406 90 75	Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	151 EUR/100 kg	0
0406 90 76	Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	151 EUR/100 kg	0
0406 90 78	Gouda	151 EUR/100 kg	0
0406 90 79	Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	151 EUR/100 kg	0
0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	151 EUR/100 kg	0
0406 90 82	Camembert	151 EUR/100 kg	0
0406 90 84	Brie	151 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0406 90 85	Kefalograviera, Kasseri	151 EUR/100 kg	0
0406 90 86	superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	151 EUR/100 kg	0
0406 90 89	superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	151 EUR/100 kg	0
0406 90 92	superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %	151 EUR/100 kg	0
0406 90 93	superiore a 72 %	185,2 EUR/100 kg	0
0406 90 99	altri	221,2 EUR/100 kg	0
0407 11 00	di galline della specie Gallus domesticus	35 EUR/1 000 p/st	TRQ-EG1/3
0407 19 11	di tacchine o di oche	105 EUR/1 000 p/st	3
0407 19 19	altri	35 EUR/1 000 p/st	TRQ-EG1/3
0407 19 90	altri	7,7 %	3
0407 21 00	di galline della specie Gallus domesticus	30,4 EUR/100 kg	5
0407 29 10	di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	30,4 EUR/100 kg	3
0407 29 90	altri	7,7 %	3

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0407 90 10	di volatili da cortile	30,4 EUR/100 kg	5
0407 90 90	altri	7,7 %	3
0408 11 80	altri	142,3 EUR/100 kg	TRQ-EG2
0408 19 81	liquidi	62 EUR/100 kg	TRQ-EG2
0408 19 89	altri, compresi congelati	66,3 EUR/100 kg	TRQ-EG2
0408 91 80	altri	137,4 EUR/100 kg	TRQ-EG2
0408 99 80	altri	35,3 EUR/100 kg	TRQ-EG2
0409 00 00	Miele naturale	17,3 %	TRQ-HY/7
0603 11 00	Rose	12 % (Nota 9)	0
0603 12 00	Garofani	12 % (Nota 9)	0
0603 13 00	Orchidee	12 % (Nota 9)	0
0603 14 00	Crisantemi	12 % (Nota 9)	0
0603 15 00	Gigli (<i>Lilium</i> spp.)	12 % (Nota 9)	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0603 19 10	Gladioli	12 % (Nota 9)	0
0603 19 20	Ranuncoli	12 % (Nota 9)	0
0603 19 70	altri	12 % (Nota 9)	0
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0707 00 05	- Cetrioli	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0709 20 00	- Asparagi	10,2 % per i prodotti importati da marzo a novembre; 0 % per i prodotti importati nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre di ogni anno	0
0709 91 00	Carciofi	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0709 93 10	Zucchine	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0709 99 60	Granturco dolce	9,4 EUR/100 kg	3
0710 10 00	- Patate	14,4 %	0
0710 21 00	Piselli (Pisum sativum)	14,4 %	0
0710 22 00	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	14,4 %	0
0710 29 00	altri	14,4 %	0
0710 40 00	- Granturco dolce	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Nota 3)	7
0710 80 10	Olive	15,2 %	0
0710 80 61	del genere Agaricus	14,4 %	0
0710 80 69	altri	14,4 %	0
0710 80 70	Pomodori	14,4 %	3
0710 80 80	Carciofi	14,4 %	3
0710 80 85	Asparagi	14,4 %	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0711 90 30	Granturco dolce	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Nota 3)	7
0803 90 10	fresche	127 EUR/1 000 kg	R-BS
0805 10 20	Arance dolci, fresche	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0805 20 10	Clementine	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0805 20 30	Monreal e satsuma	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0805 20 50	Mandarini e wilkings	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0805 20 70	Tangerini	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0805 20 90	altri	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0805 50 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0806 10 10	da tavola	regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0807 19 00	altri	8,8	0
0808 10 80	altre	regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0808 30 90	altre	regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0809 10 00	- Albicocche	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0809 21 00	Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0809 29 00	altre	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0809 30 10	Pesche noci	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
0809 30 90	altre	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0809 40 05	Prugne	0 % + elemento specifico del dazio del regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	0/EP
0811 10 11	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 % + 8,4 EUR/100 kg	7
0811 10 19	altre	20,8 %	5
0811 10 90	altre	14,4 %	TRQ-SY/5
1001 11 00	destinato alla semina	148 EUR/1 000 kg (Nota 4)	0
1001 19 00	altro	148 EUR/1 000 kg (Nota 4)	0
1001 91 10	Spelta	12,8 %	0
1001 91 20	Frumento (grano) tenero e frumento segalato	95 EUR/1 000 kg (Nota 4)	0
1001 91 90	altri	95 EUR/1 000 kg	0
1001 99 00	altro	95 EUR/1 000 kg (Nota 4)	5

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1002 10 00	- destinata alla semina	93 EUR/1 000 kg (Nota 4)	0
1002 90 00	- altra	93 EUR/1 000 kg (Nota 4)	0
1003 10 00	- destinato alla semina	93 EUR/1 000 kg	0
1003 90 00	- altro	93 EUR/1 000 kg	0
1004 10 00	- destinata alla semina	89 EUR/1 000 kg	0
1004 90 00	- altra	89 EUR/1 000 kg	0
1005 10 90	altro	94 EUR/1 000 kg (Nota 4)	3
1005 90 00	- altro		
ex 1005 90 00	Granturco bianco	94 EUR/1 000 kg (Nota 4)	0
ex 1005 90 00	altro	94 EUR/1 000 kg (Nota 4)	7
1006 10 10	destinato alla semina	7,7 %	0
1006 10 21	a grani tondi	211 EUR/1 000 kg	7
1006 10 23	a grani medi	211 EUR/1 000 kg	7

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1006 10 25	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	211 EUR/1 000 kg	7
1006 10 27	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	211 EUR/1 000 kg	7
1006 10 92	a grani tondi	211 EUR/1 000 kg	7
1006 10 94	a grani medi	211 EUR/1 000 kg	7
1006 10 96	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	211 EUR/1 000 kg	7
1006 10 98	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	211 EUR/1 000 kg	7
1006 20 11	a grani tondi	65 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 20 13	a grani medi	65 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 20 15	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	65 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 20 17	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	65 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 20 92	a grani tondi	65 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 20 94	a grani medi	65 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1006 20 96	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	65 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 20 98	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	65 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 21	a grani tondi	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 23	a grani medi	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 25	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 27	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 42	a grani tondi	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 44	a grani medi	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 46	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 48	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 61	a grani tondi	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1006 30 63	a grani medi	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 65	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 67	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 92	a grani tondi	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 94	a grani medi	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 96	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 30 98	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/1 000 kg (Nota 5)	7
1006 40 00	- Rotture di riso	65 EUR/1 000 kg	3
1007 10 10	ibrido	6,4 %	3
1007 10 90	altro	94 EUR/1 000 kg (Nota 4)	3
1007 90 00	- altro	94 EUR/1 000 kg (Nota 4)	3
1008 40 00	- Fonio (Digitaria spp.)	37 EUR/1 000 kg	0
1008 50 00	- Quinoa (Chenopodium quinoa)	37 EUR/1 000 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1008 60 00	- Triticale	93 EUR/1 000 kg	0
1008 90 00	- altri cereali	37 EUR/1 000 kg	0
1101 00 11	di frumento (grano) duro	172 EUR/1 000 kg	7
1101 00 15	di frumento (grano) tenero e di spelta	172 EUR/1 000 kg	7
1101 00 90	- di frumento segalato	172 EUR/1 000 kg	0
1102 20 10	avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 EUR/1 000 kg	7
1102 20 90	altra	98 EUR/1 000 kg	7
1102 90 10	di orzo	171 EUR/1 000 kg	0
1102 90 30	di avena	164 EUR/1 000 kg	0
1102 90 50	Farina di riso	138 EUR/1 000 kg	0
1102 90 70	Farina di segala	168 EUR/1 000 kg	0
1102 90 90	altre	98 EUR/1 000 kg	0
1103 11 10	di frumento (grano) duro	267 EUR/1 000 kg	7
1103 11 90	di frumento (grano) tenero e di spelta	186 EUR/1 000 kg	5

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1103 13 10	aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 EUR/1 000 kg	7
1103 13 90	altri	98 EUR/1 000 kg	7
1103 19 20	di segala o di orzo	171 EUR/1 000 kg	0
1103 19 40	di avena	164 EUR/1 000 kg	0
1103 19 50	di riso	138 EUR/1 000 kg	0
1103 19 90	altri	98 EUR/1 000 kg	0
1103 20 25	di segala o di orzo	171 EUR/1 000 kg	0
1103 20 30	di avena	164 EUR/1 000 kg	0
1103 20 40	di granturco	173 EUR/1 000 kg	3
1103 20 50	di riso	138 EUR/1 000 kg	0
1103 20 60	di frumento (grano)	175 EUR/1 000 kg	0
1103 20 90	altri	98 EUR/1 000 kg	0
1104 12 10	Cereali schiacciati	93 EUR/1 000 kg	0
1104 12 90	Fiocchi	182 EUR/1 000 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1104 19 10	di frumento (grano)	175 EUR/1 000 kg	5
1104 19 30	di segala	171 EUR/1 000 kg	0
1104 19 50	di granturco	173 EUR/1 000 kg	7
1104 19 61	Cereali schiacciati	97 EUR/1 000 kg	0
1104 19 69	Fiocchi	189 EUR/1 000 kg	0
1104 19 91	Fiocchi di riso	234 EUR/1 000 kg	0
1104 19 99	altri	173 EUR/1 000 kg	0
1104 22 40	mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	162 EUR/1 000 kg	0
1104 22 50	perlati	145 EUR/1 000 kg	0
1104 22 95	altri	93 EUR/1 000 kg	0
1104 23 40	mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati; perlati	152 EUR/1 000 kg	7
1104 23 98	altri	98 EUR/1 000 kg	3

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1104 29 04	mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	150 EUR/1 000 kg	0
1104 29 05	perlati	236 EUR/1 000 kg	0
1104 29 08	altri	97 EUR/1 000 kg	0
1104 29 17	mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati	129 EUR/1 000 kg	5
1104 29 30	perlati	154 EUR/1 000 kg	0
1104 29 51	di frumento (grano)	99 EUR/1 000 kg	0
1104 29 55	di segala	97 EUR/1 000 kg	0
1104 29 59	altri	98 EUR/1 000 kg	0
1104 29 81	di frumento (grano)	99 EUR/1 000 kg	0
1104 29 85	di segala	97 EUR/1 000 kg	0
1104 29 89	altri	98 EUR/1 000 kg	0
1104 30 10	di frumento (grano)	76 EUR/1 000 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1104 30 90	altri	75 EUR/1 000 kg	3
1108 11 00	Amido di frumento (grano)	224 EUR/1 000 kg	7
1108 12 00	Amido di granturco	166 EUR/1 000 kg	TRQ-SH1
1108 13 00	Fecola di patate	166 EUR/1 000 kg	3
1108 14 00	Fecola di manioca	166 EUR/1 000 kg	7
1108 19 10	Amido di riso	216 EUR/1 000 kg	3
1108 19 90	altri	166 EUR/1 000 kg	3
1108 20 00	- Inulina	19,2 %	3
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	512 EUR/1 000 kg	3
1509 10 10	Olio d'oliva lampante	122,6 EUR/100 kg	0
1509 10 90	altri	124,5 EUR/100 kg	0
1509 90 00	- altri	134,6 EUR/100 kg	0
1517 10 10	avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	0 % + 28,4 EUR/100 Kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1517 90 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	0 % + 28,4 EUR/100 Kg	0
1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	149,4 EUR/100 kg	0
1601 00 99	altri	100,5 EUR/100 kg	0
1602 31 11	contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	102,4 EUR/100 kg	3
1602 31 19	altre	102,4 EUR/100 kg	3
1602 31 80	altre	102,4 EUR/100 kg	3
1602 32 11	non cotte	276,5 EUR/100 kg	TRQ-PY
1602 32 19	altre	102,4 EUR/100 kg	TRQ-PY
1602 32 30	contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	276,5 EUR/100 kg	TRQ-PY
1602 32 90	altre	276,5 EUR/100 kg	TRQ-PY
1602 39 21	non cotte	276,5 EUR/100 kg	0
1602 39 29	altre	276,5 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1602 39 85	altre	276,5 EUR/100 kg	0
1602 41 10	della specie suina domestica	156,8 EUR/100 kg	7
1602 42 10	della specie suina domestica	129,3 EUR/100 kg	3
1602 49 11	Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti	156,8 EUR/100 kg	7
1602 49 13	Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle	129,3 EUR/100 kg	3
1602 49 15	altri miscugli contenenti prosciutti (zampe), spalle, lombate o collari, e loro pezzi	129,3 EUR/100 kg	3
1602 49 19	altre	85,7 EUR/100 kg	3
1602 49 30	contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine	75 EUR/100 kg	3

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1602 49 50	contenenti, in peso, meno di 40 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine	54,3 EUR/100 kg	3
1602 50 10	non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	303,4 EUR/100 kg	Е
1602 50 31	Manzo sotto sale (Corned beef) in recipienti ermeticamente chiusi	16,6 %	7
1602 50 95	altre	16,6 %	7
1602 90 61	non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	303,4 EUR/100 kg	Е
1604 14 21	sotto olio vegetale	24 %	TRQ-TN1/7
1604 14 26	Filetti detti "loins"	24 %	TRQ-TN2/5
1604 14 28	altri	24 %	TRQ-TN1/7
1604 14 31	sotto olio vegetale	24 %	TRQ-TN1/7
1604 14 36	Filetti detti "loins"	24 %	TRQ-TN2/5

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1604 14 38	altri	24 %	TRQ-TN1/7
1604 14 41	sotto olio vegetale	24 %	TRQ-TN1/7
1604 14 46	Filetti detti "loins"	24 %	TRQ-TN2/5
1604 14 48	altri	24 %	TRQ-TN1/7
1604 14 90	Boniti (Sarda spp.)	25 %	TRQ-TN1/7
1604 19 31	Filetti detti "loins"	24 %	5
1604 19 39	altri	24 %	TRQ-TN1/7
1604 20 70	di tonni, di tonnetti striati e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	24 %	TRQ-TN1/7
1701 12 10	destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/100 kg (Nota 6)	Е
1701 12 90	altri	41,9 EUR/100 kg	Е
1701 13 10	destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/100 kg (Nota 6)	TRQ-SR1
1701 13 90	altri	41,9 EUR/100 kg	TRQ-SR2

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1701 14 10	destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/100 kg (Nota 6)	TRQ-SR1
1701 14 90	altri	41,9 EUR/100 kg	Е
1701 91 00	con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	41,9 EUR/100 kg	Е
1701 99 10	Zuccheri bianchi	41,9 EUR/100 kg	Е
1701 99 90	altri	41,9 EUR/100 kg	Е
1702 11 00	contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	14 EUR/100 kg	0
1702 19 00	altri	14 EUR/100 kg	0
1702 20 10	Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	0,4 EUR/100 kg (Nota 7)	0
1702 20 90	altri	8 %	0
1702 30 10	Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/net mas	TRQ-SR3
1702 30 50	in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	26,8 EUR/100 kg	TRQ-SR3

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1702 30 90	altri	20 EUR/100 kg	TRQ-SR3
1702 40 10	Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/net mas	TRQ-SR3
1702 40 90	altri	20 EUR/100 kg	TRQ-SR3
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro	16 % + 50,7 EUR/100 kg/net mas	TRQ-SR3
1702 60 10	Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/net mas	TRQ-SR3
1702 60 80	Sciroppo di inulina	0,4 EUR/100 kg (Nota 7)	7
1702 60 95	altri		
ex 1702 60 95	Sciroppo di fruttosio ottenuto da succhi, estratti o concentrati di agave (<i>Agave tequilana</i> o <i>Agave salmiana</i>), di un valore Brix superiore a 74, contenente, in peso, allo stato secco, non più del 4 % di saccarosio, non più del 25 % di glucosio e più del 70 % di fruttosio, senza aggiunta di altri dolcificanti, anche raffinato, condizionato per la vendita al minuto in recipienti di contenuto non superiore a 5,6 kg	0,4 EUR/100 kg (Nota 7)	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
ex 1702 60 95	altri	0,4 EUR/100 kg (Nota 7)	TRQ-SR3
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro	12,8 %	3
1702 90 30	Isoglucosio	50,7 EUR/100 kg/net mas	TRQ-SR3
1702 90 50	Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	20 EUR/100 kg	7
1702 90 71	contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio	0,4 EUR/100 kg (Nota 7)	7
1702 90 75	in polvere, anche agglomerati	27,7 EUR/100 kg	7
1702 90 79	altri	19,2 EUR/100 kg	7
1702 90 80	Sciroppo di inulina	0,4 EUR/100 kg (Nota 7)	7
1702 90 95	altri	0,4 EUR/100 kg (Nota 7)	7
1703 10 00	- Melassi di canna	0 EUR/kg	0
1703 90 00	- altri	0 EUR/kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1704 10 10	aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %	TRQ-CW/7
1704 10 90	aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %	TRQ-CW/7
1704 90 30	Preparazione detta "cioccolato bianco"	16,5 EUR/100 kg	5
1704 90 51	Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	0 % + EA MAX 0 + ADSZ (Nota 1)	5
1704 90 55	Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	0 % + EA MAX 0 + ADSZ (Nota 1)	5
1704 90 61	Confetti e prodotti simili ricoperti di zucchero	0 % + EA MAX 0 + ADSZ (Nota 1)	5
1704 90 65	Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	0 % + EA MAX 0 + ADSZ (Nota 1)	5
1704 90 71	Caramelle di zucchero dure, anche ripiene	0 % + EA MAX 0 + ADSZ (Nota 1)	5

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1704 90 75	Caramelle morbide (toffee) e dolciumi simili	0 % + EA MAX 0 + ADSZ (Nota 1)	5
1704 90 81	ottenuti per compressione	0 % + EA MAX 0 + ADSZ (Nota 1)	5
1704 90 99	altri		
ex 1704 90 99	Impasti, marzapane e torrone in imballaggi immediati di peso inferiore a 1 kg, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 70 %; altre preparazioni a base di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 70 %	0 % + EA MAX 0 + ADSZ (Nota 1)	TRQ-SR3
ex 1704 90 99	Impasti, marzapane e torrone in imballaggi immediati di peso inferiore a 1 kg, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio inferiore a 70 %; altre preparazioni a base di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio inferiore a 70 %	0 % + EA MAX 0 + ADSZ (Nota 1)	7

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1806 10 15	non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	8 %	0
1806 10 20	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	8 % + 25,2 EUR/100 kg	3
1806 10 30	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	8 % + 31,4 EUR/100 kg	TRQ-SR3
1806 10 90	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	8 % + 41,9 EUR/100 kg	TRQ-SR3
1806 20 10	aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1806 20 30	aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	0
1806 20 50	aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	0
1806 20 70	Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	15,4 % + EA (Nota 1)	3
1806 20 80	Glassatura al cacao	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	0
1806 20 95	altre	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	7
1806 31 00	ripiene	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	0
1806 32 10	con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	0
1806 32 90	altre	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	0
1806 90 11	contenenti alcole	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	5
1806 90 19	altri	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	5

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1806 90 31	ripieni	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	5
1806 90 39	non ripieni	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	5
1806 90 50	Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	0
1806 90 60	Pasta da spalmare contenente cacao	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	5
1806 90 70	Preparazioni per bevande, contenenti cacao	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	0
1806 90 90	altre	8,3 % + EA MAX 18,7 + ADSZ (Nota 1)	0
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	7,6 % + EA (Nota 1)	0
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0 % + EA (Nota 1)	0
1901 90 11	aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	0 %+ 18 EUR/100 kg	0
1901 90 19	altri	0 % + 14,7 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1901 90 99	altri	7,6 % + EA (Nota 1)	7
1902 11 00	contenenti uova	7,7 % + 24,6 EUR/100 kg	3
1902 19 10	non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	7,7 % + 24,6 EUR/100 kg	0
1902 19 90	altre	7,7 % + 21,1 EUR/100 kg	0
1902 20 91	cotte	8,3 % + 6,1 EUR/100 kg	0
1902 20 99	altre	8,3 % + 17,1 EUR/100 kg	0
1902 30 10	secche	6,4 % + 24,6 EUR/100 kg	0
1902 30 90	altre	6,4 % + 9,7 EUR/100 kg	0
1902 40 10	non preparato	7,7 % + 24,6 EUR/100 kg	0
1902 40 90	altro	6,4 % + 9,7 EUR/100 kg	0
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	6,4 % + 15,1 EUR/100 kg	0
1904 10 10	a base di granturco	0 % + 20 EUR/100 kg	3

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1904 10 30	a base di riso	0 % + 46 EUR/100 kg	0
1904 10 90	altri	0 % + 33,6 EUR/100 kg	0
1904 20 10	Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	9 % + EA (Nota 1)	0
1904 20 91	a base di granturco	0 % + 20 EUR/100 kg	3
1904 20 95	a base di riso	5,1 % + 46 EUR/100 kg	0
1904 20 99	altri	5,1 % + 33,6 EUR/100 kg	0
1904 30 00	- Bulgur di grano	8,3 % + 25,7 EUR/100 kg	0
1904 90 10	a base di riso	8,3 % + 46 EUR/100 kg	0
1904 90 80	altri	8,3 % + 25,7 EUR/100 kg	0
1905 10 00	- Pane croccante detto "Knäckebrot"	5,8 % + 13 EUR/100 kg	0
1905 20 10	avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,4 % + 18,3 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1905 20 30	avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,8 % + 24,6 EUR/100 kg	3
1905 20 90	avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,1 % + 31,4 EUR/100 kg	7
1905 31 11	in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	9 % + EA MAX 24,2 + ADSZ (Nota 1)	0
1905 31 19	altri	9 % + EA MAX 24,2 + ADSZ (Nota 1)	0
1905 31 30	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	9 % + EA MAX 24,2 + ADSZ (Nota 1)	0
1905 31 91	doppio biscotto con ripieno	9 % + EA MAX 24,2 + ADSZ (Nota 1)	0
1905 31 99	altri	9 % + EA MAX 24,2 + ADSZ (Nota 1)	0
1905 32 05	aventi tenore di umidità superiore a 10 %	9 % + EA MAX 20,7 + ADFM (Nota 1)	0
1905 32 11	in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	9 % + EA MAX 24,2 + ADSZ (Nota 1)	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1905 32 19	altre	9 % + EA MAX 24,2 + ADSZ (Nota 1)	0
1905 32 91	salate, anche ripiene	9 % + EA MAX 20,7 + ADFM (Nota 1)	0
1905 32 99	altre	9 % + EA MAX 24,2 + ADSZ (Nota 1)	0
1905 40 10	Fette biscottate	9,7 % + EA (Nota 1)	5
1905 40 90	altri	9,7 % + EA (Nota 1)	5
1905 90 10	Pane azimo (mazoth)	0 % + 15,9 EUR/100 kg	3
1905 90 20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0 % + 60,5 EUR/100 kg	3
1905 90 30	Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	9,7 % + EA (Nota 1)	0
1905 90 45	Biscotti	9 % + EA MAX 20,7 + ADFM (Nota 1)	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
1905 90 55	Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	9 % + EA MAX 20,7 + ADFM (Nota 1)	3
1905 90 60	con aggiunta di dolcificanti	9 % + EA MAX 24,2 + ADSZ (Nota 1)	5
1905 90 90	altri	9 % + EA MAX 20,7 + ADFM (Nota 1)	3
2001 90 30	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Nota 3)	7
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 % + 3,8 EUR/100 kg (Nota 3)	0
2002 10 10	pelati	14,4 %	5
2002 10 90	altri	14,4 %	5
2002 90 11	in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4 %	7
2002 90 19	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4 %	7
2002 90 31	in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4 %	7

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2002 90 39	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4 %	7
2002 90 91	in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4 %	7
2002 90 99	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4 %	7
2004 10 91	sotto forma di farina, semolino o fiocchi	7,6 % + EA (Nota 1)	0
2004 90 10	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Nota 3)	7
2005 20 10	sotto forma di farina, semolino o fiocchi	8,8 % + EA (Nota 1)	0
2005 60 00	- Asparagi	17,6 %	TRQ-ASP/7
2005 80 00	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Nota 3)	7
2006 00 31	Ciliege	20 % + 23,9 EUR/100 kg	7
2007 10 10	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	24 % + 4,2 EUR/100 kg	3
2007 91 10	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	20 % + 23 EUR/100 kg	3

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2007 91 30	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	20 % + 4,2 EUR/100 kg	3
2007 99 10	Puree e paste di prugne e puree e paste di prugna secca, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale	22,4 %	0
2007 99 20	Puree e paste di marroni	24 % + 19,7 EUR/100 kg	0
2008 30 55	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	18,4 %	3
2008 30 75	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	17,6 %	3
2008 40 51	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	17,6 %	3
2008 40 59	altre	16 %	0
2008 40 71	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2 %	3

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2008 40 79	altre	17,6 %	3
2008 40 90	senza aggiunta di zuccheri	16,8 %	0
2008 50 61	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2 %	3
2008 50 69	altre	17,6 %	3
2008 50 71	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	20,8 %	3
2008 50 79	altre	19,2 %	3
2008 50 92	superiore o uguale a 5 kg	13,6 %	3
2008 50 98	inferiore a 5 kg	18,4 % (Nota 8)	3
2008 70 61	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2 %	0
2008 70 69	altre	17,6 %	0
2008 70 71	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2 %	0
2008 70 79	altre	17,6 %	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2008 70 92	superiore o uguale a 5 kg	15,2 %	0
2008 70 98	inferiore a 5 kg	18,4 %	0
2008 97 51	di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11 %	0
2008 97 59	altri	17,6 %	0
2008 97 74	altri	13,6 %	0
2008 97 92	di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5 %	0
2008 97 93	altri	18,4 %	0
2008 97 94	di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5 %	0
2008 97 96	altri	18,4 %	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2008 97 97	di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5 %	0
2008 97 98	altri	18,4 %	0
2008 99 85	Granturco, diverso da granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	5,1 % + 9,4 EUR/100 kg (Nota 3)	5
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 % + 3,8 EUR/100 kg (Nota 3)	0
2009 11 11	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	TRQ-OJ/3
2009 11 19	altri	33,6 %	TRQ-OJ/3
2009 11 91	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 % + 20,6 EUR/100 kg	TRQ-OJ/3
2009 11 99	altri	15,2 %	0
2009 12 00	non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	12,2 %	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2009 19 11	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	0
2009 19 19	altri	33,6 %	0
2009 19 91	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 % + 20,6 EUR/100 kg	0
2009 19 98	altri	12,2 %	0
2009 31 11	contenenti zuccheri addizionati	14,4 %	7
2009 31 19	senza zuccheri addizionati	15,2 %	7
2009 31 51	contenenti zuccheri addizionati	14,4 %	7
2009 31 59	senza zuccheri addizionati	15,2 %	7
2009 31 91	contenenti zuccheri addizionati	14,4 %	7
2009 31 99	senza zuccheri addizionati	15,2 %	7
2009 39 11	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	7

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2009 39 19	altri	33,6 %	7
2009 39 31	contenenti zuccheri addizionati	14,4 %	7
2009 39 39	senza zuccheri addizionati	15,2 %	7
2009 39 51	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 % + 20,6 EUR/100 kg	7
2009 39 55	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4 %	7
2009 39 59	senza zuccheri addizionati	15,2 %	7
2009 39 91	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 % + 20,6 EUR/100 kg	7
2009 39 95	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4 %	7
2009 39 99	senza zuccheri addizionati	15,2 %	7
2009 41 92	contenenti zuccheri addizionati	15,2 %	0
2009 41 99	senza zuccheri addizionati	16 %	0
2009 49 11	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2009 49 19	altri	33,6 %	0
2009 49 30	di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	15,2 %	0
2009 49 91	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 % + 20,6 EUR/100 kg	0
2009 49 93	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2 %	0
2009 49 99	senza zuccheri addizionati	16 %	0
2009 50 10	con zuccheri addizionati	16 %	3
2009 50 90	altri	16,8 %	3
2009 61 10	di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto	regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	5
2009 61 90	di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto	22,4 % + 27 EUR/hl	5
2009 69 11	di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	40 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg	5

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2009 69 19	altri	regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	5
2009 69 51	concentrati	regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	5
2009 69 59	altri	regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	5
2009 69 71	concentrati	22,4 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg	5
2009 69 79	altri	22,4 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg	5
2009 69 90	altri	22,4 % + 27 EUR/hl	5
2009 71 20	contenenti zuccheri addizionati	18 %	3
2009 71 99	senza zuccheri addizionati	18 %	3
2009 79 11	di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	30 % + 18,4 EUR/100 kg	7
2009 79 19	altri	30 %	5
2009 79 30	di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	18 %	3

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2009 79 91	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	18 % + 19,3 EUR/100 kg	7
2009 79 98	altri	18 %	5
2009 81 59	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	16,8 %	0
2009 81 95	Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon	14 %	0
2009 89 11	di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	7
2009 89 19	altri	33,6 %	5
2009 89 50	di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	19,2 %	3
2009 89 61	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	19,2 % + 20,6 EUR/100 kg	5
2009 89 63	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	19,2 %	3
2009 89 69	senza zuccheri addizionati	20 %	3
2009 89 71	Succo di ciliegie	16,8 %	3

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2009 89 89	altri	16,8 %	3
2009 89 96	Succo di ciliege	17,6 %	3
2009 90 11	di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	7
2009 90 19	altri	33,6 %	5
2009 90 21	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto	33,6 % + 20,6 EUR/100 kg	7
2009 90 29	altri	33,6 %	5
2009 90 31	di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	20 % + 20,6 EUR/100 kg	7
2009 90 39	altri	20 %	3
2009 90 41	con zuccheri addizionati	15,2 %	3
2009 90 49	altri	16 %	3
2009 90 51	con zuccheri addizionati	16,8 %	3

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2009 90 59	altri	17,6 %	3
2009 90 71	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 % + 20,6 EUR/100 kg	5
2009 90 73	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2 %	3
2009 90 79	senza zuccheri addizionati	16 %	3
2009 90 92	Miscugli di succhi di frutta tropicale	10,5 % + 12,9 EUR/100 kg	0
2009 90 94	altri	16,8 % + 20,6 EUR/100 kg	3
2009 90 95	Miscugli di succhi di frutta tropicale	10,5 %	0
2009 90 96	altri	16,8 %	3
2009 90 97	Miscugli di succhi di frutta tropicale	11 %	0
2009 90 98	altri	17,6 %	3
2101 12 92	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	4 %	3

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2101 12 98	altri		
ex 2101 12 98	Preparazioni a base di caffè aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 70 %	0 % + EA (Nota 1)	TRQ-SR3
ex 2101 12 98	Preparazioni a base di caffè non contenenti o contenenti, in peso, meno di 70 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	0 % + EA (Nota 1)	7
2101 20 98	altri		
ex 2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 70 %	0 % + EA (Nota 1)	TRQ-SR3
ex 2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate non contenenti o contenenti, in peso, meno di 70 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	0 % + EA (Nota 1)	7

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2101 30 11	Cicoria torrefatta	11,5 %	0
2101 30 19	altri	5,1 % + 12,7 EUR/100 kg	3
2101 30 91	di cicoria torrefatta	14,1 %	0
2101 30 99	altri	10,8 % + 22,7 EUR/100 kg	3
2102 10 10	Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	3,7 %	3
2102 10 31	secchi	4,2 %	7
2102 10 39	altri	4,2 %	3
2102 10 90	altri	5,1 %	7
2102 20 11	in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	2,4 %	0
2103 20 00	- Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro	10,2 %	7
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	8,6 % + 20,2 EUR/100 kg MAX 19,4 % + 9,4 EUR/100 kg	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2105 00 91	uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	8 % + 38,5 EUR/100 kg MAX 18,1 % + 7 EUR/100 kg	0
2105 00 99	uguale o superiore a 7 %	7,9 % + 54 EUR/100 kg MAX 17,8 % + 6,9 EUR/100 kg	0
2106 10 20	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8 %	3
2106 10 80	altri	EA (Nota 1)	7
2106 90 20	Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	17,3 % MIN 1 EUR/% vol/hl	7
2106 90 30	di isoglucosio	42,7 EUR/100 kg/net mas	7
2106 90 55	di glucosio o di maltodestrina	20 EUR/100 kg	7
2106 90 59	altri	0,4 EUR/100 kg (Nota 7)	7

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2106 90 98	altre		
ex 2106 90 98	Aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 70 %	9 % + EA (Nota 1)	7
ex 2106 90 98	Aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, inferiore a 70 %	9 % + EA (Nota 1)	0
2202 90 91	inferiore a 0,2 %	6,4 % + 13,7 EUR/100 kg	0
2202 90 95	uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	5,5 % + 12,1 EUR/100 kg	0
2202 90 99	uguale o superiore a 2 %	5,4 % + 21,2 EUR/100 kg	0
2204 10 11	Champagne	32 EUR/hl	0
2204 10 91	Asti spumante	32 EUR/hl	0
2204 21 11	Alsace	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 12	Bordeaux	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2204 21 13	Bourgogne	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 17	Val de Loire (Valle della Loira)	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 18	Mosel	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 19	Pfalz	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 22	Rheinhessen	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 23	Tokaj	15,8 EUR/hl (Nota 16)	0
2204 21 24	Lazio	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 26	Toscana	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 27	Trentino-Alto Adige e Friuli	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 28	Veneto	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 32	Vinho Verde	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 34	Penedés	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 36	Rioja	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2204 21 37	Valencia	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 38	altri	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 42	Bordeaux	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 43	Bourgogne	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 44	Beaujolais	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 46	Vallée du Rhône	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 47	Languedoc-Roussillon	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 48	Val de Loire (Valle della Loira)	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 62	Piemonte	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 66	Toscana	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 67	Trentino e Alto Adige	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 68	Veneto	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 69	Dão, Bairrada e Douro	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2204 21 71	Navarra	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 74	Penedés	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 76	Rioja	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 77	Valdepeñas	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 78	altri	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 79	Vini bianchi	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 80	altri	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 81	Vini bianchi	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 82	altri	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 83	Vini bianchi	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 84	altri	15,4 EUR/hl (Nota 15)	0
2204 21 85	Vino di Madera e moscatello di Setúbal	15,8 EUR/hl (Nota 11)	0
2204 21 86	Vino di Xeres	15,8 EUR/hl (Nota 11)	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2204 21 87	Vino di Marsala	20,9 EUR/hl (Nota 13)	0
2204 21 88	Vino di Samos e moscato di Lemnos	20,9 EUR/hl (Nota 13)	0
2204 21 89	Vino di Porto	15,8 EUR/hl (Nota 11)	0
2204 21 90	altri	20,9 EUR/hl (Nota 13)	0
2204 21 91	altri	20,9 EUR/hl (Nota 13)	0
2204 21 92	con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	1,75 EUR/% vol/hl	0
2204 29 11	Tokaj	14,2 EUR/hl (Nota 14)	0
2204 29 12	Bordeaux	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 13	Bourgogne	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 17	Val de Loire (Valle della Loira)	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 18	altri	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 42	Bordeaux	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2204 29 43	Bourgogne	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 44	Beaujolais	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 46	Vallée du Rhône	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 47	Languedoc-Roussillon	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 48	Val de Loire (Valle della Loira)	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 58	altri	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 79	Vini bianchi	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 80	altri	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 81	Vini bianchi	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 82	altri	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 83	Vini bianchi	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0
2204 29 84	altri	12,1 EUR/hl (Nota 17)	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2204 29 85	Vino di Madera e moscatello di Setúbal	13,1 EUR/hl (Nota 10)	0
2204 29 86	Vino di Xeres	13,1 EUR/hl (Nota 10)	0
2204 29 87	Vino di Marsala	20,9 EUR/hl (Nota 12)	0
2204 29 88	Vino di Samos e moscato di Lemnos	20,9 EUR/hl (Nota 12)	0
2204 29 89	Vino di Porto	13,1 EUR/hl (Nota 10)	0
2204 29 90	altri	20,9 EUR/hl (Nota 12)	0
2204 29 91	altri	20,9 EUR/hl (Nota 12)	0
2204 29 92	con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	1,75 EUR/% vol/hl	0
2204 30 10	parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole	32 %	3
2204 30 92	concentrati	regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	7
2204 30 94	altri	regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	7

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2204 30 96	concentrati	regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	7
2204 30 98	altri	regime dei prezzi d'entrata (Nota 2)	7
2205 10 10	con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	10,9 EUR/hl	0
2205 10 90	con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl	0
2205 90 10	con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	9 EUR/hl	0
2205 90 90	con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 EUR/% vol/hl	0
2207 10 00	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	19,2 EUR/hl	TRQ-EL
2207 20 00	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	10,2 EUR/hl	TRQ-EL

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2208 40 11	Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl	TRQ-RM
2208 40 39	altri	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl	TRQ-RM
2208 40 51	Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 EUR/% vol/hl	TRQ-RM
2208 40 99	altri	0,6 EUR/% vol/hl	TRQ-RM
2208 90 91	inferiore o uguale a 2 litri	1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl	7
2208 90 99	superiore a 2 litri	1 EUR/% vol/hl	TRQ-EL
2209 00 11	inferiore o uguale a 2 litri	6,4 EUR/hl	0
2209 00 19	superiore a 2 litri	4,8 EUR/hl	0
2209 00 91	inferiore o uguale a 2 litri	5,12 EUR/hl	0
2209 00 99	superiore a 2 litri	3,84 EUR/hl	0

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
2302 10 10	aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 EUR/1 000 kg	0
2302 10 90	altri	89 EUR/1 000 kg	3
2302 40 02	aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 EUR/1 000 kg	0
2302 40 08	altri	89 EUR/1 000 kg	3
2303 10 11	superiore a 40 % in peso	320 EUR/1 000 kg	7
2905 43 00	Mannitolo	9,6 % + 125,8 EUR/100 kg	TRQ-SH2
2905 44 11	contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 % + 16,1 EUR/100 kg	TRQ-SH2
2905 44 19	altro	9 % + 37,8 EUR/100 kg	TRQ-SH2
2905 44 91	contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 % + 23 EUR/100 kg	TRQ-SH2
2905 44 99	altro	9 % + 53,7 EUR/100 kg	7

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
3302 10 29	altre	0 % +EA (Nota 1)	7
3502 11 90	altra	123,5 EUR/100 kg	TRQ-EG3/10
3502 19 90	altra	16,7 EUR/100 kg	TRQ-EG3/10
3505 10 10	Destrina	9 % + 17,7 EUR/100 kg	7
3505 10 90	altri	9 % + 17,7 EUR/100 kg	7
3505 20 10	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	8,3 % + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5	3
3505 20 30	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %	8,3 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5	3
3505 20 50	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	8,3 % + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5	3
3505 20 90	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	8,3 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5	3

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
3809 10 10	aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	8,3 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8	3
3809 10 30	aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	8,3 % + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8	3
3809 10 50	aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	8,3 % + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8	3
3809 10 90	aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	8,3 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8	3
3824 60 11	contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 % + 16,1 EUR/100 kg	TRQ-SH2
3824 60 19	altro	9 % + 37,8 EUR/100 kg	TRQ-SH2
3824 60 91	contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	7,7 % + 23 EUR/100 kg	7
3824 60 99	altro	9 % + 53,7 EUR/100 kg	7

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	
1)	Si precisa che le abbreviazioni ADSZ, EA, EUR/hl, EUR/kg, EUR/100 kg, EUR/1 000 kg, EUR/100 kg/net mas, EUR/1 000 p/st, EUR/kg/materia lattica, EUR/% vol/hl e MAX hanno lo stesso significato delle abbreviazioni simili utilizzate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.			
Nota 1	Riferimento giuridico degli EA (elementi agricoli): allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.			
Nota 2	Riferimento giuridico dei prezzi di entrata: allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.			
Nota 3	L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul pe	so netto sgocciolato.		
Nota 4	Per quanto riguarda i cereali delle voci ex 1001 frumento, 1002 segala, ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi, ed ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina, l'Unione europea si impegna ad applicare il dazio a un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) maggiorato del 55 %. Il dazio applicato non deve superare in alcun caso quello indicato come aliquota di base (cfr. le note a piè di pagina delle voci tariffarie indicate ne capitolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune).		un'aliquota e in effettivo dazio applicato ffarie indicate nel a l'allegato I del	

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi
Nota 5	Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, l'Unione europea si impegna ad applicare il dazio a un'aliquota e in modo tale che il prezzo all'importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) maggiorato: dell'88 % per il riso <i>Japonica</i> e dell'80 % per il riso <i>Indica</i> . Per quanto riguarda il riso lavorato, le percentuali sopraindicate saranno maggiorate secondo il metodo esistente di calcolo del prezzo di entrata per il riso lavorato. Il dazio applicato non deve superare in alcun caso quello indicato come aliquota di base (cfr. le note a piè di pagina delle voci tariffarie indicate nel capitolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune).		
Nota 6	Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 9	2 %.	
Nota 7	Per 1 % in peso di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio (cfr. la nota complementare 4 del capitolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune).		
Nota 8	Uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg: aliquota del dazio	autonomo: 17 %.	
Nota 9	Dal 1° gennaio al 31 maggio: 8,5 %; dal 1° giugno al 31 ottobre: 1	2 %; dal 1° novembre al 31 dicembre: 8,5 %	-
Nota 10	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 13,1	•	alcolometrico

Voce tariffaria NC 2016	Designazione NC 2016	Aliquota di base ⁽¹⁾	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	
Nota 11	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 15,8		alcolometrico	
Nota 12	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 15,4 EUR/hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl.			
Nota 13	Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol: 18,6 EUR/hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol: 20,9 EUR/hl.			
Nota 14	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 14,2 EUR/hl.			
Nota 15	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 13,1 EUR/hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,4 EUR/hl.			
Nota 16	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 14,8 EUR/hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 15,8 EUR/hl.			
Nota 17	Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol: 9,9 EUR/hl. Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol: 12,1 EUR/hl.			

Appendice 2-A-2

TABELLA DI SOPPRESSIONE DEI DAZI DEL MESSICOⁱ

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0102.29.99	Altri.	15 %	0	
0102.39.99	Altri.	15 %	0	
0102.90.99	Altri.	15 %	0	
0103.91.02	Pecari.	20 %	0	
0103.91.99	Altri.	20 %	0	
0103.92.03	Pecari.	20 %	0	
0103.92.99	Altri.	20 %	0	
0104.10.02	Destinati alla macellazione.	10 %	7	
0104.10.99	Altri.	10 %	7	
0104.20.99	Altri.	10 %	7	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0105.12.01	Tacchine e tacchini.	10 %	0	
0105.94.01	Galli da combattimento.	20 %	0	
0105.94.99	Altri.	10 %	0	
0105.99.99	Altri.	10 %	0	
0201.10.01	In carcasse o mezzene.	20 %	Е	
0201.20.99	Altri pezzi non disossati.	20 %	TRQ-BF1	
0201.30.01	Disossate.	20 %	TRQ-BF1	
0202.10.01	In carcasse o mezzene.	25 %	Е	
0202.20.99	Altri pezzi non disossati.	25 %	TRQ-BF1	
0202.30.01	Disossate.	25 %	TRQ-BF1	
0203.11.01	In carcasse o mezzene.	20 %	7	
0203.12.01	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati.	20 %	7	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0203.19.99	Altre.	20 %	7	
0203.21.01	In carcasse o mezzene.	20 %	7	
0203.22.01	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati.	20 %	7	
0203.29.99	Altre.			
ex 0203.29.99	Lombate e loro pezzi, con o senza osso	20 %	TRQ-PK	
ex 0203.29.99	- Altre.	20 %	7	
0204.10.01	Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate.	10 %	7	
0204.21.01	In carcasse o mezzene.	10 %	7	
0204.22.99	In altri pezzi non disossati.	10 %	7	
0204.23.01	Disossate.	10 %	7	
0204.30.01	Carcasse e mezzene di agnello, congelate.	10 %	7	
0204.41.01	In carcasse o mezzene.	10 %	7	
0204.42.99	In altri pezzi non disossati.	10 %	7	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0204.43.01	Disossate.	10 %	7	
0204.50.01	Carne caprina.	10 %	7	
0206.10.01	Della specie bovina, fresche o refrigerate.	20 %	TRQ-BF2	
0206.21.01	Lingue.	20 %	0	
0206.22.01	Fegati.	20 %	0	
0206.29.99	Altre.	20 %	TRQ-BF2	
0206.30.99	Altre.	20 %	7	
0206.41.01	Fegati.	10 %	7	
0206.49.99	Altre.	10 %	7	
0206.80.99	Altre, fresche o refrigerate.	10 %	0	
0206.90.99	Altre, congelate.	10 %	0	
0207.11.01	Interi, freschi o refrigerati.	100 %	7	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0207.12.01	Interi, congelati.	100 %	7	
0207.13.01	Disossati meccanicamente.	100 %	0	
0207.13.02	Carcasse.	100 %	7	
0207.13.03	Cosce, sovracosce o cosce e sovracosce attaccate.	100 %	TRQ-PY	
0207.13.99	Altri.	100 %	7	
0207.14.01	Disossati meccanicamente.	100 %	0	
0207.14.02	Fegati.	10 %	7	
0207.14.03	Carcasse.	100 %	7	
0207.14.04	Cosce, sovracosce o cosce e sovracosce attaccate.	100 %	TRQ-PY	
0207.14.99	Altri.	100 %	7	
0207.24.01	Interi, freschi o refrigerati.	45 %	7	
0207.25.01	Interi, congelati.	45 %	7	
0207.26.01	Disossati meccanicamente.	100 %	7	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0207.26.02	Carcasse.	100 %	7	
0207.26.99	Altri.	100 %	7	
0207.27.01	Disossati meccanicamente.	100 %	7	
0207.27.02	Fegati.	10 %	7	
0207.27.03	Carcasse.	100 %	7	
0207.27.99	Altri.	100 %	7	
0207.41.01	Interi, freschi o refrigerati.	45 %	0	
0207.42.01	Interi, congelati.	45 %	0	
0207.44.01	Altri, freschi o refrigerati.	45 %	0	
0207.45.01	Fegati.	10 %	0	
0207.45.99	Altri.	45 %	0	
0207.51.01	Interi, freschi o refrigerati.	45 %	0	
0207.52.01	Interi, congelati.	45 %	0	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0207.54.01	Altri, freschi o refrigerati.	45 %	0	
0207.55.01	Fegati.	10 %	0	
0207.55.99	Altri.	45 %	0	
0207.60.01	Interi, freschi o refrigerati.	45 %	0	
0207.60.02	Interi, congelati.	45 %	0	
0207.60.99	Altri.	45 %	0	
0209.10.01	Di suini.	45 %	5	
0209.90.01	Di galli, di galline o di tacchine e tacchini.	20 %	0	
0209.90.99	Altri.	45 %	0	
0210.11.01	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati.	10 %	5	
0210.12.01	Pancette (ventresche) e loro pezzi.	10 %	5	
0210.19.99	Altre.	10 %	5	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0210.20.01	Carni della specie bovina.	10 %	TRQ-BF1	
0210.91.01	Di primati.	10 %	0	
0210.92.01	Di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi).	10 %	0	
0210.93.01	Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine).	10 %	0	
0210.99.01	Budella o labbra di bovini, salate o sotto sale.	10 %	TRQ-BF2	
0210.99.02	Pelli di maiale affumicate, intere o tagliate.	15 %	7	
0210.99.03	Volatili, salati o in salamoia	10 %	7	
0210.99.99	Altre.	10 %	7	
0401.10.01	In recipienti ermeticamente chiusi.	10 %	TRQ-FM	
0401.10.99	Altri.	10 %	7	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0401.20.01	In recipienti ermeticamente chiusi.	10 %	TRQ-FM	
0401.20.99	Altri.	10 %	7	
0401.40.01	In recipienti ermeticamente chiusi.	10 %	TRQ-FM	
0401.40.99	Altri.	10 %	7	
0401.50.01	In recipienti ermeticamente chiusi.	10 %	TRQ-FM	
0401.50.99	Altri.	10 %	7	
0402.10.01	Latte in polvere o in tavolette.	50 %	TRQ-MP	
0402.10.99	Altri.	10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	TRQ-MP	
0402.21.01	Latte in polvere o in tavolette.	50 %	TRQ-MP	
0402.21.99	Altri.	10 %	TRQ-MP	
0402.29.99	Altri.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	TRQ-MP	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0402.91.01	Latte evaporato.	45 %	TRQ-ECM	
0402.91.99	Altri.	20 %	TRQ-ECM	
0402.99.01	Latte condensato.	15 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	TRQ-ECM	
0402.99.99	Altri.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	TRQ-ECM	
0403.10.01	Yogurt.	20 %	7	
0403.90.99	Altri.	20 %	7	
0404.10.01	Siero di latte in polvere avente tenore proteico inferiore o uguale a 12,5 %.	10 %	TRQ-WY	
0404.10.99	Altri.	10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	TRQ-WY	
0404.90.99	Altri.	20 %	TRQ-WY	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0405.10.01	Burro, di peso inferiore o uguale a 1 kg, compreso l'imballaggio immediato.	20 %	TRQ-BT	
0405.10.99	Altro.	20 %	TRQ-BT	
0405.20.01	Paste da spalmare lattiere.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	TRQ-BT	
0405.90.99	Altri.	20 %	TRQ-BT	
0406.10.01	Formaggio fresco (non stagionato), compreso il formaggio di siero di latte e i latticini.	45 %	TRQ-FC	
0406.20.01	Formaggi grattugiati o in polvere.	20 %	TRQ-FC	
0406.30.01	Aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % e avente tenore, in peso, di grasso nella materia secca superiore a 48 %, presentati in recipienti di contenuto netto superiore a 1 kg.	45 %	TRQ-FC	
0406.30.99	Altri.	45 %	TRQ-FC	
0406.40.01	Formaggio a pasta erborinata e altro formaggio contenente venature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i> .	20 %	7	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0406.90.01	A pasta dura, denominato Sardo, quando tale indicazione figura sull'imballaggio.	20 %	7	
0406.90.02	A pasta dura, denominato Reggiano o Reggianito, quando tale indicazione figura sull'imballaggio.	0 %	0	
0406 90 03	A pasta molle, tipo Colonia, avente la composizione seguente: umidità: da 35,5 % a 37,7 %, ceneri: da 3,2 % a 3,3 %, materie grasse: da 29,0 % a 30,8 %, proteine: da 25,0 % a 27,5 %, cloruri: da 1,3 % a 2,7 % e acidità: da 0,8 % a 0,9 % di acido lattico.	45 %	7	
0406.90.04	Grana o Parmigiano Reggiano, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa inferiore o uguale a 47 %; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin e Taleggio, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %.	20 %	TRQ-OC	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0406.90.05	Tipo Petit Suisse, avente la composizione seguente: umidità: da 68 % a 70 %, materie grasse: da 6 % a 8 % (su base umida), estratto secco: da 30 % a 32 %, tenore proteico minimo: 6 % e fermenti con o senza aggiunta di frutta, zuccheri, ortaggi, cioccolato o miele.	45 %	TRQ-OC	
0406.90.06	Tipo Egmont, avente le caratteristiche seguenti: tenore minimo di grassi (sulla sostanza secca): 45 %, umidità massima: 40 %, estratto secco minimo: 60 %, tenore minimo di sale sull'umidità: 3,9 %.	45 %	TRQ-OC	
0406.90.99	Altri.	45 %	TRQ-OC	
0407.11.01	Di galline della specie Gallus domesticus.	0 %	0	
0407.19.99	Altri.	0 %	0	
0407.21.01	Destinati al consumo umano.	0 %	0	
0407.21.99	Altri.	0 %	0	
0407.29.01	Destinati al consumo umano.	45 %	0	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0407.29.99	Altri.	20 %	0	
0407.90.01	Congelati.	20 %	0	
0407.90.99	Altri.	20 %	0	
0408.11.01	Essiccati.	0 %	0	
0408.19.99	Altri.	0 %	0	
0408.91.01	Congelati o in polvere.	0 %	0	
0408.91.99	Altri.	0 %	0	
0408.99.01	Congelati, esclusi quelli della voce tariffaria 0408.99.02.	0 %	0	
0408.99.02	Uova di uccelli marini che producono guano.	20 %	0	
0408.99.99	Altre.	0 %	0	
0410.00.01	Uova di tartaruga di qualsiasi tipo.	20 %	0	
0410.00.99	Altre.	20 %	0	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0504.00.01	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati.	10 %	7	
0701.90.99	Altre.	175 %	MX-R1	*
0710.10.01	Patate.	15 %	7	
0712.90.03	Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate.	20 %	7	
0713.33.02	Fagioli bianchi, esclusi quelli della voce tariffaria 0713.33.01.	100 %	7	*
0713.33.03	Fagioli neri, esclusi quelli della voce tariffaria 0713.33.01.	100 %	7	*
0713.33.99	Altri.	100 %	7	*
0803.10.01	Banane plantano (banane da cuocere).	20 %	0	
0803.90.99	Altre.	20 %	0	
0808.10.01	Mele.	20 %	MX10	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
0809.30.01	Pesche noci.	20 %	7	
0809.30.02	Pesche.	20 %	MX-R2/TRQ-FP	
0901.12.01	Decaffeinizzato.	20 %	7/TRQ-CFB	
0901.21.01	Non decaffeinizzato.	72 %	MX-R3/TRQ-CFB	*
0901.22.01	Decaffeinizzato.	72 %	MX-R3/TRQ-CFB	*
0901.90.01	Bucce e pellicole di caffè.	72 %	7/TRQ-CFB	*
0901.90.99	Altri.	72 %	7/TRQ-CFB	*
1001.11.01	Destinato alla semina.	60 %	7	*
1001.19.99	Altro.	60 %	7	*
1001.91.01	Frumento (grano) tenero (Triticum aestivum) o duro.	0 %	0	
1001.91.99	Altri.	60 %	7	*
1001.99.01	Frumento (grano) tenero (Triticum aestivum) o duro.	0 %	0	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1001.99.99	Altri.	60 %	7	*
1002.10.01	Destinata alla semina.	0 %	0	
1002.90.99	Altra.	0 %	0	
1003.10.01	Destinato alla semina.	0 %	0	
1003.90.01	In chicchi, non decorticato.	15 %	0	
1003.90.99	Altro.	15 %	0	
1004.10.01	Destinata alla semina.	0 %	0	
1004.90.99	Altra.	0 %	0	
1005.90.01	Granturco da popcorn.	0 %	0	
1005.90.02	Pannocchie di granturco.	0 %	0	
1005.90.03	Granturco giallo.	0 %	0	
1005.90.04	Granturco bianco (da farina).	20 %	0	
1005.90.99	Altro.	0 %	0	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1006.10.01	Risone (riso "paddy").	9 %	7	
1006.20.01	Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno").	20 %	7	
1006.30.01	A grani lunghi (con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3).	20 %	7	
1006.30.99	Altro.	20 %	7	
1006.40.01	Rotture di riso.	20 %	7	
1007.10.01	Destinato alla semina.	0 %	0	
1007.90.02	Quando l'operazione è effettuata nel periodo compreso tra il 16 maggio e il 15 dicembre.	15 %	0	
1008.40.01	Fonio (Digitaria spp.).	0 %	0	
1008.50.01	Quinoa (Chenopodium quinoa).	0 %	0	
1008.60.01	Triticale.	0 %	0	
1008.90.99	Altri cereali.	0 %	0	
1101.00.01	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato.	10 %	7	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1102.20.01	Farina di granturco.	10 %	0	
1102.90.01	Farina di riso.	10 %	0	
1102.90.02	Farina di segala.	10 %	0	
1102.90.99	Altre.	10 %	0	
1103.11.01	Di frumento (grano).	6 %	7	
1103.13.01	Di granturco.	6 %	0	
1103.19.01	Di avena.	6 %	0	
1103.19.02	Di riso.	6 %	0	
1103.19.99	Altre.	6 %	3	
1103.20.01	Di frumento (grano).	6 %	7	
1103.20.99	Altri.			
ex 1103.20.99	- Granturco.	6 %	7	
ex 1103.20.99	- Altri.	6 %	0	
1104.12.01	Di avena.	6 %	0	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1104.19.01	Di orzo.	6 %	5	
1104.19.99	Altri.			
ex 1104.19.99	- Frumento (grano).	6 %	7	
ex 1104.19.99	- Granturco.	6 %	7	
ex 1104.19.99	- Altri.	6 %	0	
1104.22.01	Di avena.	6 %	0	
1104.23.01	Di granturco.	0 %	0	
1104.29.01	Di orzo.	6 %	7	
1104.29.99	Altri.	6 %	7	
1104.30.01	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati.			
ex 1104.30.01	- Di frumento (grano).	6 %	7	
ex 1104.30.01	- Altri.	6 %	5	
1107.10.01	Non torrefatto.	15 %	0	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1107.20.01	Torrefatto.	15 %	0	
1108.11.01	Amido di frumento (grano).	10 %	7	
1108.12.01	Amido di granturco.	10 %	0	
1108.13.01	Fecola di patate.	10 %	7	
1108.14.01	Fecola di yuca (manioca).	10 %	0	
1108.19.01	Fecola di sago	10 %	0	
1108.19.99	Altri.	10 %	5	
1108.20.01	Inulina.	10 %	0	
1109.00.01	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco.	10 %	7	
1501.10.01	Strutto.	45 %	0	
1501.20.01	Altri grassi di maiale.	45 %	0	
1501.90.99	Altri.	45 %	0	
1502.10.01	Sego.	10 %	0	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1502.90.99	Altri.	10 %	0	
1503.00.01	Oleostearina.	10 %	0	
1503.00.99	Altri.	10 %	0	
1504.30.01	Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni.	10 %	0	
1508.10.01	Olio greggio.	10 %	0	
1508.90.99	Altri.	20 %	0	
1511.10.01	Olio greggio.	3 %	0	
1511.90.99	Altri.	5 %	0	
1513.11.01	Olio greggio.	0 %	0	
1513.19.99	Altri.	3 %	0	
1513.21.01	Oli greggi.	0 %	0	
1513.29.99	Altri.	3 %	0	
1515.90.04	Olio di jojoba e sue frazioni.	10 %	0	
1516.10.01	Grassi e oli animali e loro frazioni.	45 %	0	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1516.20.01	Grassi e oli vegetali e loro frazioni.	5 %	0	
1517.90.01	Grassi commestibili preparati a base di strutto o succedanei dello strutto.	20 %	0	
1518.00.02	Oli animali o vegetali epossidati.	15 %	0	
1518.00.99	Altri.	10 %	0	
1601.00.01	Di galli, di galline o di tacchine e tacchini.	15 %	5	
1601.00.99	Altri.	15 %	5	
1602.10.01	Di galli, di galline o di tacchine e tacchini.	20 %	5	
1602.10.99	Altre.	20 %	5	
1602.20.01	Di galli, di galline o di tacchine e tacchini.	20 %	5	
1602.20.99	Altre.	20 %	5	
1602.31.01	Di tacchine e tacchini.	20 %	3	
1602.32.01	Di galli o di galline.	20 %	5	
1602.39.99	Altre.	20 %	0	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1602.41.01	Prosciutti e loro pezzi.	20 %	5	
1602.42.01	Spalle e loro pezzi.	20 %	5	
1602.49.01	Pelle di maiale cotta a pezzi ("pellets").	20 %	5	
1602.49.99	Altre.	20 %	5	
1602.50.01	Budella o labbra bollite, condizionate ermeticamente.	20 %	7	
1602.50.99	Altre.	20 %	Е	
1602.90.99	Altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale.	20 %	Е	
1604.14.01	Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), esclusi quelli delle voci tariffarie 1604.14.02 e 1604.14.04.	20 %	0	
1604.14.02	Filetti ("loins") di tonno del genere <i>Thunus</i> , esclusi quelli della voce tariffaria 1604.14.04.	20 %	0	
1604.14.03	Filetti ("loins") di tonnetto striato del genere <i>Euthynnus</i> , specie <i>Katsuwonus pelamis</i> , esclusi quelli della voce tariffaria 1604.14.04.	20 %	0	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1604.14.04	Filetti ("loins") di tonno albacora, oppure di tonnetto striato o di tonno obeso, di peso uguale o superiore a 0,5 kg ma non superiore a 7,5 kg, precotti, congelati e confezionati sottovuoto in sacchetti di plastica, privi di scaglie, lisca, pelle e parti di carne scura.	0 %	0	
1604.14.99	Altri.	20 %	0	
1604.19.01	Di tonnetto striato del genere <i>Euthynnus</i> , diverso dalla specie <i>Katsuwonus pelamis</i> , esclusi quelli della voce tariffaria 1604.19.02.	20 %	0	
1604.19.02	Filetti ("loins") di tonnetto striato del genere <i>Euthynnus</i> , diverso dalla specie <i>Katsuwonus pelamis</i> .	20 %	0	
1604.20.02	Di tonni, di tonnetti striati o altri pesci del genere <i>Euthynnus</i> .	20 %	0	
1701.12.01	Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 99,4° ma inferiore a 99,5°.	0,36 USD/kg	Е	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1701.12.02	Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 96° ma inferiore a 99,4°.	0,36 USD/kg	Е	
1701.12.03	Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro inferiore a 96°.	0,36 USD/kg	Е	
1701.13.01	Zuccheri di canna specificati nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo.	0,338 USD/kg	Е	
1701.14.01	Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 99,4° ma inferiore a 99,5°.	0,338 USD/kg	Е	
1701.14.02	Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 96° ma inferiore a 99,4°.	0,338 USD/kg	Е	
1701.14.03	Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro inferiore a 96°.	0,338 USD/kg	Е	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1701.91.01	Con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti.	0,36 USD/kg	Е	
1701.99.01	Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 99,5° ma inferiore a 99,7°.	0,36 USD/kg	Е	
1701.99.02	Zuccheri il cui tenore di saccarosio, in peso, allo stato secco, corrisponde a una lettura del polarimetro pari o superiore a 99,7° ma inferiore a 99,9°.	0,36 USD/kg	Е	
1701.99.99	Altri.	0,36 USD/kg	Е	
1702.11.01	Contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca.	10 %	5	
1702.19.01	Lattosio.	10 %	7	
1702.19.99	Altri.	15 %	7	
1702.20.01	Zucchero e sciroppo d'acero.	15 %	7	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1702.30.01	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o avente tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio inferiore o uguale a 20 %.	15 %	7	
1702.40.01	Glucosio.	15 %	7	
1702.40.99	Altri.	75 %	Е	
1702.50.01	Fruttosio chimicamente puro.	100 %	7	
1702.60.01	Avente tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio, superiore a 50 % ma inferiore o uguale a 60 %.	100 %	Е	
1702.60.02	Avente tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio, superiore a 60 % ma inferiore o uguale a 80 %.	100 %	7	
1702.60.99	Altri.	100 %	7	
1702.90.01	Zucchero liquido raffinato e zucchero invertito.	0,39586 USD/kg	Е	
1702.90.99	Altri.	15 %	7	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1704.10.01	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	7	
1704.90.99	Altri.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	5	
1802.00.01	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao.	0 %	0	
1803.10.01	Non sgrassata.	0 %	0	
1803.20.01	Completamente o parzialmente sgrassata.	0 %	0	
1804.00.01	Burro, grasso e olio di cacao.	0 %	0	
1805.00.01	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.	5 %	0	
1806.10.01	Avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 90 %.	0,36 USD/kg	Е	
1806.10.99	Altri.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	7	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1806.20.01	Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	MX7	
1806.31.01	Ripiene.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	MX7	
1806.32.01	Non ripiene.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	MX7	
1806.90.01	Preparazioni alimentari a base di farine, semole, amidi, fecole o estratti di malto, contenenti più di 40 %, in peso, di cacao in polvere calcolato su una base completamente sgrassata.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	0	
1806.90.02	Preparazioni alimentari a base di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, contenenti più di 5 %, in peso, di cacao in polvere calcolato su una base completamente sgrassata.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	0	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1806.90.99	Altre.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	MX7	
1901.10.01	Contenenti più di 10 %, in peso, di materie solide del latte.	10 %	MX-R4	
1901.10.99	Altre.	10 %	7	
1901.20.01	A base di farine o di amidi o fecole, di avena, granturco o frumento (grano).	10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	7	
1901.20.02	Contenenti più di 25 %, in peso, di materia grassa butirrica, non condizionate per la vendita al minuto, escluse quelle della voce tariffaria 1901.20.01.	10 %	7	
1901.20.99	Altre.	10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	7	
1901.90.01	Estratti di malto.	10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	7	
1901.90.03	Preparazioni a base di prodotti lattiero-caseari aventi tenore, in peso, di materie solide del latte superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 50 %, escluse quelle della voce tariffaria 1901.90.04.	10 %	TRQ-DP1	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1901.90.04	Preparazioni a base di prodotti lattiero-caseari contenenti più di 10 % di materie solide del latte, condizionate per la vendita al minuto, la cui etichetta contiene indicazioni per l'impiego diretto del prodotto nella preparazione di alimenti o dolci, ad esempio.	10 %	7	
1901.90.05	Preparazioni a base di prodotti lattiero-caseari aventi tenore, in peso, di materie solide del latte superiore a 50 %, escluse quelle della voce tariffaria 1901.90.04.	45 %	TRQ-DP2	
1901.90.99	Altre.	10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	7	
1902.11.01	Contenenti uova.	20 %	7	
1902.19.99	Altre.	10 %	5	
1902.20.01	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate).	10 %	0	
1902.30.99	Altre paste alimentari.	10 %	0	
1904.10.01	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura.	10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	5	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
1904.20.01	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati.	10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	5	
1904.30.01	Bulgur di grano.	10 %	3	
1904.90.99	Altre.	10 %	3	
1905.31.01	Biscotti con aggiunta di dolcificanti.	10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	0	
1905.32.01	Cialde e cialdine, anche con ripieno ("gaufrettes", "wafers") e cialde ("gaufres").	10 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	0	
1905.90.99	Altri.	10 %	5	
2002.10.01	Pomodori, interi o in pezzi.	20 %	5	
2002.90.99	Altri.	20 %	7	
2004.10.01	Patate.	20 %	7	
2005.20.01	Patate.	20 %	7	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
2007.10.01	Preparazioni omogeneizzate.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	0	
2007.91.01	Agrumi.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	0	
2007.99.01	Composte e marmellate per diabetici.	20 %	0	
2007.99.02	Gelatine per diabetici.	20 %	0	
2007.99.03	Puree e paste per diabetici.	20 %	3	
2007.99.04	Marmellate, escluse quelle della voce tariffaria 2007.99.01.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	3	
2007.99.99	Altre.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	3	
2008.70.01	Pesche, comprese le pesche noci.	20 %	7	
2009.61.01	Di un valore Brix inferiore o uguale a 30.	20 %	5	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
2009.69.99	Altri.	20 %	5	
2101.11.01	Caffè istantaneo, non aromatizzato.	100 %	7/TRQ-CFS	*
2101.11.02	Estratto di caffè liquido concentrato, anche congelato.	100 %	7/TRQ-CFS	*
2101.11.99	Altri.	100 %	7/TRQ-CFS	*
2101.12.01	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè.	100 %	7/TRQ-CFS	*
2101.30.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati.	20 %	7/TRQ-CFS	
2105.00.01	Gelati, anche contenenti cacao.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	TRQ-IC	
2106.10.99	Altri.	15 %	7	
2106.90.05	Sciroppi aromatizzati o con aggiunta di coloranti.	0,36 USD/kg	Е	
2106.90.08	Contenenti più di 10 %, in peso, di materie solide del latte.	15 %	7	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
2106.90.09	Preparazioni a base di uova.	15 %	5	
2106.90.12	Derivati delle proteine del latte aventi la composizione seguente: grasso di cocco idrogenato 44 %, glucosio anidro 38 %, caseinato di sodio 10 %, emulsionanti 6 %, stabilizzanti 2 %.	15 %	7	
2106.90.99	Altre.	15 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	0	
2202.90.04	Contenenti latte.	20 %	7	
2202.90.05	Bevande denominate birra analcolica.	20 %	0	
2202.90.99	Altre.	20 % + 0,36 USD/kg di tenore di zuccheri.	0	
2204.30.99	Altri mosti di uva.	20 %	7	
2208.40.01	Rum.	20 %	7	
2208.40.99	Altri.	20 %	7	
2302.10.01	Di granturco.	10 %	0	
2302.30.01	Di frumento (grano).	10 %	7	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
2302.40.01	Di riso.	10 %	0	
2302.40.99	Altri.	10 %	0	
2303.10.01	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili.	15 %	7	
2309.90.01	Alimenti preparati per pollame a base di miscele di diversi semi di ortaggi tritati.	0 %	0	
2309.90.02	Foraggio, anche condizionato con materie minerali.	0 %	0	
2309.90.04	Miscele, preparati o prodotti di origine organica destinati all'alimentazione dei pesci ornamentali.	20 %	7	
2309.90.07	Preparazioni concentrate per l'elaborazione di alimenti equilibrati, escluse quelle delle voci tariffarie 2309.90.09, 2309.90.10 e 2309.90.11.	0 %	0	
2309.90.08	Succedanei del latte destinati ai vitelli a base di caseina, latte in polvere, grasso animale, lecitina di soia, vitamine, minerali e antibiotici, esclusi quelli delle voci tariffarie 2309.90.10 e 2309.90.11.	0 %	0	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
2309.90.09	Preparazioni concentrate o stimolanti a base di vitamina 0 % 0 B12.		0	
2309.90.10	Aventi tenore, in peso, di materie solide del latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 50 %.	0 %	0	
2309.90.11	Alimenti preparati aventi tenore, in peso, di materie solide del latte superiore a 50 %.	0 %	0	
2309.90.99	Altri.	0 %	0	
2402.20.01	Sigarette contenenti tabacco.	67 %	5	
2905.44.01	D-glucitolo (sorbitolo).	5 %	0	
3501.10.01	Caseine.	0 %	0	
3501.90.01	Colle di caseina.	10 %	5	
3501.90.02	Caseinati.	0 %	0	
3501.90.03	Carbossimetil caseina, qualità fotografica, in soluzione.	5 %	5	

Codice SA 2012 ⁽¹⁾ (8 cifre)	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	(*)
3501.90.99	Altri.	0 %	0	
3502.11.01	Essiccata.	0 %	0	
3502.19.99	Altra.	0 %	0	
3505.10.01	Destrina ed altri amidi e fecole modificati.	5 %	7	
3824.60.01	Sorbitolo, escluso quello della sottovoce 2905.44.	5 %	0	

La presente tabella fa riferimento di norma all'elenco della Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) (Legge relativa all'imposta generale sulle importazioni ed esportazioni) del Messico; la sua interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della LIGIE.

In caso di divergenza sull'interpretazione dell'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico) tra le versioni linguistiche del presente accordo, fa fede la versione spagnola.

CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE EUROPEA

SEZIONE A

Disposizioni generali

- 1. La presente appendice istituisce i contingenti tariffari (TRQ) che l'Unione europea applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a talune merci originarie del Messico.
- 2. Le merci oggetto di ciascun contingente tariffario della presente sezione sono identificate in maniera informale nel titolo del punto che istituisce il contingente tariffario. Tali titoli sono inseriti esclusivamente per agevolare la comprensione della presente sezione e non modificano né sostituiscono la copertura stabilita attraverso l'identificazione delle linee tariffarie contemplate nella nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione europea e nella tariffa doganale comune.
- 3. Ai fini della presente appendice, per "tonnellate metriche" si utilizza l'abbreviazione "MT".

SEZIONE B

Contingenti tariffari

- 1. Contingente tariffario per le carni bovine
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-BF1" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera e) sono soggette a un dazio contingentale del 7,5 % entro i limiti dei seguenti quantitativi complessivi:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente peso carcassa)
1	1 000
2	2 000
3	3 000
4	4 000
5 e ogni anno successivo	5 000

- b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- c) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera a), della sezione C.

- d) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario conformemente al proprio diritto.
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0210 20 10 e 0210 20 90.
- 2. Contingente tariffario per le frattaglie di animali delle specie bovina
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-BF2" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera e) sono soggette a un dazio contingentale del 7,5 % entro i limiti dei seguenti quantitativi complessivi annui:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente peso carcassa)
1	1 000
2	2 000
3	3 000
4	4 000
5 e ogni anno successivo	5 000

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).

- c) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera a), della sezione C.
- d) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario conformemente al proprio diritto.
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0206 10 95, 0206 29 91 e 0210 99 51.
- 3. Contingente tariffario per i prosciutti di maiale
- a) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-PK" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera e) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo complessivo annuo pari a 10 000 tonnellate metriche (equivalente peso carcassa).
- b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- c) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera b), della sezione C.

- d) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario conformemente al proprio diritto.
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0203 12 11, ex 0203 19 55, 0203 22 11 ed ex 0203 29 55.
- 4. Contingente tariffario per il pollame
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-PY" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera e) sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi complessivi annui seguenti:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente peso carcassa)
1	3 333
2	5 000
3 e ogni anno successivo	6 667

- b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- c) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera c), della sezione C.

- d) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario conformemente al proprio diritto.
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: ex 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, ex 0207 14 10, 0207 14 20, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 27 10, 1602 32 11, 1602 32 19, 1602 32 30 e 1602 32 90.
- 5. Contingente tariffario transitorio per le uova
- a) Nel primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-EG1/3" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera g) sono soggette a un dazio doganale preferenziale pari al 50 % dell'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita entro i limiti del quantitativo complessivo annuo di 300 tonnellate metriche (equivalente uova in guscio).
- b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori al quantitativo complessivo indicato alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- c) A decorrere dall'inizio dell'anno 2, le merci originarie di cui alle lettere a) e g) beneficiano del trattamento tariffario preferenziale applicabile indicato nell'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea) e il contingente tariffario di cui alla lettera a) scade.

- d) A decorrere dall'inizio dell'anno 3, le merci originarie di cui alle lettere a) e g) sono esenti da dazio.
- e) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 2 della sezione C.
- f) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- g) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0407 11 00 e 0407 19 19.
- 6. Contingente tariffario per gli ovoprodotti
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-EG2" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera e) sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi complessivi annui seguenti:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente uova in guscio)
1	2 000
2	2 500
3	3 000
4	3 500
5	4 000
6	4 500
7 e anno successivo	5 000

- b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- c) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 2 della sezione C.
- d) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80 e 0408 99 80.
- 7. Contingente tariffario transitorio per il miele
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-HY/7" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera e) sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi complessivi annui seguenti:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT)
Da 1 a 6	35 000

- b) A decorrere dall'inizio dell'anno 7, le merci originarie di cui alle lettere a) ed e) sono esenti da dazio.
- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- d) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 0409 00 00.
- 8. Contingente tariffario transitorio per le fragole congelate
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-SY/5" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera e) sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi complessivi annui seguenti:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT)
Da 1 a 4	1 500

b) A decorrere dall'inizio dell'anno 5, le merci originarie di cui alle lettere a) ed e) sono esenti da dazio.

- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- d) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 0811 10 90.
- 9. Contingente tariffario per l'amido di granturco
- a) A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ- SH1" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo complessivo annuo pari a 1 800 tonnellate metriche.
- b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- c) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- d) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 1108 12 00.

- 10. Contingente tariffario transitorio per le preparazioni di tonno
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-TN1/7" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera h) sono soggette ai dazi contingentali indicati alle lettere b) e c) entro i limiti dei seguenti quantitativi complessivi:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT)
1	14 500
2	15 000
3	15 500
4	16 000
5	16 500

- b) Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 1604 14 21, 1604 14 28, 1604 14 31, 1604 14 38, 1604 14 41, 1604 14 48, 1604 19 39 e 1604 20 70 sono soggette a un dazio contingentale del 6,8 %.
- c) Le merci originarie classificate nella linea tariffaria 1604 14 90 sono soggette a un dazio contingentale del 7,1 %.
- d) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).

- e) A decorrere dall'inizio dell'anno 6, le merci originarie di cui alle lettere a) e h) beneficiano del trattamento tariffario preferenziale applicabile indicato nell'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea) e il contingente tariffario di cui alla lettera a) scade.
- f) A decorrere dall'inizio dell'anno 7, le merci originarie di cui alle lettere a) e h) sono esenti da dazio.
- g) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- h) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 1604 14 21, 1604 14 28, 1604 14 31, 1604 14 38, 1604 14 41, 1604 14 48, 1604 14 90, 1604 19 39 e 1604 20 70.
- 11. Contingente tariffario transitorio per i filetti di tonno
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-TN2/5" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera f) sono soggette a un dazio contingentale del 6 % entro i limiti dei seguenti quantitativi complessivi annui:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT)
Da 1 a 3	6 000

- b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- c) A decorrere dall'inizio dell'anno 4, le merci originarie di cui alle lettere a) e f) beneficiano del trattamento tariffario preferenziale applicabile indicato nell'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea) e il contingente tariffario di cui alla lettera a) scade.
- d) A decorrere dall'inizio dell'anno 5, le merci originarie di cui alle lettere a) e f) sono esenti da dazio.
- e) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- f) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 1604 14 26, 1604 14 36 e 1604 14 46.

- 12. Contingente tariffario per lo zucchero destinato alla raffinazione
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-SR1" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) sono soggette a un dazio contingentale di 49 EUR/MT entro i limiti dei seguenti quantitativi complessivi annui:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT)
1	10 000
2	20 000
3 e ogni anno successivo	30 000

- b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- c) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario conformemente al proprio diritto.
- d) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 1701 13 10 e 1701 14 10.

- 13. Contingente tariffario per gli zuccheri speciali
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-SR2" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo di 500 MT.
- b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- c) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- d) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 1701 13 90.
- 14. Contingente tariffario per gli altri zuccheri
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-SR3" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo di 1 000 MT.
- b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).

- c) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- d) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 1702 30 10, 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 10, 1702 40 90, 1702 50 00, 1702 60 10, ex 1702 60 95, 1702 90 30, ex 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, ex 2101 12 98 ed ex 2101 20 98.
- 15. Contingente tariffario transitorio per le gomme da masticare (chewing-gum)
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-CW/7" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera f) sono soggette a un dazio contingentale del 6 % entro i limiti dei seguenti quantitativi complessivi annui:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT)
Da 1 a 4	1 000

- b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- c) A decorrere dall'inizio dell'anno 5, le merci originarie di cui alle lettere a) e f) beneficiano del trattamento tariffario preferenziale applicabile indicato nell'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea) e il contingente tariffario di cui alla lettera a) scade.

- d) A decorrere dall'inizio dell'anno 7, le merci originarie di cui alle lettere a) e f) sono esenti da dazio.
- e) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- f) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 1704 10 10 e 1704 10 90.
- 16. Contingente tariffario transitorio per gli asparagi
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-ASP/7" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera f) sono soggette a un dazio contingentale del 7 % entro i limiti dei seguenti quantitativi complessivi annui:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT)
Da 1 a 4	1 000

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).

- c) A decorrere dall'inizio dell'anno 5, le merci originarie di cui alle lettere a) e f) beneficiano del trattamento tariffario preferenziale applicabile indicato nell'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea) e il contingente tariffario di cui alla lettera a) scade.
- d) A decorrere dall'inizio dell'anno 7, le merci originarie di cui alle lettere a) e f) sono esenti da dazio.
- e) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- f) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 2005 60 00.
- 17. Contingente tariffario transitorio per il succo di arancia
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-OJ/3" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera e) sono soggette ai seguenti dazi contingentali entro i limiti dei quantitativi complessivi seguenti:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT)	Dazio contingentale
1	1 000	33,3 % dell'aliquota di base
2	1 000	16,7 % dell'aliquota di base

- b) A decorrere dall'inizio dell'anno 3, le merci originarie di cui alle lettere a) ed e) sono esenti da dazio.
- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- d) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 2009 11 11, 2009 11 19 e 2009 11 91.

18. Contingente tariffario per l'etanolo

a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-EL" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazio negli anni ed entro i limiti dei quantitativi complessivi indicati di seguito. Una parte del quantitativo complessivo totale di ogni anno è riservata a un uso specifico nella produzione di bevande spiritose classificate nella voce tariffaria ex 2208¹ e definite all'articolo 2 e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio². Il resto del quantitativo complessivo totale di ogni anno è riservato a qualsiasi altro uso³.

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT) Uso specifico: produzione di bevande spiritose	Quantitativo complessivo annuo (MT) Uso specifico: diverso dalla produzione di bevande spiritose	Quantitativo complessivo annuo totale (MT)
1	1 400	1 100	2 500
2	2 800	2 200	5 000
3	4 200	3 300	7 500
4	5 600	4 400	10 000
5 e ogni anno successivo	7 000	5 500	12 500

Ad eccezione delle linee tariffarie 2208 90 91 e 2208 90 99.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

Diverso dalla produzione di prodotti classificati nella voce 2208.

- b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- c) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- d) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 2207 10 00, 2207 20 00 e 2208 90 99.
- 19. Contingente tariffario per il rum
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-RM" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo di 3 000 ettolitri.
- b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- c) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- d) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 2208 40 11, 2208 40 39, 2208 40 51 e 2208 40 99.

- 20. Contingente tariffario transitorio per l'ovoalbumina
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-EG3/10" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera f) sono esenti da dazio entro i limiti dei quantitativi complessivi seguenti:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente uova in guscio)
Da 1 a 9	3 000

- b) A decorrere dall'inizio dell'anno 10, le merci originarie di cui alle lettere a) e f) sono esenti da dazio.
- c) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 2 della sezione C.
- d) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota preferenziale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- e) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- f) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 3502 11 90 e 3502 19 90.

- 21. Contingente tariffario transitorio per i derivati di amidi e fecole
- a) Le merci originarie classificate in una linea tariffaria contrassegnata con la menzione "TRQ-SH2" nella tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui all'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) sono esenti da dazio entro i limiti di un quantitativo di 300 MT.
- b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi dell'Unione europea).
- c) L'Unione europea gestisce il presente contingente tariffario secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- d) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 2905 43 00, 2905 44 11, 2905 44 19, 2905 44 91, 3824 60 11 e 3824 60 19.

SEZIONE C

Fattori di conversione

- 1. Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai numeri da 1 a 4 della sezione B (Contingenti tariffari), per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione seguenti:
- a) per i contingenti tariffari di cui ai punti 0 e 0 della sezione B (Contingenti tariffari):

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (unicamente a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0201 20 20	Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0201 20 30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0201 20 50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	
0201 20 90	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati (esclusi carcasse e mezzene, quarti detti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)	
0201 30 00	Carni di animali della specie bovina, disossate, fresche o refrigerate	
0202 20 10	O202 20 10 Quarti detti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati, congelati	
0202 20 30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati	
0202 20 50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati	

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (unicamente a scopo illustrativo)	
0202 20 90	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, congelati (esclusi carcasse e mezzene, quarti detti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)	100 %
0202 30 10	Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	130 %
0202 30 50	Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket", di animali della specie bovina, disossati, congelati	
0202 30 90	90 Carni di animali della specie bovina, disossate (esclusi quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo)	
0206 10 95	Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina, freschi o refrigerati (esclusi quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)	
0206 29 91		
0210 20 10		
0210 20 90	Carni di animali della specie bovina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate	
0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina, commestibili, salati o in salamoia, secchi o affumicati	

b) per i contingenti tariffari di cui al punto 3 della sezione B (Contingenti tariffari):

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (unicamente a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0203 12 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati	
ex 0203 19 55	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, disossati, freschi o refrigerati	
0203 22 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	100 %
ex 0203 29 55	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, disossati, congelati	120 %

c) per i contingenti tariffari di cui al punto 4 della sezione B (Contingenti tariffari):

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (unicamente a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
ex 0207 13 10	Pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , disossati, freschi o refrigerati, diversi dalle carni di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> separate meccanicamente, fresche o refrigerate, ottenute mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa	140 %
0207 13 20	Metà o quarti di galli e galline della specie <i>Gallus</i> domesticus, freschi o refrigerati	100 %
0207 13 50	Petti e loro pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus</i> domesticus, non disossati, freschi o refrigerati	110 %
0207 13 60	Cosce e loro pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus</i> domesticus, non disossati, freschi o refrigerati	100 %

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (unicamente a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
0207 13 70	Pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , non disossati, freschi o refrigerati (esclusi metà e quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, nonché petti, cosce e loro pezzi)	100 %
ex 0207 14 10	Pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , disossati, congelati, diversi dalle carni di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> separate meccanicamente, congelate, ottenute mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa	140 %
0207 14 20	Metà o quarti di galli e galline della specie <i>Gallus</i> domesticus, congelati	100 %
0207 14 50	Petti e loro pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus</i> 1 domesticus, non disossati, congelati	
0207 14 60	Cosce e loro pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus</i> domesticus, non disossati, congelati	100 %
0207 14 70	Pezzi di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , non disossati, congelati (esclusi metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni, punte di ali, nonché petti, cosce e loro pezzi)	
0207 27 10	Pezzi di tacchini e tacchine della specie domestica, disossati, congelati	140 %

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (unicamente a scopo illustrativo)	Fattore di conversione
1602 32 11	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili da cortile (esclusi salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni a base di fegato)	80 %
1602 32 19	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili da cortile (esclusi salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni a base di fegato ed estratti di carne)	80 %
1602 32 30	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> contenenti ≥ 25 % ma < 57 % di carne o di frattaglie di volatili da cortile (esclusi salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni a base di fegato ed estratti di carne)	45 %
1602 32 90	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> (escluse quelle contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili da cortile, di carne o di frattaglie di tacchini o faraone, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni a base di fegato, nonché estratti e sughi di carne)	35 %

2. Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai punti 5, 6 e 20, per la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i fattori di conversione seguenti:

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria	Fattore di conversione
Linea tarritaria	(unicamente a scopo illustrativo)	rattore di conversione
0407 11 00	Uova fertilizzate per incubazione, di galline della specie domestica	100 %
0407 19 19	Uova di volatili da cortile fertilizzate per incubazione (escluse quelle di tacchine, di oche e di galline)	100 %
0408 11 80	Tuorli, essiccati, adatti al consumo umano, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	246 %
0408 19 81	Tuorli, liquidi, adatti al consumo umano, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	116 %
0408 19 89	Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, adatti al consumo umano, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi i tuorli essiccati)	116 %
0408 91 80	Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatte al consumo umano (esclusi i tuorli)	452 %
0408 99 80	Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatte al consumo umano (esclusi uova essiccate e tuorli)	116 %
3502 11 90	Ovoalbumina, essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.), adatta al consumo umano	856 %
3502 19 90	Ovoalbumina, adatta al consumo umano (esclusa ovoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.))	116 %

CONTINGENTI TARIFFARI DEL MESSICO

SEZIONE A

Disposizioni generali

- 1. La presente appendice istituisce i contingenti tariffari (TRQ) che il Messico applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a talune merci originarie dell'Unione europea.
- 2. Il Messico gestisce i seguenti contingenti tariffari di cui alla sezione B conformemente al proprio diritto: TRQ-BF1, TRQ-PK, TRQ-BF2, TRQ-PY, TRQ-FP, TRQ-CFB e TRQ-CFS.
- 3. Il Messico gestisce i seguenti contingenti tariffari di cui alla sezione B conformemente alle modalità stabilite nella presente appendice e al proprio diritto: TRQ-FM, TRQ-MP, TRQ-ECM, TRQ-WY, TRQ-BT, TRQ-FC, TRQ-OC, TRQ-DP1, TRQ-DP2 e TRQ-IC.
- 4. Le merci oggetto di ciascun contingente tariffario della sezione B sono identificate in maniera informale nel titolo della disposizione che istituisce il contingente tariffario. Tali titoli sono inseriti esclusivamente per agevolare la comprensione della presente appendice e non modificano né sostituiscono la copertura stabilita attraverso l'identificazione delle linee tariffarie contemplate dalla legge relativa all'imposta generale sulle importazioni ed esportazioni (Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE)) del Messico.

5. Ai fini della presente appendice, per "tonnellate metriche" si utilizza l'abbreviazione "MT".

SEZIONE B

Contingenti tariffari

1. Carni bovine

- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-BF1" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.
- b) Il dazio contingentale e il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico con un dazio preferenziale contingentale ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario sono i seguenti:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente peso carcassa)	Dazio contingentale (%)
1	6 000	7,50
2	12 000	6,25
3	18 000	5,00
4	24 000	3,75
5	30 000	2,50
6	30 000	1,25
7 e ogni anno successivo	30 000	0

- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico).
- d) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera a), della sezione C.
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0201.20.99, 0201.30.01, 0202.20.99, 0202.30.01 e 0210.20.01.
- 2. Lombate e loro pezzi di animali della specie suina, con o senza osso
- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nella linea tariffaria di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-PK" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.
- b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente peso carcassa)
1 e ogni anno successivo	10 000

- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico).
- d) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera b), della sezione C.
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria ex 0203.29.99.
- 3. Frattaglie di animali della specie bovina
- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-BF2" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.

b) Il dazio contingentale e il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico con un dazio preferenziale contingentale ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario sono i seguenti:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente peso carcassa)	Dazio contingentale (%)
1	2 000	7,50
2	4 000	6,25
3	6 000	5,00
4	8 000	3,75
5	10 000	2,50
6	10 000	1,25
7 e ogni anno successivo	10 000	0

- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico).
- d) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera a), della sezione C.
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0206.10.01, 0206.29.99 e 0210.99.01.

- 4. Cosce, sovracosce o cosce e sovracosce attaccate di pollo.
- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-PY" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico.
- b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente peso carcassa)
1	10 000
2	12 500
3	15 000
4	17 500
5 e ogni anno successivo	20 000

- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico).
- d) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui al punto 1, lettera c), della sezione C.

- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0207.13.03 e 0207.14.04.
- 5. Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-FM" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico.
- b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo (litri)
1	100 000
2	125 000
3	150 000
4	175 000
5 e ogni anno successivo	200 000

c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico).

- d) Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 6, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0401.10.01, 0401.20.01, 0401.40.01 e 0401.50.01.

6. Latte in polvere

- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-MP" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.
- b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo (MT)
1	30 000
2	35 000
3	40 000
4	45 000
5 e ogni anno successivo	50 000

- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico).
- d) Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 4, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0402.10.01, 0402.10.99, 0402.21.01, 0402.21.99 e 0402.29.99.
- 7. Latte evaporato e condensato
- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-ECM" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.
- b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo (MT)
1 e ogni anno successivo	200

- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico).
- d) Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta.
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0402.91.01, 0402.91.99, 0402.99.01 e 0402.99.99.
- 8. Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nella voce tariffaria di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-WY" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.
- b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo (MT)
1 e ogni anno successivo	5 000

- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico).
- d) Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 6, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella voce tariffaria 04.04.
- 9. Burro, altre materie grasse del latte e paste da spalmare lattiere
- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-BT" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.

b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo (MT)
1	1 500
2	1 667
3	1 833
4	2 000
5	2 167
6	2 333
7 e ogni anno successivo	2 500

- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico).
- d) Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 4, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0405.10.01, 0405.10.99, 0405.20.01 e 0405.90.99.

- 10. Formaggio fresco, grattugiato o in polvere e formaggio fuso
- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-FC" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.
- b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo (MT)
1	2 500
2	3 125
3	3 750
4	4 375
5 e ogni anno successivo	5 000

- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico).
- d) Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 4, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0406.10.01, 0406.20.01, 0406.30.01 e 0406.30.99.

11. Altri formaggi

- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-OC" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.
- b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo (MT)
1	6 000
2	9 500
3	13 000
4	16 500
5 e ogni anno successivo	20 000

c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico).

- d) Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 4, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio "primo arrivato, primo servito".
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0406.90.04, 0406.90.05, 0406.90.06 e 0406.90.99.

12. Pesche fresche

a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nella linea tariffaria di cui alla lettera d) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-FP" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.

b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera d) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo (MT)
1	1 500
2	1 611
3	1 722
4	1 833
5	1 944
6	2 056
7	2 167
8	2 278
9	2 389
10 e ogni anno successivo	2 500

- c) Le merci originarie di cui alle linee tariffarie contrassegnate con la menzione "MX-R2"entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota preferenziale stabilita conformemente al punto 3, lettera j), della sezione B (Aliquota di base e categorie di soppressione progressiva) dell'allegato 2-A.
- d) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 0809.30.02.

13. Caffè

- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie elencate alla lettera d) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b) a condizione che esse rispettino le regole di origine specifiche di cui alla sezione C (Disposizioni speciali riguardanti le regole specifiche per prodotto) dell'allegato 3-A (Regole di origine specifiche per prodotto). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-CFB" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.
- b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera d) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo (MT)
1 e ogni anno successivo	1 600

c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera b) devono rispettare la regola di origine specifica di cui all'allegato 3-A (Regole di origine specifiche per prodotto) per poter beneficiare dell'aliquota preferenziale stabilita conformemente al punto 3, lettera k), della sezione B (Aliquota di base e categorie di soppressione progressiva) dell'allegato 2-A per le linee tariffarie 0901.21.01 e 0901.22.01 contrassegnate con la menzione "MX-R3" e conformemente al punto 3, lettera d), della sezione B (Aliquota di base e categorie di soppressione progressiva) dell'allegato 2-A per le linee tariffarie 0901.12.01, 0901.90.01 e 0901.90.99 contrassegnate con la menzione "7".

- d) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 0901.12.01, 0901.21.01, 0901.22.01, 0901.90.01 e 0901.90.99.
- 14. Preparazioni a base di prodotti lattiero-caseari aventi tenore, in peso, di materie solide del latte superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 50 %
- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-DP1" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.
- b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo (MT)
1 e ogni anno successivo	3 000

- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico).
- d) Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 6, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 1901.90.03.
- 15. Preparazioni a base di prodotti lattiero-caseari aventi tenore, in peso, di materie solide del latte superiore a 50 %
- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nella linea tariffaria di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-DP2" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.
- b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo (MT)
1 e ogni anno successivo	10 000

- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico).
- d) Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta per non più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. A decorrere dall'anno 6, il presente contingente tariffario è gestito secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 1901.90.05.
- 16. Estratti, essenze e concentrati di caffè e loro preparazioni
- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie elencate alla lettera d) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b) a condizione che esse rispettino le regole di origine specifiche di cui alla sezione C (Disposizioni speciali riguardanti le regole specifiche per prodotto) dell'allegato 3-A (Regole di origine specifiche per prodotto). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-CFS" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.
- b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera d) di cui è autorizzato l'ingresso all'aliquota preferenziale stabilita conformemente al punto 3, lettera d), della sezione B (Aliquota di base e categorie di soppressione progressiva) dell'allegato 2-A ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo (MT)
1 e ogni anno successivo	1 400

c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori a quelli indicati alla lettera b) devono rispettare la regola di origine specifica di cui all'allegato 3-A (Regole di origine specifiche per prodotto) per poter continuare a beneficiare dell'aliquota preferenziale stabilita conformemente al punto 3, lettera d), della sezione B (Aliquota di base e categorie di soppressione progressiva) dell'allegato 2-A.

d) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie: 2101.11.01, 2101.11.02, 2101.11.99, 2101.12.01 e 2101.30.01.

17. Gelati

- a) Il Messico autorizza l'importazione di merci originarie classificate nella linea tariffaria di cui alla lettera e) fino a concorrenza del quantitativo complessivo e all'aliquota preferenziale di cui alla lettera b). Il contingente tariffario istituito al presente punto è contrassegnato con la menzione "TRQ-IC" nella tabella di soppressione dei dazi del Messico di cui all'appendice 2-A-2.
- b) Il quantitativo complessivo di merci originarie elencate alla lettera e) di cui è autorizzato l'ingresso in Messico in esenzione da dazio ogni anno nell'ambito del presente contingente tariffario è il seguente:

Anno	Quantitativo complessivo (MT)
1 e ogni anno successivo	500

- c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera b) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2 (Tabella di soppressione dei dazi del Messico).
- d) Il Messico può assegnare questo contingente tariffario mediante vendita all'asta.
- e) Il presente contingente tariffario si applica alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 2105.00.01.

SEZIONE C

Fattori di conversione

- 1. Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della sezione B, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione seguenti:
- a) contingenti tariffari di cui ai punti 1 e 3 della sezione B:

Linea tariffaria	Descrizione (unicamente a scopo illustrativo)	Fattore di conversione (%)
0201.20.99	Altri pezzi non disossati.	100
0201.30.01	Disossate.	130
0202.20.99	Altri pezzi non disossati.	100
0202.30.01	Disossate.	130
0206.10.01	Della specie bovina, fresche o refrigerate.	100
0206.29.99	Altre.	100
0210.20.01	Carni della specie bovina:	
	Non disossate.	100
	Disossate.	135
0210.99.01	Budella o labbra di bovini, salate o sotto sale.	100

b) contingente tariffario di cui al punto 2 della sezione B:

Linea tariffaria	Descrizione (unicamente a scopo illustrativo)	Fattore di conversione (%)
ex 0203.29.99	Altre - Lombate e loro pezzi, con o senza osso.	100

c) contingente tariffario di cui al punto 4 della sezione B:

Linea tariffaria	Descrizione (unicamente a scopo illustrativo)	Fattore di conversione (%)
0207.13.03	Cosce, sovracosce o cosce e sovracosce attaccate.	100
0207.14.04	Cosce, sovracosce o cosce e sovracosce attaccate.	100

ELENCO DELLE MERCI ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE DI PRODOTTI RIFABBRICATI

Le merci classificate nelle seguenti voci o sottovoci del sistema armonizzato sono escluse dalla definizione di prodotti rifabbricati: 8413 60, 8413 70, da 8414 30 a 8414 60, 8415, 8418, 8419 11, 8419 19, 8421, 8422, 8443, 8450, 8451, 8452 10, 8471, 8481 80, 8481 90, 8483, 8501, 8502, 8504, da 8508 a 8510, da 8515 a 8519, 8521 10, 8521 90, 8522 10, 8522 90, da 8525 60 a 8525 80, 8527, 8528, 8535, 8536 10, 8536 20, 8539, 8544, da 8701 a 8706, 8708, 9018 19, 9019 20 e 9028 30.

ECCEZIONI DEL MESSICO IN MATERIA DI RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE

- 1. Il Messico può mantenere le misure specificate in appresso, a condizione che esse non concedano un trattamento più favorevole a un paese terzo, compresi i paesi terzi con i quali il Messico abbia concluso un accordo a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e dell'intesa sull'interpretazione dell'articolo XXIV del GATT 1994.
- 2. Si precisa che le disposizioni del presente allegato lasciano impregiudicati i diritti o gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo OMC per quanto riguarda le misure elencate in tale allegato¹.
- 3. La designazione delle merci che figura accanto al codice SA corrispondente è fornita a titolo puramente indicativo.

Le parti convengono che qualsiasi decisione adottata da un panel o dall'organo di appello dell'OMC in merito a una misura contemplata dal presente allegato dovrebbe rispecchiarsi in quest'ultimo.

- 4. L'articolo 2.9 (Restrizioni all'importazione e all'esportazione) non si applica:
- alle restrizioni a norma dell'articolo 76 della legge sul settore degli idrocarburi (Ley del Sector a) de Hidrocarburos) pubblicata nel Diario Oficial de la Federación (Gazzetta ufficiale del Messico) il 18 marzo 2025, dell'articolo 51 del regolamento delle attività di cui al terzo titolo della legge sugli idrocarburi (Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos) pubblicato nel Diario Oficial de la Federación il 31 ottobre 2014 e dell'accordo che stabilisce la classificazione e la codificazione degli idrocarburi e dei prodotti petroliferi soggetti a licenze di importazione e di esportazione da parte del ministero dell'Energia (Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrólíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía) pubblicato nel Diario Oficial de la Federación il 29 dicembre 2014, nonché di qualsiasi successiva modifica di tale normativa riguardante l'esportazione dal Messico delle merci di cui alle seguenti voci dell'elenco della legge messicana relativa all'imposta generale sulle importazioni ed esportazioni (Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación) pubblicata nel Diario Oficial de la Federación il 18 giugno 2007 e il 29 giugno 2012:

SA 2012	Designazione delle merci
2709.00.02	Pesanti.
2709.00.03	Medi.
2709.00.04	Leggeri.
2709.00.99	Altri oli greggi di petrolio.
2710.12.03	Benzina per aeromobili.
2710.12.08	Benzina avente numero di ottani inferiore a 87.
2710.12.09	Benzina avente numero di ottani uguale o superiore a 87 e inferiore a 92.

SA 2012	Designazione delle merci
2710.12.10	Benzina avente numero di ottani uguale o superiore a 92 e inferiore a 95.
2710.12.91	Altre benzine.
2710.19.05	Oli combustibili.
2710.19.08	Carboturbi (cherosene, olio lampante) e loro miscele.
2710.19.09	Gasolio e sue miscele, con un tenore di zolfo inferiore o uguale a 15 ppm.
2710.19.10	Gasolio e sue miscele, con un tenore di zolfo superiore a 15 ppm e inferiore o uguale a 500 ppm.
2710.19.91	Altro gasolio e sue miscele.
2711.11.01	Gas naturale (liquefatto).
2711.19.01	Butano e propano, mescolati, liquefatti.
2711.21.01	Gas naturale (allo stato gassoso).

- b) divieti o restrizioni all'importazione in Messico di pneumatici usati, indumenti usati, veicoli usati e telai usati muniti di motori di veicoli di cui al punto 1(I) e al punto 5 dell'allegato 2.2.1 della risoluzione con la quale il ministero dell'Economia stabilisce le regole e i criteri generali in materia di commercio internazionale (Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior) pubblicata nel Diario Oficial de la Federación il 31 dicembre 2012 e
- c) restrizioni all'importazione e all'esportazione di diamanti grezzi (codici SA 7102.10, 7102.21 e 7102.31) a norma del sistema di certificazione del processo di Kimberley istituito dalla dichiarazione di Interlaken adottata il 5 novembre 2002 a Interlaken nell'ambito della riunione ministeriale del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1. Le parti cooperano per contrastare le operazioni contrarie alla legislazione doganale relativamente al trattamento tariffario preferenziale concesso a norma del capo 2 (Scambi di merci) conformemente al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) e all'allegato sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale di cui all'articolo 4.11 (Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca), paragrafo 3.
- 2. Le definizioni dell'allegato sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale si applicano al presente allegato.
- 3. La procedura di cui ai punti da 4 a 8 si applica qualora una parte constati, sulla base di informazioni oggettive e verificabili, compresi i risultati delle verifiche dell'origine o delle richieste di assistenza e, se necessario, delle visite di controllo:
- a) che sono state commesse ripetutamente violazioni della legislazione doganale relativamente al trattamento tariffario preferenziale concesso a norma del capo 2 (Scambi di merci) o
- b) che, nel caso di operazioni contrarie alla legislazione doganale, l'altra parte rifiuta ripetutamente od omette in altro modo di adempiere gli obblighi di cui al punto 1.

- 4. La parte che ha effettuato la constatazione di cui al punto 3 solleva la questione presso il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti.
- 5. Se le parti non concordano una soluzione accettabile entro tre mesi dalla data in cui è stata sollevata la questione conformemente al punto 4, la parte che ha effettuato la constatazione può darne notifica al comitato misto e avviare consultazioni sulla base di tutte le informazioni pertinenti al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti.
- 6. Se le parti non concordano una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica di cui al punto 5, il comitato misto può decidere di revocare temporaneamente il trattamento tariffario preferenziale delle merci in questione.
- 7. Se la revoca temporanea del trattamento tariffario preferenziale decisa dal comitato misto si dimostra efficace nel prevenire le operazioni contrarie alla legislazione doganale di cui al punto 1, la parte che ha effettuato la constatazione revoca le misure che aveva adottato per garantire il rispetto della propria legislazione doganale.

- 8. La revoca temporanea si applica per il periodo necessario a contrastare le operazioni contrarie alla normativa doganale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione iniziale persistano dopo la scadenza del periodo di sei mesi, il comitato misto può decidere di rinnovare la revoca. La sospensione temporanea è revocata entro due anni dalla sospensione iniziale, a meno che il comitato misto non decida che le condizioni che hanno dato luogo a quest'ultima persistono.
- 9. Ciascuna parte pubblica la decisione del comitato misto relativa alla revoca temporanea ai sensi del presente allegato, nonché qualsiasi altro avviso o qualsiasi altra notifica agli operatori commerciali, conformemente alle proprie procedure interne.

MISURE PERTINENTI RIGUARDANTI I PRODOTTI VITIVINICOLI E LE BEVANDE SPIRITOSE

PARTE A

PRATICHE ENOLOGICHE E RESTRIZIONI E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI DEL MESSICO

Le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le definizioni dei prodotti e le pratiche enologiche e le restrizioni di cui all'articolo 2.22 (Pratiche enologiche), paragrafo 1, lettere a) e b), sono le seguenti:

- a) disposizioni legislative e regolamentari:
 - i) Ley General de Salud (legge generale sulla salute), pubblicata nella Gazzetta ufficiale
 il 7 febbraio 1984, e relativo regolamento;
 - ii) Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios (regolamento sul controllo sanitario dei prodotti e dei servizi) pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 9 agosto 1999 e
 - iii) Ley Federal sobre Metrología y Normalización (legge federale su metrologia e normalizzazione), pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 1º luglio 1992, e relativo regolamento;

- b) Normas Oficiales Mexicanas (norme ufficiali messicane, in appresso "NOM"):
 - i) NOM-142-SSA1/SCFI-2014 Bebidas alcohólicas Especificaciones sanitarias –
 Etiquetado sanitario y comercial (Bevande alcoliche Specifiche sanitarie –
 Etichettatura sanitaria e commerciale) e
 - NOM-199-SCFI-2017 Bebidas alcohólicas Denominación, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba (Bevande alcoliche – Denominazione, specifiche fisico-chimiche, informazioni commerciali e metodi di prova) e
- c) Normas Mexicanas (norme messicane):
 - i) NMX-V-012-NORMEX-2005 Bebidas alcohólicas Vino Especificaciones (Bevande alcoliche Vino Specifiche);
 - ii) NMX-V-030-NORMEX-2016 Bebidas alcohólicas Vino generoso Denominación, etiquetado y especificaciones (Bevande alcoliche – "Vino generoso" – Denominazione, etichettatura e specifiche);
 - iii) NMX-V-047-NORMEX-2009 Bebidas alcohólicas Vino espumoso y vino gasificado Denominación, etiquetado y especificaciones (Bevande alcoliche Vino spumante e vino gassificato Denominazione, etichettatura e specifiche);

- iv) NMX-V-005-NORMEX-2013 Bebidas alcohólicas Determinación de aldehídos, ésteres, metanol y alcoholes superiores – Métodos de ensayo (prueba) (Bevande alcoliche – Determinazione di aldeidi, esteri, metanolo e alcoli superiori – Metodi di prova (test));
- v) NMX-V-006-NORMEX-2013 Bebidas alcohólicas Determinación de azúcares –
 Azúcares reductores directos y totales Métodos de ensayo (prueba) (Bevande alcoliche Determinazione degli zuccheri Zuccheri riduttori diretti e totali Metodi di prova (test));
- vi) NMX-V-013-NORMEX-2013 Bebidas alcohólicas Determinación del contenido alcohólico (por ciento de alcohol en volumen a 20 °C (% Alc. Vol.) Métodos de ensayo (prueba) (Bevande alcoliche Determinazione del titolo alcolometrico (percentuale di alcol in volume a 20 °C (% Alc. Vol.) Metodi di prova (test));
- vii) NMX-V-015-NORMEX-2014 Bebidas alcohólicas Determinación de acidez total, acidez fija y acidez volátil Métodos de ensayo (prueba) (Bevande alcoliche Determinazione dell'acidità totale, dell'acidità fissa e dell'acidità volatile Metodi di prova (test));
- viii) NMX-V-017-NORMEX-2014 Bebidas alcohólicas Determinación de extracto seco y cenizas Método de ensayo (prueba) (Bevande alcoliche Determinazione dell'estratto secco e delle ceneri Metodo di prova (test));

- ix) NMX-V-025-NORMEX-2010 Bebidas alcohólicas Determinación de adición de alcoholes o azúcares provenientes de caña, sorgo o maíz a bebidas alcohólicas provenientes de uva, manzana o pera mediante la Relación Isotópica de Carbono 13 (δ13CVPDB), Determinación del origen de CO₂ en bebidas alcohólicas gaseosas mediante la Relación Isotópica de Carbono 13 (δ13CVPDB), Determinación de adición de agua en los vinos mediante la Relación Isotópica del Oxigeno 18 (D18ovsmow), por espectrometría de masas de isotopos estables Métodos de ensayo (prueba) (Bevande alcoliche Determinazione dell'aggiunta di alcoli o zuccheri di canna, sorgo o mais a bevande alcoliche provenienti da uve, mele o pere mediante rapporto isotopico del carbonio 13 (δ13CVPDB), determinazione dell'origine del CO₂ nelle bevande alcoliche gasate mediante rapporto isotopico del carbonio 13 (δ13CVPDB), determinazione dell'aggiunta di acqua nei vini mediante rapporto isotopico dell'ossigeno 18 (D18ovsmow), mediante spettrometria di massa degli isotopi stabili Metodi di prova (test));
- x) NMX-V-027-NORMEX-2014 Bebidas alcohólicas Determinación de anhídrido sulfuroso, dióxido de azufre (SO₂) libre y total Métodos de ensayo (prueba) (Bevande alcoliche Determinazione dell'anidride solforosa, diossido di zolfo (SO₂) libero e totale Metodi di prova (test));
- xi) NMX-V-048-NORMEX-2009 Bebidas Alcohólicas Determinación de dióxido de carbono (CO₂) en bebidas alcohólicas Métodos de ensayo (prueba) (Bevande alcoliche Determinazione del diossido di carbonio (CO₂) nelle bevande alcoliche Metodi di prova (test)) e

xii) NMX-V-050-NORMEX-2010 Bebidas alcohólicas – Determinación de metales como cobre (Cu), plomo (Pb), arsénico (As), zinc (Zn), hierro (Fe), calcio (Ca), mercurio (Hg), cadmio (Cd), por absorción atómica – Métodos de ensayo (prueba) (Bevande alcoliche – Determinazione di metalli come rame (Cu), piombo (Pb), arsenico (As), zinco (Zn), ferro (Fe), calcio (Ca), mercurio (Hg), cadmio (Cd) mediante assorbimento atomico – Metodi di prova (test)).

PARTE B

PRATICHE ENOLOGICHE E RESTRIZIONI, ETICHETTATURA E DEFINIZIONI DEI PRODOTTI DELL'UNIONE EUROPEA

- 1. Le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le definizioni dei prodotti e l'etichettatura di cui all'articolo 2.22 (Pratiche enologiche), paragrafo 2, lettere a) e b), sono le seguenti:
- a) regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio¹, in particolare le norme di produzione nel settore vitivinicolo, conformemente agli articoli 75, 78, 81 e 91 e all'allegato VII, parte II, di tale regolamento, a condizione che riguardino prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione B.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

- b) regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni², in particolare l'articolo 2 e gli allegati I e III di tale regolamento, e
- c) regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione³, in particolare gli articoli 47, 52, 53 e 54 e gli allegati III, IV e V.
- 2. Disposizioni legislative e regolamentari relative alle pratiche enologiche e alle restrizioni:
- a) regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio⁴, in particolare le norme di produzione nel settore vitivinicolo, conformemente agli articoli 75, 80, 83 e 91 e all'allegato VIII di tale regolamento, e

² GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

³ GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

⁴ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

b) regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni⁵.

PARTE C

ETICHETTATURA DEI VINI

1. Gli elenchi di cui ai punti 2 e 3 definiscono, per i vini fermi e i vini spumanti, le menzioni da utilizzare a norma dell'articolo 2.23 (Etichettatura dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose), paragrafo 8, in relazione ai limiti di zuccheri residui.

2. Termini per i vini fermi:

Termini	Limite di zuccheri residui per i vini fermi	
Secco	< 4 g/l, o < 9 g/l se l'acidità totale espressa in grammi di acido tartarico per litro è inferiore di < 2 g al contenuto di zuccheri residui	
Abboccato	tra 4 e 12 g/l	
Amabile	tra 12 e 45 g/l	
Dolce	> 45 g/l	

⁵ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

3. Termini per i vini spumanti:

Termini	Limite di zuccheri residui per i vini spumanti
Brut nature	<3 g/l
Extra brut	tra 0 e 6 g/l
Brut	tra 0 e 15 g/l
Extra dry	tra 12 e 20 g/l
Secco	tra 17 e 35 g/l
Abboccato	tra 35 e 50 g/l
Dolce	> 50 g/l

PARTE D

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE

- 1. A norma dell'articolo 2.24 (Certificazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose), paragrafo 1, le parti autorizzano l'importazione di prodotti vitivinicoli nei rispettivi territori conformemente alle norme della presente parte in materia di certificati di importazione e bollettini di analisi.
- 2. Il rispetto delle prescrizioni per l'importazione di vini nel territorio di una parte è dimostrato presentando alle autorità competenti della parte importatrice i documenti seguenti:
- a) un certificato rilasciato da un'autorità competente del paese di origine e

b)		se il vino è destinato al consumo umano diretto, un bollettino di analisi redatto da un laboratorio ufficialmente riconosciuto dal paese di origine. Il bollettino di analisi deve recare		
	le indicazioni seguenti:			
	i)	titolo alcolometrico volumico totale;		
	ii)	titolo alcolometrico volumico effettivo;		
	iii)	estratto secco totale;		
	iv)	acidità totale, espressa in acido tartarico;		
	v)	acidità volatile, espressa in acido acetico;		
	vi)	acido citrico e		
	vii)	anidride solforosa totale.		

PRODOTTI FARMACEUTICI

- 1. Ciascuna parte rispetta gli obblighi stabiliti nell'accordo TBT per quanto riguarda un'autorizzazione all'immissione in commercio, una procedura di notifica o altri obblighi normativi che una parte elabora, adotta o applica ai prodotti farmaceutici e che non rientrano nella definizione di "regolamento tecnico" o di "procedura di valutazione della conformità".
- 2. Ciascuna parte si avvale di norme, prassi e orientamenti internazionali relativi ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), dal Consiglio internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH) nonché dalla convenzione per le ispezioni farmaceutiche e dal programma di cooperazione nelle ispezioni farmaceutiche (PIC/S) come base per i propri regolamenti tecnici, tranne nei casi debitamente giustificati in cui, sulla scorta di informazioni tecniche e scientifiche, tali norme, prassi od orientamenti internazionali risultino inefficaci o inadatti per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti.

3. Le parti riconoscono che la loro piena partecipazione agli organismi competenti di cui al punto 2 agevola la cooperazione normativa tra di esse. Esse si adoperano per pervenire in futuro a una decisione relativa alla conclusione di un accordo di riconoscimento reciproco (ARR) sulle buone pratiche di fabbricazione. In tale contesto, le parti riconoscono l'importanza di dimostrare buoni risultati in termini di attuazione delle norme internazionali e di instaurare un clima di fiducia reciproca. Il comitato per gli scambi di merci si riunisce ogni due anni per sorvegliare i progressi compiuti. Nel corso di tali riunioni le parti discutono l'evoluzione dei rispettivi quadri normativi e le modalità da seguire per tutelare lo scambio di informazioni. Le parti instaurano altresì un dialogo sulle procedure di ispezione e valutano i risparmi che un ARR comporterebbe.

VEICOLI A MOTORE, LORO ACCESSORI E PARTI

- 1. Il presente allegato si applica alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità adottati o mantenuti in vigore da una parte a livello di amministrazione centrale e riguardanti la sicurezza e le emissioni dei veicoli a motore nuovi o delle attrezzature dei veicoli a motore nuovi quali definiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
- 2. Le parti si adoperano per eliminare gli ostacoli inutili agli scambi e per rafforzare la cooperazione normativa, conformemente al capo 9 (Ostacoli tecnici agli scambi), riconoscendo nel contempo il diritto di ciascuna di esse di determinare il livello auspicato di tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dei consumatori.

Accesso al mercato

3. Ciascuna parte accetta sul proprio mercato i veicoli a motore nuovi o le attrezzature dei veicoli a motore nuovi quali definiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, purché il costruttore abbia certificato, conformemente alle procedure applicabili della parte importatrice, che il veicolo o le attrezzature sono conformi alle norme di sicurezza e ai regolamenti tecnici applicabili nella parte importatrice¹.

Si precisa che nessuna disposizione del presente punto può interpretarsi come divieto a una parte di consentire anche l'accettazione sul proprio mercato di veicoli a motore nuovi o di attrezzature di veicoli a motore nuovi certificati conformemente alle norme di sicurezza e alle norme sulle emissioni di un paese terzo o di esigere la certificazione della conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e di emissioni dei veicoli a motore che una parte mantiene in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

- 4. Le parti riconoscono che il Messico ha integrato nei propri regolamenti tecnici NOM-194-SCFI e NOM-042- SEMARNAT i regolamenti tecnici dell'Unione europea e della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), compresi i relativi verbali di prova e certificati di omologazione, il cui elenco figura nell'appendice 2-G-1 (Elenco dei certificati e dei verbali di prova accettati dal Messico).
- 5. Il Messico conserva il diritto di modificare i propri regolamenti tecnici NOM-194-SCFI e NOM-042- SEMARNAT, anche mediante l'integrazione dei regolamenti tecnici dell'Unione europea o dell'UNECE. Durante l'elaborazione di tali modifiche, il Messico ne informa l'Unione europea e, su richiesta, illustra la motivazione alla base delle medesime. Il Messico continua a riconoscere i regolamenti tecnici elencati nell'appendice 2-G-1 (Elenco dei certificati e dei verbali di prova accettati dal Messico), nonché i relativi aggiornamenti, a meno che tale riconoscimento non comporti un livello di sicurezza o di protezione ambientale inferiore a quello delle modifiche introdotte, comprometta eventuali impegni assunti nell'ambito dell'USMCA oppure sia contrario ai legittimi obiettivi politici del Messico.
- 6. Ogniqualvolta il Messico rivede i propri regolamenti tecnici riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e delle loro attrezzature, le parti si adoperano per consultarsi, conformemente alle disposizioni pertinenti del capo 9 (Ostacoli tecnici agli scambi), al fine di stabilire se i regolamenti tecnici elencati nell'appendice 2-G-2 (Elenco dei certificati o dei verbali di prova supplementari) possano essere inclusi nell'appendice 2-G-1 (Elenco dei certificati e dei verbali di prova accettati dal Messico).

- 7. Ciascuna parte si adopera per consentire l'importazione e l'immissione sul proprio mercato di prodotti dotati di una nuova tecnologia o di una nuova caratteristica che la parte importatrice non ha ancora disciplinato, a meno che non nutra ragionevoli dubbi in merito alla sicurezza del prodotto fondati su informazioni scientifiche o tecniche che dimostrino che tale nuova tecnologia o caratteristica comporta un rischio per la salute umana, la sicurezza o l'ambiente. La parte che rifiuta l'importazione e l'immissione sul proprio mercato notifica quanto prima tale decisione all'altra parte.
- 8. Una parte non annulla né compromette i vantaggi di cui beneficia l'altra parte in virtù del presente allegato mediante misure normative specifiche per i prodotti contemplati. Tale obbligo non pregiudica il diritto di una parte di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

Cooperazione congiunta

- 9. Le parti cooperano e si scambiano informazioni su qualsiasi questione pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di comitato per gli scambi di merci.
- 10. Al fine di promuovere la convergenza normativa le parti si scambiano, nella misura del possibile, informazioni sui rispettivi regolamenti tecnici relativi alla sicurezza dei veicoli a motore e alla tutela dell'ambiente.
- 11. Le appendici 2-G-1 (Elenco dei certificati e dei verbali di prova accettati dal Messico) e 2-G-2 (Elenco dei certificati o dei verbali di prova supplementari) sono parte integrante del presente allegato.

ELENCO DEI CERTIFICATI E DEI VERBALI DI PROVA ACCETTATI DAL MESSICO

Elenco dei regolamenti tecnici dell'Unione europea e dell'UNECE di cui al punto 3 dell'allegato 2-G integrati nei regolamenti tecnici NOM-194-SCFI e NOM-042- SEMARNAT del Messico:

Prescrizione	Direttive o regolamenti ²	Regolamenti UNECE
Poggiatesta	78/932/CEE o 74/408/CEE	R25 o R17 UNECE
Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta	76/115/CEE o 77/541/CEE	R14 o R16 UNECE supplemento10
Comandi manuali, spie e indicatori	78/316/CEE	R121 UNECE
Retrovisori	71/127/CEE	R46 UNECE
Resistenza dei sedili	78/932/CEE o 74/408/CEE	R17 UNECE (R25 solo per i poggiatesta, R17 per l'intero sedile)
Pneumatici	Regolamento (UE) n. 458/2011	R30 UNECE (veicoli a motore e loro rimorchi) o R54 (veicoli commerciali e relativi rimorchi)

⁻

I riferimenti a direttive o regolamenti abrogati si intendono fatti alle direttive o ai regolamenti che sono loro succeduti, purché l'ambito di applicazione e la sostanza dei primi e di questi ultimi siano equivalenti. Fanno eccezione i regolamenti sulle emissioni, riguardo ai quali il Messico accetta unicamente i regolamenti indicati nel presente elenco.

Prescrizione	Direttive o regolamenti ²	Regolamenti UNECE
Fari	76/761/CEE, 76/756/CEE o 76/758/CEE	R48 UNECE Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (M, N e O) o R112 Fari asimmetrici (lampade a filamento)
Spie luminose, luci di stazionamento	76/756/CEE o 77/540/CEE	R48 o R06 o R77 UNECE
Luci di arresto	76/758/CEE o 76/756/CEE	R48 o R07 UNECE
Dispositivo di illuminazione della targa posteriore	76/756/CEE o 76/760/CEE	R04 o R48 UNECE
Luci di ingombro posteriori, di posizione anteriori/posteriori, laterali, di arresto (M, N e O)	76/756/CEE o 76/758/CEE	R48 o R07 UNECE
Proiettori di retromarcia	77/539/CEE o 76/756/CEE	R48 o R23 UNECE
Indicatori di direzione	76/758/CEE, 76/759/CEE o 76/756/CEE	R48 o RO6 UNECE
Catadiottri	76/756/CEE o 76/757/CEE	R48 o R03 UNECE
Dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza Impianti di riscaldamento	78/317/CEE o 672/2010/CEE	R122 UNECE
Tergicristalli e lavacristalli	78/318/CEE o 94/68/CEE o regolamento (UE) n.1008/2010	
Sistemi di frenatura (di servizio e di stazionamento)	71/320/CEE	R13 UNECE (frenatura, categorie M, N e O) o R13H (frenatura, autovetture)
Vetri di sicurezza	92/22/CEE	R43 UNECE
Tachimetro	75/443/CEE	R39 UNECE

Prescrizione	Direttive o regolamenti ²	Regolamenti UNECE
Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale	96/79/CEE	R94 UNECE
Protezione degli occupanti in caso di urto laterale	96/27/CEE	R95 UNECE
ABS e dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS)	Regolamento (UE) n. 347/2012 o regolamento (UE) 2015/562	R13 o R13H o R131 UNECE
Segnale di allacciamento della cintura	76/115/CEE o 77/541/CEE	R16 UNECE
Emissioni dei motori ad accensione spontanea e dei motori ad accensione comandata di veicoli a GPL e a GNC	2002/80/CE (Euro IV, veicoli leggeri)	R49 UNECE

ELENCO DEI CERTIFICATI O DEI VERBALI DI PROVA SUPPLEMENTARI

Conformemente al punto 6 del presente allegato, le parti esaminano la possibilità di aggiungere all'appendice 2-G-1 (Elenco dei certificati e dei verbali di prova accettati dal Messico) i certificati e i verbali di prova previsti dalle direttive o dai regolamenti dell'Unione europea o dai regolamenti dell'UNECE in relazione alle prescrizioni tecniche specificate negli elenchi per le diverse categorie di veicoli seguenti:

a) categorie di veicoli M e N: autovetture, furgoni, autobus, autocarri e loro attrezzature

Prescrizione	Direttive o regolamenti UE	Regolamenti UNECE
Veicolo completo	Direttiva 2007/46/CE	Reg 0 (IWVTA) UNECE
Sicurezza dei veicoli elettrici a batteria		R100 UNECE

b) categoria di veicoli L: motocicli, ciclomotori, quadricicli e loro attrezzature

Prescrizione	Direttive o regolamenti UE	Regolamenti UNECE
Veicolo completo	Regolamento (UE) n. 168/2013	
Rumore	\ /	R41 (emissioni sonore) e R09 (tricicli) UNECE

c) categorie di veicoli T e C: trattori agricoli e loro attrezzature

Prescrizione	Direttive o regolamenti UE	Regolamenti UNECE
Veicolo completo	Regolamento (UE) n. 167/2013	
Emissioni dei motori diesel (trattori agricoli)	Direttiva 2000/25/CE	R96 UNECE
Sistemi di frenatura	Regolamento (UE) 2015/68 e regolamento (UE) n. 167/2013	

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

SEZIONE A

NOTE INTRODUTTIVE

Nota 1

Principi generali

- 1.1 La presente sezione fissa le regole per l'applicazione delle condizioni di cui alle sezioni B e C del presente allegato conformemente all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali), paragrafo 1, lettera c).
- 1.2 Ai fini del presente allegato, le prescrizioni che un prodotto deve rispettare per essere considerato originario conformemente all'articolo 3.2 (Prescrizioni generali), paragrafo 1, lettera c) riguardano una modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore o peso massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato.
- 1.3 Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso di qualsiasi imballaggio.

Struttura dell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto

- 2.1 All'occorrenza, le note sulle sezioni, sui capitoli, sulle voci o sulle sottovoci sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capitolo, alla voce o alla sottovoce pertinente.
- 2.2 Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla seconda colonna dell'elenco della sezione B si applica al prodotto corrispondente indicato nella prima colonna di tale elenco.
- 2.3 Se un prodotto è soggetto a regole di origine alternative specifiche per prodotto, il prodotto è considerato originario di una parte se soddisfa una delle alternative.
- 2.4 Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include diverse prescrizioni, detto prodotto è considerato originario di una parte solo se soddisfa tutte le prescrizioni.
- 2.5 Qualora una regola di origine specifica per prodotto escluda espressamente determinati materiali del sistema armonizzato, i materiali esclusi devono essere obbligatoriamente originari di una parte.

Esempio: quando la regola di origine per la voce 3505 prevede "CTH, eccetto la voce 1108", i materiali classificati nella voce 1108 (amidi e fecole, inulina) devono essere originari.

Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto

- 3.1 L'articolo 3.2 (Prescrizioni generali), paragrafo 2, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario e che sono utilizzati nella produzione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte in cui sono utilizzati tali prodotti.
- 3.2 Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un determinato materiale non originario non deve essere impiegato, o che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non deve superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel sistema armonizzato.

Esempio: quando la regola per il capitolo 19 prevede che "il peso totale dei materiali non originari delle voci 1006, 1101, 1102 o da 1104 a 1108 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale", l'impiego di cereali non originari del capitolo 10 diversi dal riso della voce 1006 non è limitato.

3.3 Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, ciò non vieta l'utilizzo di altri materiali che non sono in grado di soddisfare tale regola a causa della loro natura intrinseca.

Definizioni

- 4.1 Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
- a) "CC": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, escluso quello del prodotto, oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualsiasi altro capitolo, cosicché per tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 2 cifre del sistema armonizzato (cambiamento di capitolo);
- b) "CTH": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto, oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualsiasi altra voce, cosicché per tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto è modificata la classificazione tariffaria al livello a 4 cifre del sistema armonizzato (cambiamento di voce);
- c) "CTSH": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto, oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualsiasi altra sottovoce, cosicché per tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto è modificata la classificazione tariffaria al livello a 6 cifre del sistema armonizzato (cambiamento di sottovoce);
- d) "valore in dogana": il valore di una merce determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;

- e) "prezzo EXW" o "prezzo franco fabbrica": il prezzo pagato per il prodotto franco fabbrica al fabbricante della parte in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, comprensivo in ogni caso del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi connessi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne restituite o rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto, anche qualora il prezzo non sia noto, sia incerto o non rispecchi tutti i costi connessi alla fabbricazione del prodotto;
 - se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata subappaltata a un fabbricante di una parte, il termine "fabbricante" può riferirsi all'impresa appaltante;
- f) "MaxNOM": il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale e calcolato secondo la formula seguente:

$$MaxNOM(\%) = \frac{VNM}{EXW} \times 100$$

- g) "NOM": la produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce e
- h) "VNM": il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto che ne costituisce il valore in dogana al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore della merce oppure, se il valore non è noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali non originari nell'Unione europea o in Messico.

Fibre, stampa, materie tessili di base e tolleranze

- 5.1 Nel presente allegato, l'espressione "fibre naturali" designa le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, l'espressione comprende inoltre le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2 Le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3 Nell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 5.4 Nell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto, l'espressione "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" designa i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
- 5.5 Il termine "stampa" designa una tecnica mediante la quale viene conferita a un substrato tessile, in modo permanente, una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia o la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.

- 5.6 Il termine "stampa (operazione indipendente)" designa la stampa combinata con almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 5.7 Se per un dato prodotto dell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto si fa riferimento alla nota 5, le condizioni indicate nella seconda colonna di tale elenco non si applicano ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella fabbricazione di detto prodotto che, complessivamente, non superino l'8 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati. Possono applicarsi altresì le note 5.9 o 5.10.
- 5.8 La tolleranza di cui alla nota 5.7 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più dei seguenti materiali tessili di base:
- a) seta;
- b) lana;
- c) peli grossolani di animali;
- d) peli fini;

e)	crini;
f)	cotone;
g)	carta e materiali per la fabbricazione della carta;
h)	lino;
i)	canapa;
j)	iuta e altre fibre tessili liberiane;
k)	sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
1)	cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
m)	filamenti sintetici;
n)	filamenti artificiali;
o)	filamenti conduttori elettrici;
p)	fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

q)	fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
r)	fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
s)	fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
t)	fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
u)	fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
v)	fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene,
w)	fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
x)	altre fibre sintetiche in fiocco;
y)	fibre artificiali in fiocco di viscosa;
z)	altre fibre artificiali in fiocco;
aa)	filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

- ab) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- ac) prodotti classificati nella voce 5605 (Filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 millimetri, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica, e
- ad) altri prodotti classificati nella voce 5605.

Esempio: un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La percentuale massima utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano la regola di origine (che richiede una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto all'8 %, in peso, del filato.

Esempio: un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano la regola di origine (che richiede una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano la regola di origine (che richiede una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) oppure una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi l'8 % del peso del tessuto.

Esempio: una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio: ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, detta superficie tessile sarebbe un prodotto misto poiché i due materiali tessili di base sono diversi.

- 5.9 Qualora per un dato prodotto si faccia riferimento alla nota 5, le condizioni indicate nella seconda colonna dell'elenco della sezione B non si applicano ai filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, se il filato non originario non supera l'8 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.
- 5.10 Qualora per un dato prodotto si faccia riferimento alla nota 5, le condizioni indicate nella seconda colonna dell'elenco della sezione B non si applicano al nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 millimetri, inserita mediante incollatura con adesivo tra due pellicole di plastica, se il nastro non originario non supera il 30 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

- 6.1 Qualora si faccia riferimento alla nota 6 nell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto della sezione B, possono essere utilizzati materiali tessili, ad eccezione di fodere o controfodere, che non soddisfano le prescrizioni di cui alla seconda colonna per il prodotto tessile finito in questione, purché tali materiali siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere liberamente utilizzati nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio: se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Prodotti agricoli

7.1 I prodotti agricoli classificati nella sezione II del sistema armonizzato e nella voce 2401, coltivati o raccolti nel territorio di una delle parti, sono considerati originari del territorio della parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.

Nota 8

Definizione dei tipi di trattamento

8.1 Per "reazione chimica" si intende un processo, compreso un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

Ai fini della presente definizione, non sono considerate reazioni chimiche:

- a) la dissoluzione in acqua o in altri solventi;
- b) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente, o
- c) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.

- 8.2 Per "miscelatura e mescolatura" si intende la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella fabbricazione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime.
- 8.3 Per "depurazione" si intende un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità o nella riduzione o eliminazione di impurità in modo da ottenere un bene adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
- a) sostanze farmaceutiche, mediche, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
- b) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
- c) elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
- d) usi ottici specializzati;
- e) uso biotecnico, per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore;
- f) vettori usati in processi di separazione o
- g) usi di tipo nucleare.

- 8.4 Per "modifica della dimensione delle particelle" si intende la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle dei materiali utilizzati.
- 8.5 Per "produzione di materiali standard" (comprese le soluzioni standard) si intende la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore.
- 8.6 Per "separazione di isomeri" si intende l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri.
- 8.7 Per "procedimenti biotecnologici" si intende:
- a) la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione o la modifica genetica di:
 - i) microrganismi quali batteri e virus (compresi i batteriofagi) o
 - ii) cellule umane, animali o vegetali e
- b) la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari (geni isolati, frammenti di geni e plasmidi) o la fermentazione.

SEZIONE B

ELENCO DELLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE I	ANIMALI VIVI; PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Capitolo 1	Animali vivi
0101 – 0106	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti.
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
0201 – 0210	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
0301 – 0308	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0401 – 0410	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
0501 – 0511	CC.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE II	PRODOTTI VEGETALI
Capitolo 6	Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale
0601 – 0604	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci
0701 – 0714	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 8	Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni
0801 – 0814	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie
0901	CTH ¹ .
0902 – 0903	NOM.
0904 11 – 0904 12	NOM.

-

¹ Cfr. sezione C.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
0904 21 – 0904 22	CTH, esclusa la sottovoce 0709 60.
0905	СТН.
0906 – 0909	NOM.
0910 11 – 0910 30	NOM.
0910 91	Produzione in cui tutti i materiali delle sottovoci 0709 60, 0904 21 o 0904 22 utilizzati sono interamente ottenuti.
0910 99	NOM.
Capitolo 10	Cereali
1001 – 1008	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
1101 – 1109	Produzione in cui tutti i materiali delle voci 0701, 0713, 0714, della sottovoce 0710 10, le patate delle sottovoci 0711 90 o 0712 90, i materiali dei capitoli da 10 a 11 o delle voci da 2302 a 2303 utilizzati sono interamente ottenuti.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
1201 – 1214	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 13	Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali
1301	СТН.
1302 11 – 1302 19	СТН.
1302 20	CTSH, tuttavia possono essere utilizzate sostanze pectiche non originarie.
1302 31	СТН.
1302 32	CTSH, tuttavia possono essere utilizzate sostanze pectiche non originarie.
1302 39	СТН.
Capitolo 14	Materie da intreccio di origine vegetale; prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
1401 – 1404	CTSH.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE III	GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
1501 – 1504	СТН.
1505	CTSH.
1506 – 1507	СТН.
1508	CTSH.
1509 – 1510	Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti.
1511	СТН.
1512 11 – 1512 19	СТН.
1512 21 – 1512 29	CTSH.
1513 – 1520	СТН.
1521 – 1522	CTSH.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE IV	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1601 – 1605	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 o 16 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
1701	СТН.
1702	CTH, a condizione che:
	 il peso totale dei materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto e
	 il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1703 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto.
1703	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto.
1704	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni
1801 – 1805	СТН.
1806 10	
- Cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti avente tenore, in peso secco, di zucchero uguale o superiore a 90 %	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto.
– Altri	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
1806 20 – 1806 90	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
1901 – 1905	CTH, a condizione che:
	 il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 2, 3 o 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto;
	 il peso totale dei materiali non originari delle voci 1006, 1101, 1102 o da 1104 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto;
	 il peso dei materiali non originari della voce 1103 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto;
	 il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto e
	 il peso dei materiali non originari del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
2001 – 2005	Produzione in cui tutti gli ortaggi utilizzati sono interamente ottenuti.
2006 – 2007	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
2008	
- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Produzione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 o da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	СТН.
 Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate 	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
– Altre	Produzione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
2009 11 – 2009 39	Produzione in cui tutti gli agrumi utilizzati sono interamente ottenuti, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
2009 41 – 2009 90	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse
2101 ²	CTH, a condizione che almeno il 50 % in peso del caffè utilizzato sia già originario.
2102	СТН.
2103 10 – 2103 20	СТН.
2103 30	NOM.
2103 90	CTSH.
2104	CTH.
	I

² Cfr. sezione C.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
2105	CTH, a condizione che:
	 il peso dei materiali non originari del capitolo 4 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto e
	 il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
2106 10	CTH, a condizione che:
	 il peso dei materiali non originari del capitolo 4 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto e
	 il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
2106 90	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti
2201	СТН.
2202	CTH, a condizione che:
	 il peso dei materiali non originari del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto;
	 il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto e
	tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) utilizzati siano interamente ottenuti.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
2203	СТН.
2204 – 2206	CTH, eccetto per le voci 2207 o 2208, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61 o 2009 69 utilizzati siano interamente ottenuti.
2207	CTH, eccetto per le voci 2207 o 2208, a condizione che tutti i materiali della sottovoce 0806 10, della voce 1005 e delle sottovoci 2009 61 o 2009 69 utilizzati siano interamente ottenuti.
2208 – 2209	CTH, eccetto per le voci 2207 o 2208, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61 o 2009 69 utilizzati siano interamente ottenuti.
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
2301	СТН.
2302	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
2303 10	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
2303 20 – 2303 30	CTH.

Classificazione del	Dagala di arigina anasifica nar prodetta
sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
2304 – 2308	СТН.
2309	CTH, a condizione che:
	 tutti i materiali dei capitoli 2, 3 o 4 utilizzati siano interamente ottenuti;
	 il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 10 e 11 o delle voci da 2302 a 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto e
	 il peso totale dei materiali non originari delle voci 1701 o 1702 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto.
Capitolo 24	Tabacco e succedanei del tabacco lavorati
2401	Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti.
2402 10	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto.
2402 20 – 2402 90	CTH, a condizione che almeno il 65 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sia interamente ottenuto.
2403 11 – 2403 91	CTH, a condizione che almeno il 55 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sia interamente ottenuto o
	MaxNOM 30 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
2403 99	
Prodotti del tabacco "heat-not-burn"	CTH, a condizione che almeno il 10 % del peso del tabacco del capitolo 24 utilizzato sia interamente ottenuto o
	MaxNOM 60 % (EXW).
– Altri	CTH, a condizione che almeno il 55 % del peso del tabacco del capitolo 24 utilizzato sia originario o
	MaxNOM 30 % (EXW).
SEZIONE V	PRODOTTI MINERALI ³
Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
2501 – 2530	СТН о
	MaxNOM 70 % (EXW).
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri
2601 – 2621	СТН.

_

Per le definizioni dei tipi di trattamento di cui alla presente sezione cfr. la nota 8 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
2701 – 2709	СТН;
	reazione chimica o processo di miscelatura e mescolatura o
	MaxNOM 50 % (EXW).
2710	NOM, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 2710 e delle sottovoci 3824 90 o 3826 00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento.
2711 – 2716	СТН;
	reazione chimica o processo di miscelatura e mescolatura o
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VI	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE ⁴
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
2801 – 2853	
 Precursori di 	Per l'esportazione dal Messico all'UE:
materiale catodico attivo (p-CAM) ⁵ e materiale catodico attivo (CAM) ⁶	CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW).
destinati a essere incorporati in un	Per l'esportazione dall'UE al Messico:
accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
per la	MaxNOM 50 % (EXW).
propulsione di veicoli delle	
voci 87.01,	
87.02, 87.03 e 87.04	

Per le definizioni dei tipi di trattamento di cui alla presente sezione cfr. la nota 8 della sezione A.

Un precursore di materiale catodico attivo (p-CAM) è un elemento chimico che costituisce un materiale precursore di un materiale catodico attivo.

I materiali catodici attivi (CAM) delle batterie ricaricabili sono materiali chimici e prodotti susseguenti che hanno raggiunto la fase in cui sono in grado di produrre energia elettrica mediante reazione chimica quando la cella di batteria è nel processo di scarica e di fungere da elettrodo positivo nella cella di batteria. Il materiale catodico attivo è utilizzato nella produzione di celle di batteria per produrre un catodo.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
2901 – 2904	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
2905 11 – 2905 42	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
2905 43 – 2905 44	CTH, esclusa la voce 3824, o
	MaxNOM 40 % (EXW).
2905 45	CTSH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della sottovoce 2905 45 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto o
	MaxNOM 50 % (EXW).
2905 49 – 2905 59	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
2906 – 2942	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici
3001 – 3003	CTSH o
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici.
3004	CTH, esclusa la voce 3003;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
3005	СТН о
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici.
3006 10 – 3006 50	CTSH o
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici.
3006 60 – 3006 91	СТН;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
3006 92	CTSH o
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 31	Concimi
3101 – 3104	CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto o
	MaxNOM 40 % (EXW).
3105	
 Nitrato di sodio; calciocianamide; solfato di potassio; solfato 	CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto o
di potassio e di magnesio	MaxNOM 40 % (EXW).
– Altri	CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto, e in cui il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il 50 % dell'EXW del prodotto o
	MaxNOM 40 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri
3201 – 3215	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche
3301	CTSH o
	MaxNOM 50 % (EXW).
3302 10	CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto o
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
3302 90	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
3303 – 3307	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso
3401 – 3407	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
3501	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
3502 11 – 3502 19	CTH, a condizione che i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti.
3502 20	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
3502.90	СТН.
3503 – 3504	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
3505	CTH, esclusa la voce 1108.
3506 – 3507	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
3601 – 3606	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
3701 – 3707	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche
3801 – 3808	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
3809 10	CTH, esclusa la voce 1108.
3809 91 – 3809 93	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
3810 – 3822	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
3823	CTSH; o
	MaxNOM 50 % (EXW).
3824 10 – 3824 50	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
3824 60	CTH, esclusa la sottovoce 2905 44.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
3824 71 – 3824 83	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW).
3824 90	
– Biodiesel	Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione o esterificazione o mediante idrotrattamento.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
- Precursori di materiale catodico attivo (p-CAM) ⁷ , materiale catodico attivo (CAM) ⁸ e liquami catodici ⁹ destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.01, 87.02, 87.03 e 87.04	Per l'esportazione dal Messico all'UE: MaxNOM 50 % (EXW). Per l'esportazione dall'UE al Messico: CTSH; reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o MaxNOM 50 % (EXW).

Un precursore di materiale catodico attivo (p-CAM) è un elemento chimico che costituisce il materiale precursore di un materiale catodico attivo.

I materiali catodici attivi (CAM) delle batterie ricaricabili sono materiali chimici e prodotti susseguenti che hanno raggiunto la fase in cui sono in grado di produrre energia elettrica mediante reazione chimica quando una cella di batteria è nel processo di scarica e di fungere da elettrodo positivo nella cella di batteria. Il materiale catodico attivo è utilizzato nella produzione di celle di batteria per produrre un catodo.

Il liquame catodico è una miscela di materiale catodico attivo, agenti conduttori, leganti e solventi destinata al rivestimento di un collettore di corrente per ottenere il catodo nella sua forma finale, che funge da elettrodo funzionale in una cella di batteria.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
3825	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
3826	Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione o esterificazione o mediante idrotrattamento.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VII	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA ¹⁰
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
3901 – 3915	CTSH;
	reazione chimica, miscelatura e mescolatura, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici o
	MaxNOM 50 % (EXW).
3916 – 3926	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma
4001 – 4002	CTSH o
	MaxNOM 50 % (EXW).
4003 – 4011	СТН.

Per le definizioni dei tipi di trattamento di cui alla presente sezione cfr. la nota 8 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
4012 11 – 4012 19	Rigenerazione di pneumatici usati
4012 20	CTH, esclusa la voce 4011.
4012 90	СТН.
4013 – 4017	СТН.
SEZIONE VIII	PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA (DIVERSI DAL PELO DI MESSINA (CRINE DI FIRENZE))
Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
4101 – 4103	СТН.
4104 11 – 4104 19	СТН.
4104 41 – 4104 49	CTSH, escluse le sottovoci da 4104 41 a 4104 49.
4105 10	СТН.
4105 30	CTSH.
1	I

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
4106 21	СТН.
4106 22	CTSH.
4106 31	СТН.
4106 32 – 4106 40	CTSH.
4106 91	СТН.
4106 92	CTSH.
4107 – 4113	CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 o 4106 92 a condizione che abbia luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco.
4114 10	СТН.
4114 20	CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 o 4106 92 a condizione che abbia luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco.
4115	СТН.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze))
4201 – 4206	СТН.
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori
4301	CC.
4302 11 – 4302 20	СТН.
4302 30	CTSH.
4303 – 4304	СТН.
SEZIONE IX	LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
Capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna
4401 4421	CTH
4401 – 4421	СТН.
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero
4501 – 4504	СТН.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
4601 – 4602	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE X	PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
4701 – 4707	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
4801 – 4809	СТН.
4810 13 – 4810 31	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
4810 32	CC.
4810 39	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
4810.92	CC.
4810 99	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
4811	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
4812 – 4814	СТН.
4816 – 4817	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
4818 10	CC.
4818 20 – 4818 90	СТН.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
4819 10 – 4819 50	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
4819 60	СТН.
4820 10	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
4820 20 – 4820 90	СТН.
4821 – 4822	СТН.
4823	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani
4901 – 4911	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XI	MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI
Capitolo 50	Seta
5001 – 5002	СТН.
5003	
- Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta.
– Altri	СТН.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
5004 – 5005	Produzione a partire da ¹¹ :
	 seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
	 altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
	sostanze chimiche o paste tessili o
	materiali per la produzione della carta.
5006	
– Filati di seta e	Produzione a partire da ¹² :
filati di cascami di seta	 seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
	 altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
	sostanze chimiche o paste tessili o
	materiali per la produzione della carta.
– Altri	СТН.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

_	assificazione del tema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
500′		
_	Contenenti fili di gomma	Produzione a partire da filati semplici ¹³ .
_	Altri	Produzione a partire da ¹⁴ :
		– filati di cocco,
		– fibre naturali,
		 fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
		sostanze chimiche o paste tessili o
		– carta o
		stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine
5101 – 5105	СТН.
5106 – 5110	Produzione a partire da ¹⁵ :
	 seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
	 fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
	sostanze chimiche o paste tessili o
	materiali per la produzione della carta.
5111 – 5113	
Contenenti fili di gomma	Produzione a partire da filati semplici ¹⁶ .

-

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	Produzione a partire da ¹⁷ :
	– filati di cocco,
	– fibre naturali,
	 fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
	sostanze chimiche o paste tessili o
	– carta o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto.
Capitolo 52	Cotone
5201 – 5203	СТН.
5204 – 5207	Produzione a partire da ¹⁸ :
	 seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
	 fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
	 sostanze chimiche o paste tessili o
	– materiali per la produzione della carta.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
5208 – 5212	
Contenenti fili di gomma	Produzione a partire da filati semplici ¹⁹ .
– Altri	Produzione a partire da ²⁰ :
	– filati di cocco,
	 fibre naturali,
	 fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
	 sostanze chimiche o paste tessili o
	– carta o
	stampa ²¹ , accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

La regola della stampa si applica unicamente alle esportazioni dell'Unione europea verso il Messico fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 2 000 000 m². Tale contingente è assegnato dal Messico secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
5301 – 5305	СТН.
5306 – 5308	Produzione a partire da ²² :
	 seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
	 fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
	sostanze chimiche o paste tessili o
	materiali per la produzione della carta.
5309 – 5311	
Contenenti fili di gomma	Produzione a partire da filati semplici ²³ .

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	Produzione a partire da ²⁴ :
	– filati di cocco,
	– fibre naturali,
	 fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
	 sostanze chimiche o paste tessili o
	– carta o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto.
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali
5401 – 5406	Produzione a partire da ²⁵ :
	 seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
	 fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
	 sostanze chimiche o paste tessili o
	 materiali per la produzione della carta.

-

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
5407	
 Contenenti fili di gomma 	Produzione a partire da filati semplici ²⁶ .
– Altri	Produzione a partire da ²⁷ :
	– filati di cocco,
	– fibre naturali,
	 fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
	sostanze chimiche o paste tessili o
	– carta o
	stampa ²⁸ , accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

La regola della stampa si applica unicamente alle esportazioni dell'Unione europea verso il Messico fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 3 500 000 m². Tale contingente è assegnato dal Messico secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
5408	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;
	estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;
	tintura di filati insieme alla tessitura;
	tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione;
	torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura;
	tessitura insieme alla stampa o
	stampa (operazione indipendente).
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
5501 – 5507	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili.
5508 – 5511	Produzione a partire da ²⁹ :
	 seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,
	 fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
	sostanze chimiche o paste tessili o
	materiali per la produzione della carta.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
5512 – 5516	
Contenenti fili di gomma	Produzione a partire da filati semplici ³⁰ .
– Altri	Produzione a partire da ³¹ :
	– filati di cocco,
	– fibre naturali,
	 fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
	sostanze chimiche o paste tessili o
	– carta o
	stampa ³² , accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

La regola della stampa si applica unicamente alle esportazioni dell'Unione europea verso il Messico fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 2 000 000 m². Tale contingente è assegnato dal Messico secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
5601	Produzione a partire da ³³ :
	– filati di cocco,
	– fibre naturali,
	 sostanze chimiche o paste tessili o
	materiali per la produzione della carta.
5602	
Feltri all'ago	Produzione a partire da ³⁴ :
	– fibre naturali,
	 fibre di nylon in fiocco delle voci 5501 o 5503 oppure
	 sostanze chimiche o paste tessili.
	Tuttavia:
	– i filamenti di polipropilene della voce 5402,
	– le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure
	 i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo EXW del prodotto.

-

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	Produzione a partire da ³⁵ :
	– fibre naturali,
	 fibre di nylon in fiocco delle voci 5501 o 5503,
	fibre sintetiche o artificiali in fiocco ottenute a partire dalla caseina o
	 sostanze chimiche o paste tessili.
5603 11 – 5603 14	Produzione a partire da:
	 filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio, a condizione che i materiali della sottovoce 5503 20 utilizzati siano originari, o
	 sostanze o polimeri di origine naturale, sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto, a condizione che i materiali della sottovoce 5503 20 utilizzati siano originari.
5603 91 – 5603 94	Produzione a partire da:
	 fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio, a condizione che i materiali della sottovoce 5503 20 utilizzati siano originari, o
	 filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto, a condizione che i materiali della sottovoce 5503 20 utilizzati siano originari.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
5604	
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.
– Altri	Produzione a partire da ³⁶ :
	 fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
	sostanze chimiche o paste tessili o
	materiali per la produzione della carta.
5605 – 5606	Produzione a partire da ³⁷ :
	– fibre naturali,
	 fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,
	sostanze chimiche o paste tessili o
	materiali per la produzione della carta.
5607 – 5609	Produzione a partire da ³⁸ :
	– filati di cocco,
	– fibre naturali,
	sostanze chimiche o paste tessili o
	materiali per la produzione della carta.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili
5701 – 5705	
– Di feltro all'ago	Produzione a partire da ³⁹ : - fibre naturali, - filati di filamenti di nylon della voce 5402, - fibre di nylon in fiocco delle voci 5501 o 5503 oppure - sostanze chimiche o paste tessili. Tuttavia: - i filamenti di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure - i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo EXW del prodotto. Può essere utilizzato tessuto di juta come supporto di tappeti di feltro ad ago.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Altri feltri	Produzione a partire da ⁴⁰ :
	- fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,
	– filati di filamenti di nylon della voce 5402,
	– fibre di nylon in fiocco delle voci 5501 o 5503 oppure
	sostanze chimiche o paste tessili.
	Tuttavia:
	– i filamenti di polipropilene della voce 5402,
	– le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure
	 i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo EXW del prodotto.
Altri	

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
di poliesteri o	Fabbricazione a partire da ⁴¹ :
di fibre acriliche	- filati di cocco o di iuta,
	– fibre naturali,
	– filati di filamenti di nylon della voce 5402,
	– fibre di nylon in fiocco delle voci 5501 o 5503 oppure
	sostanze chimiche o paste tessili.
	Tuttavia:
	– i filamenti di polipropilene della voce 5402,
	– le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure
	 i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo EXW del prodotto.
	Può essere utilizzato tessuto di juta come supporto di tappeti di poliestere o di fibre acriliche.
Altri	Fabbricazione a partire da ⁴² :
	- filati di cocco o di iuta,
	filati di filamenti sintetici o artificiali,
	– fibre naturali, o
	 fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura.
	Può essere utilizzato tessuto di juta come supporto di altri tipi di tappeti.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
5801	
– Misti a fili di gomma	Produzione a partire da filati semplici ⁴³ .
– Altri	Produzione a partire da ⁴⁴ :
	– fibre naturali, o
	 sostanze chimiche o paste tessili;
	stampa ⁴⁵ , accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto o
	per i tessuti di cotone di questa voce: fabbricazione a partire da filati di cotone e stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura).

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

La regola della stampa si applica unicamente alle esportazioni dell'Unione europea verso il Messico fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 500 000 m². Tale contingente è assegnato dal Messico secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
5802 - 5804	
Misti a fili di gomma	Produzione a partire da filati semplici ⁴⁶ .
– Altri	Produzione a partire da ⁴⁷ :
	– fibre naturali,
	 fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o
	sostanze chimiche o paste tessili o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto.
5805	СТН.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
5806	
Misti a fili di gomma	Produzione a partire da filati semplici ⁴⁸ .
– Altri	Produzione a partire da ⁴⁹ :
	– fibre naturali, o
	sostanze chimiche o paste tessili;
	stampa ⁵⁰ , accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto o
	per i tessuti di cotone di questa voce: fabbricazione a partire da filati di cotone e stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura).

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

La regola della stampa si applica unicamente alle esportazioni dell'Unione europea verso il Messico fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 500 000 m². Tale contingente è assegnato dal Messico secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
5807 – 5809	
Misti a fili di gomma	Produzione a partire da filati semplici ⁵¹ .
– Altri	Produzione a partire da ⁵² :
	– fibre naturali,
	 fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o
	sostanze chimiche o paste tessili o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto.
5810	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
5811 – Misti a fili di gomma	Produzione a partire da filati semplici ⁵³ .
– Altri	Produzione a partire da ⁵⁴ : — fibre naturali, o — sostanze chimiche o paste tessili; stampa ⁵⁵ , accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto o
	per i tessuti di cotone di questa voce: fabbricazione a partire da filati di cotone e stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura).

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

La regola della stampa si applica unicamente alle esportazioni dell'Unione europea verso il Messico fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 500 000 m². Tale contingente è assegnato dal Messico secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili
5901	Produzione a partire da filati.
5902	Produzione a partire da sostanze chimiche o paste tessili.
5903	Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione;
	tessitura insieme alla stampa o
	stampa (operazione indipendente).
5904	Produzione a partire da filati ⁵⁶ .
5905	
 Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie 	Produzione a partire da filati.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	Produzione a partire da ⁵⁷ :
	– filati di cocco,
	– fibre naturali,
	 fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o
	 sostanze chimiche o paste tessili o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto.
5906	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;
	tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o gommatura;
	tintura di filati insieme alla tessitura o al processo del tessuto non tessuto o
	gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni di preparazione o finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del	
sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
5907	Produzione a partire da filati o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto.
5908	
Reticelle a incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia.
– Altri	СТН.
5909	⁵⁸ Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;
	estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;
	tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione o
	spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni di preparazione o finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
5910	Produzione a partire da ⁵⁹ :
	– filati di cocco,
	– fibre naturali,
	 fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o
	 sostanze chimiche o paste tessili.
5911	⁶⁰ Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;
	estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura;
	tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; o
	spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni di preparazione o finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
Capitolo 60	Stoffe a maglia
6001 – 6006	Produzione a partire da ⁶¹ : - fibre naturali o - sostanze chimiche o paste tessili.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
6101 – 6117	
 Maglioni di fibre acriliche 	Produzione a partire da ⁶² : - filati di seta, - filati di lana, - fibre di cotone, - altri filati tessili vegetali, - filati speciali del capitolo 56 oppure - sostanze chimiche o paste tessili.
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta, ad eccezione dei maglioni di fibre acriliche	Produzione a partire da filati ⁶³ . ⁶⁴

__

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

⁶⁴ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
 Altri, ad eccezione dei maglioni di fibre acriliche 	Produzione a partire da ⁶⁵ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o - sostanze chimiche o paste tessili.
Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
6201	Produzione a partire da filati ⁶⁶ ; o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.
6202	

⁶⁵ Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

⁶⁶ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
 Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli 	Produzione a partire da filati ⁶⁷ ;
(bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli	produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto ⁶⁸ , o
(bebè), ricamati	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.
– Altri	Produzione a partire da filati ⁶⁹ ; o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.

⁶⁷ Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁶⁸ Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁶⁹ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
6203	Produzione a partire da filati ⁷⁰ ; o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.
6204	
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli	Produzione a partire da filati ⁷¹ ;
(bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli	produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto ⁷² , o
(bebè), ricamati	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.

⁷⁰ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁷² Cfr. la nota 6 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	Produzione a partire da filati ⁷³ ; o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio,
	sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.
6205	Produzione a partire da filati ⁷⁴ ; o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.
6206	

⁷³ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Cfr. la nota 6 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
 Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli 	Produzione a partire da filati ⁷⁵ ;
(bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli	produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto ⁷⁶ , o
(bebè), ricamati	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.
– Altri	Produzione a partire da filati ⁷⁷ ; o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.

⁷⁵ Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁷⁶ Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁷⁷ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
6207 – 6208	Produzione a partire da filati ⁷⁸ ; o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.
6209	
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli	Produzione a partire da filati ⁷⁹ ;
(bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per	produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto ⁸⁰ , o
bambini piccoli (bebè), ricamati	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.

⁷⁸ Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁷⁹ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Cfr. la nota 6 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	Produzione a partire da filati ⁸¹ ; o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.
6210	
 Equipag- giamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato 	Produzione a partire da filati ⁸² ; o produzione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto ⁸³ .
– Altri	Produzione a partire da filati ⁸⁴ o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.

⁸¹ Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁸² Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁸³ Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁸⁴ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
6211	
 Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per 	Produzione a partire da filati ⁸⁵ ; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto ⁸⁶ , o
bambini piccoli (bebè), ricamati	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.
– Altri	Produzione a partire da filati ⁸⁷ ; o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.

⁸⁵ Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁸⁶ Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁸⁷ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
6212	Produzione a partire da filati ⁸⁸ o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.
6213 – 6214	
– Ricamati	Produzione a partire da filati semplici, greggi ⁸⁹ . ⁹⁰
	produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto ⁹¹ , o
	stampa ⁹² , accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.

⁸⁸ Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁸⁹ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

⁹¹ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	Produzione a partire da filati semplici, greggi ⁹³ . ⁹⁴ o
	Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) a condizione che il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % dell'EXW del prodotto.
6215	Produzione a partire da filati ⁹⁵ ; o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.
6216	
 Equipag- giamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato 	Produzione a partire da filati ⁹⁶ ; o produzione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto ⁹⁷ .

⁹³ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

⁹⁵ Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁹⁶ Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁹⁷ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	Produzione a partire da filati ⁹⁸ ; o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.
6217	
– Ricamati	Produzione a partire da filati ⁹⁹ ;
	produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto ¹⁰⁰ , o
	stampa ¹⁰¹ , accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.

⁹⁸ Cfr. la nota 6 della sezione A.

⁹⁹ Cfr. la nota 6 della sezione A.

¹⁰⁰ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
 Equipag- giamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato 	Produzione a partire da filati ¹⁰² ; o produzione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto ¹⁰³ .
Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	CTH e MaxNOM 40 % (EXW).
– Altri	Produzione a partire da filati ¹⁰⁴ ; o
	stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
6301 – 6304	

¹⁰² Cfr. la nota 6 della sezione A.

¹⁰³ Cfr. la nota 6 della sezione A.

¹⁰⁴ Cfr. la nota 6 della sezione A.

	assificazione del ema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
_	Di feltro o di stoffe non tessute	Produzione a partire da ¹⁰⁵ : – fibre naturali o – sostanze chimiche o paste tessili.
_	Altri	
	Ricamati	Produzione a partire da filati semplici, greggi ¹⁰⁶ . ¹⁰⁷
		produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto, o
		stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.

-

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

¹⁰⁶ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di stoffe a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota 6 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Altri	Produzione a partire da filati semplici, greggi ¹⁰⁸ . ¹⁰⁹ o
	stampa ¹¹⁰ , accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % dell'EXW del tessuto stampato.
6305	Produzione a partire da ¹¹¹ : – fibre naturali,
	 fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o
	sostanze chimiche o paste tessili.

_

¹⁰⁸ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di stoffe a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota 6 della sezione A.

Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di stoffe a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota 6 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
6306	
 Di stoffe non tessute 	Produzione a partire da ¹¹² : ¹¹³ – fibre naturali o – sostanze chimiche o paste tessili.
– Altri	Produzione a partire da filati semplici, greggi ¹¹⁴ . ¹¹⁵
6307	Produzione a partire da filati ¹¹⁶ . ¹¹⁷
6308	Ciascun articolo dell'assortimento deve rispettare le regole che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; possono tuttavia essere incorporati articoli non originari a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
6309	СТН.
6310	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati sono interamente ottenuti.

_

¹¹² Cfr. la nota 6 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

¹¹⁴ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

¹¹⁶ Cfr. la nota 6 della sezione A.

Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste cfr. la nota 5 della sezione A.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XII	CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
6401	NOM, eccetto da calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 6406.
6402 – 6404	
 Con valore in dogana superiore a 32 EUR 	NOM, eccetto da calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 6406.
 Con valore in dogana pari o inferiore a 32 EUR 	CTH, eccetto da tomaie o loro parti non originarie, esclusi i contrafforti e le punte rigide, della voce 6406, e MaxNOM 60 % (EXW).
6405	NOM, eccetto da calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 6406.
6406	СТН.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
6501 – 6507	СТН.
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
6601 – 6603	СТН.
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
6701 – 6704	СТН.
SEZIONE XIII	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
6801 – 6802	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
6803	NOM.
6804 – 6811	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
6812 80	NOM.
6812 91 – 6812 99	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
6813	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
6814 10	NOM.
6814 90	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
6815	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 69	Prodotti ceramici
6901 – 6914	СТН.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro
7001 – 7002	СТН.
7003 – 7005	
Vetro con strato non riflettente	CTH, escluse le voci da 7002 a 7005.
– Altri	СТН.
7006 – 7009	CTH, escluse le voci da 7002 a 7009.
7010 – 7011	СТН.
7013	CTH, esclusa la voce 7010.
7014 – 7018	СТН.
7019	
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Produzione a partire da stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving) ed altri filati, anche tagliati, di lana di vetro.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	CTH.
7020	CTH.
SEZIONE XIV	PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE
Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
7101	CC.
7102 – 7104	CTSH.
7105	СТН.
7106 10	CTSH.
7106 91	CTH, escluse le voci da 7108 a 7110;
	separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o
	fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
7106 92	CTSH.
7107	NOM.
7108 11	CTSH.
7108 12	CTH, escluse le voci da 7106 a 7110;
	separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o
	fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni.
7108 13 – 7108 20	CTSH.
7109	NOM.
7110	CTSH;
	separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o
	fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
7111	NOM.
7112 – 7115	СТН.
7116 – 7117	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
7118	СТН.
SEZIONE XV	METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio
7201 – 7206	СТН.
7207	CTH, esclusa la voce 7206.
7208 – 7217	CTH, escluse le voci da 7207 a 7217.
7218	СТН.
7219 – 7223	CTH, escluse le voci da 7219 a 7223.
7224 10	СТН.
7224 90	CTSH.
7225 – 7229	CTH, escluse le voci da 7225 a 7229.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
7301 10	CC, escluse le voci da 7207 a 7217.
7301 20	CC.
7302	CC, escluse le voci da 7207 a 7217.
7303 – 7306	CC.
7307 11 – 7307 19	CC.
7307 21 – 7307 29	Produzione mediante tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il valore totale degli abbozzi fucinati non originari non superi il 35 % dell'EXW del prodotto.
7307 91 – 7307 99	CC.
7308	CTH, esclusa la sottovoce 7301 20.
7309 – 7314	СТН.
7315 11 – 7315 19	СТН.
	I I

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
7315 20	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
7315 81 – 7315 90	СТН.
7316 – 7320	СТН.
7321	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
7322 – 7326	СТН.
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
7401 – 7402	CTH.
7403	CTSH.
7404 – 7407	СТН.
7408	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
7409 – 7412	СТН.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
7413	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
7415 – 7419	СТН.
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
7501 – 7508	СТН.
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio
7601	NOM.
7602	СТН.
7603 – 7606	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
7607	CTH, esclusa la voce 7606.
7608 – 7615	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
7616	СТН.
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
7801 10	CTSH.
7801 91 – 7801 99	СТН.
7802 – 7806	СТН.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco
7901 – 7907	СТН.
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
8001 – 8007	СТН.
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
8101 – 8113	CTSH o
	produzione mediante raffinazione, fusione o formatura termica del metallo.
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
8201 – 8204	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8205 10 – 8205 70	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8205 90	CTH; conformemente all'articolo 3.10 (Assortimenti), tuttavia, gli utensili non originari della voce 8205 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW di tale assortimento.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
8206	CTH, escluse le voci da 8202 a 8205; conformemente all'articolo 3.10 (Assortimenti), tuttavia, gli utensili non originari delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW di tale assortimento.
8207 – 8215	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni
8301 – 8311	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XVI	MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE E PARTI ED ACCESSORI DI TALI APPARECCHI
Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
8401 – 8406	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
8407 ¹¹⁸ – 8408	MaxNOM 50 % (EXW).
8409 – 8417	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8418 10 – 8418 29	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8418 30 – 8418 50	СТН о
	MaxNOM 45 % (EXW).
8418 61 – 8418 91	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8418 99	CTH o MaxNOM 45 % (EXW).
	THAT TO TO (DAY).

¹¹⁸ Cfr. sezione C.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
8419 – 8421	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8422 11	СТН о
	MaxNOM 45 % (EXW).
8422 19 – 8422 90	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8423 – 8424	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8425 – 8430	CTH, esclusa la voce 8431, o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8431 – 8442	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
8443 11 – 8443 19	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8443 31 – 8443 39	CTSH o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8443 91 – 8443 99	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8444 – 8447	CTH, esclusa la voce 8448, o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8448 – 8449	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8450 – 8451	СТН о
	MaxNOM 45 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
8452 – 8455	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8456 – 8465	CTH, esclusa la voce 8466, o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8466 – 8468	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8469 – 8472	CTH, esclusa la voce 8473, o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8473 – 8480	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8481 10 – 8481 40	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
8481 80 – 8481 90	СТН о
	MaxNOM 45 % (EXW).
8482 – 8487	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
8501 – 8502	CTH, esclusa la voce 8503, o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8503 – 8506	СТН; о
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Celle di batterie, moduli di batteria e relative parti e accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.01, 87.02, 87.03 e 87.04	Per l'esportazione dal Messico all'UE: CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 30 % (EXW). Per l'esportazione dall'UE al Messico: CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

¹¹⁹ Cfr. sezione C.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	СТН о
8508	MaxNOM 50 % (EXW).
8300	
	MaxNOM 45 % (EXW).
8509 – 8515	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8516 10 – 8516 80	СТН о
	MaxNOM 45 % (EXW).
8516 90	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8517 11 – 8517 69	CTSH o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8517 70	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
8518 10 – 8518 50	CTSH o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8518 90	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8519 – 8521	CTH, esclusa la voce 8522, o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8522 – 8523	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8525 – 8528	CTH, esclusa la voce 8529, o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8529 – 8530	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
8531 10	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8531 20	CTSH o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8531 80 – 8531 90	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8532 10 – 8532 21	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8532 22 – 8532 24	CTSH o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8532 25	CTH o
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
8532 29 – 8532 30	CTSH o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8532 90	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8533 – 8534	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8535 – 8537	CTH, esclusa la voce 8538, o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8538 – 8539	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8540 11 – 8540 89	CTSH o
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
8540 91 – 8540 99	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8541 10	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8541 21 – 8541 30	CTSH o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8541 40	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8541 50 – 8541 60	CTSH o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8541 90	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
8542 31 – 8542 39	CTSH o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8542 90	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8543 10 – 8543 30	CTSH o
	MaxNOM 50 % (EXW).
8543 70 – 8543 90	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8544 – 8548	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XVII	MATERIALE DA TRASPORTO
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
8601 – 8609	CTH, esclusa la voce 8607, o
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori
$8701 - 8707^{120}$	
veicoli azionati da motore a pistone a	Per l'esportazione dal Messico all'UE:
combustione interna e da motore elettrico	MaxNOM 40 % (EXW).
utilizzati per la propulsione, caricabili	Per l'esportazione dall'UE al Messico:
mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili");	MaxNOM 45 % (EXW).
 veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione 	
– Altri	MaxNOM 45 % (EXW).

¹²⁰ Cfr. sezione C.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
8708 – 8711	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
8712	MaxNOM 45 % (EXW).
8713 – 8716	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale
8801 – 8805	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale
8901 – 8908	CC o
	MaxNOM 40 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XVIII	STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO- CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medicochirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
9001 – 9018	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
9019 10	CTH, esclusa la voce 9033, o
	MaxNOM 45 % (EXW).
9019 20	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
9020 – 9033	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 91	Orologeria
9101 – 9114	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
9201 – 9209	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XIX	ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori
9301 – 9307	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XX	MERCI E PRODOTTI DIVERSI
Capitolo 94	Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
9401 – 9406	CTH o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
9503 – 9508	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 96	Lavori diversi
9601 – 9604	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
9605	Ciascun articolo dell'assortimento deve rispettare le regole che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati conformemente all'articolo 3.10 (Assortimenti) e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
9606 – 9607	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
9608 10 – 9608 40	СТН о
	MaxNOM 50 % (EXW).
9608 50	Ciascun articolo dell'assortimento deve rispettare le regole che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati conformemente all'articolo 3.10 (Assortimenti) e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.

Classificazione del sistema armonizzato (2012)	Regola di origine specifica per prodotto
9608 60 – 9608 99	СТН о
9609 – 9618	MaxNOM 50 % (EXW). CTH o MaxNOM 50 % (EXW).
9619	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XXI	OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
9701 – 9716	CC.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LE REGOLE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Definizione

Ai fini della presente appendice, per "anno" si intende, per il primo anno, il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, per ogni anno successivo, il periodo di dodici mesi dopo la fine dell'anno precedente.

Disposizioni temporanee applicabili alle esportazioni messicane verso l'Unione europea

- 2 Le seguenti regole di origine specifiche per prodotto si applicano ai motori a benzina di cilindrata pari o superiore a 1,8 litri, classificati nella voce 8407:
- a) dal 1° anno fino alla fine del 6° anno = MaxNOM 55 % (EXW) e
- b) a partire dall'inizio del 7° anno = le regole specifiche per prodotto di cui alla sezione B.

La regola temporanea di cui al presente paragrafo si applica alle esportazioni dirette dal Messico verso l'Unione europea nonché alle esportazioni incorporate come materiali in veicoli a benzina di cilindrata pari o superiore a 1,8 litri, classificati nelle sottovoci 8703 23 e 8703 24.

- 3 Le seguenti regole di origine specifiche per prodotto si applicano ai veicoli a benzina di cilindrata pari o superiore a 1,8 litri, classificati nelle sottovoci 8703 23 e 8703 24:
- a) dal 1° anno fino alla fine del 3° anno = MaxNOM 55 % (EXW);
- b) dall'inizio del 4° anno fino alla fine del 6° anno = MaxNOM 50 % (EXW) e
- c) dall'inizio del 7° anno = le regole specifiche per prodotto di cui alla sezione B.
- Per quanto riguarda gli altri veicoli classificati alle voci 8701, 8702, 8704 e 8705, si applicano le seguenti regole di origine specifiche per prodotto fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 10 000 unità suddivise in trattori della voce 8701 (2 500 unità) e altri veicoli delle voci 8702, 8704 o 8705 (7 500 unità):
- a) dal 1° anno fino alla fine del 3° anno = MaxNOM 55 % (EXW);
- b) dall'inizio del 4° anno fino alla fine del 6° anno = MaxNOM 50 % (EXW) e
- c) dall'inizio del 7° anno = le regole specifiche per prodotto di cui alla sezione B.

Tale contingente è assegnato dall'Unione europea secondo il principio "primo arrivato, primo servito".

- 5 Le seguenti regole di origine specifiche per prodotto si applicano ai telai degli autoveicoli della voce 8703, con motore, classificati nella voce 8706:
- a) dal 1° anno fino alla fine del 3° anno = MaxNOM 55 % (EXW);
- b) dall'inizio del 4° anno fino alla fine del 6° anno = MaxNOM 50 % (EXW) e
- c) dall'inizio del 7° anno = le regole specifiche per prodotto di cui alla sezione B.

La regola temporanea di cui al presente paragrafo si applica alle esportazioni dirette dal Messico verso l'Unione europea ma non ai prodotti classificati nella voce 8706 e ai relativi materiali incorporati in veicoli a benzina di cilindrata pari o superiore a 1,8 litri, classificati nelle sottovoci 8703 23 e 8703 24.

Contingenti di origine e disposizioni temporanee applicabili alle esportazioni dell'Unione europea in Messico

Le seguenti regole di origine specifiche per prodotto si applicano fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 1 600 tonnellate di caffè torrefatto della voce 0901: produzione a partire da materiali di qualsiasi voce.

Tale contingente è assegnato dal Messico.

In deroga al paragrafo 1 della presente sezione, per il caffè torrefatto della voce 0901 gli anni sono definiti conformemente alle disposizioni dell'allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi), sezione A (Disposizioni generali), punto 6.

Le seguenti regole di origine specifiche per prodotto si applicano fino a esaurimento del contingente totale annuo pari a 1 400 tonnellate di estratti di caffè e preparazioni a base di caffè della voce 2101: CTH.

Tale contingente è assegnato dal Messico.

In deroga al paragrafo 1 della presente sezione, per gli estratti di caffè e le preparazioni a base di caffè della voce 2101 gli anni sono definiti conformemente alle disposizioni dell'allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi), punto 6.

Disposizioni temporanee applicabili alle esportazioni dell'Unione europea verso il Messico

Le seguenti regole di origine specifiche per prodotto si applicano dal 1° anno fino alla fine del 3° anno agli accumulatori della voce 8507: fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, a condizione che il valore dei materiali non originari classificati nella stessa voce del prodotto non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

La regola temporanea prevista al presente paragrafo si applica alle esportazioni dirette dall'Unione europea verso il Messico e anche in caso di incorporazione come materiali in veicoli delle voci 87.01, 87.02, 87.03 e 87.04 azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili") così come azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione.

Clausola di abilitazione per l'Unione europea e il Messico

- 9 Le parti possono convenire che determinati materiali originari di un paese terzo utilizzati nella fabbricazione, in una parte, di un prodotto della voce 8703 del sistema armonizzato siano considerati originari ai fini del presente accordo, a condizione che:
- a) per ciascuna parte sia in vigore un accordo commerciale che costituisce un'area di libero scambio con tale paese terzo ai sensi dell'articolo XXIV del GATT 1994;
- b) tra una parte e il paese terzo sia in vigore un accordo relativo a un'adeguata cooperazione amministrativa in ambito doganale per garantire la piena applicazione del capo 3 e a condizione che tale parte abbia comunicato detto accordo all'altra parte e

c) le parti pervengano a un accordo sulle altre condizioni applicabili.

TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'attestazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, è redatta utilizzando una delle seguenti versioni linguistiche e a norma del diritto della parte esportatrice. L'attestazione di origine è compilata secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

1	Versione bulgara
[]	
2	Versione spagnola
[]	
3	Versione ceca
[]	
4	Versione danese
[]	

5	Versione tedesca
[]	
6	Versione estone
[]	
7	Versione greca
[]	
8	Versione inglese
(Perio	do: dal al) ⁽¹⁾
L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore (2) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di origine preferenziale (3)	
(Luogo e data) ⁽⁴⁾	
(Nome dell'esportatore e firma) ⁽⁵⁾	

9	Versione francese
[]	
10	Versione croata
[]	
11	Versione italiana
[]	
12	Versione lettone
[]	
13	Versione lituana
[]	
14	Versione ungherese
[]	
15	Versione maltese
[]	

16	Versione neerlandese
[]	
17	Versione polacca
[]	
18	Versione portoghese
[]	
19	Versione rumena
[]	
20	Versione slovacca
[]	
21	Versione slovena
[]	
22	Versione finlandese
[]	

Versione svedese

[...]

- (1) Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 3.19, paragrafo 2, lettera b), indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.
- Se all'esportatore non è stato assegnato un numero per una partita di valore inferiore a 6 000 EUR conformemente all'articolo 3.18, paragrafo 3, questo campo può essere lasciato in bianco. Se l'attestazione di origine è compilata da un esportatore registrato ai sensi dell'articolo 3.18, paragrafo 2, il numero dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio.
- (3) Indicare se il prodotto è originario dell'Unione europea o del Messico.
- Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.
- La firma non è richiesta se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3.18, paragrafo 5.

PRINCIPATO DI ANDORRA E REPUBBLICA DI SAN MARINO

- Il Messico accetta le merci originarie del Principato di Andorra classificate nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato applicando loro lo stesso trattamento tariffario preferenziale che applica alle merci importate provenienti dall'Unione europea e originarie della stessa, fintanto che rimane in vigore l'unione doganale istituita dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra¹.
- Le merci originarie del Messico classificate nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato beneficiano all'importazione nel Principato di Andorra dello stesso trattamento tariffario preferenziale che ricevono all'importazione nell'Unione europea, fintanto che rimane in vigore l'unione doganale istituita dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra¹.
- Il Messico accetta le merci originarie della Repubblica di San Marino classificate nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato applicando loro lo stesso trattamento tariffario preferenziale che applica alle merci importate provenienti dall'Unione europea e originarie della stessa, fintanto che rimane in vigore l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991².

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14).

² GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

- Le merci originarie del Messico classificate nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato beneficiano all'importazione a San Marino dello stesso trattamento tariffario preferenziale che ricevono all'importazione nell'Unione europea, fintanto che rimane in vigore l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991².
- 5 Il capo 3 (Regole di origine e procedure di origine) si applica mutatis mutandis agli scambi di merci di cui ai paragrafi da 1 a 4.
- 6 L'esportatore inserisce "Messico", "Andorra" o "San Marino" nel campo 3 del testo dell'attestazione di origine, a seconda dell'origine delle merci.
- 7 L'Unione europea comunica al Messico l'indirizzo e il recapito delle autorità doganali incaricate del controllo delle attestazioni di origine nel Principato di Andorra e nella Repubblica di San Marino.
- 8 Se l'autorità pubblica competente del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino non rispetta le disposizioni del capo 3, il Messico può deferire il caso al sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine istituito dall'articolo 1.10 (Sottocomitati e altri organismi della parte III dell'accordo), paragrafo 1, lettera d), al fine di stabilire le misure appropriate per risolvere la questione.

NOTE ESPLICATIVE

Articolo 3.14 (Non modificazione)

- Se al momento dell'esportazione l'esportatore non era a conoscenza della destinazione finale di determinate merci incluse nella spedizione, l'importatore presenta un'attestazione di origine rilasciata dopo l'esportazione.
- L'importatore può dimostrare che le merci in transito nel territorio di un paese terzo (con o senza trasbordo o custodia temporanea) erano sotto la sorveglianza delle autorità doganali di tale territorio. Su richiesta delle autorità doganali della parte importatrice, l'importatore deve presentare i documenti seguenti:
- a) documenti di trasporto quali lettera di trasporto aereo, polizza di carico o lettera di vettura stradale, a seconda dei casi, che riportino la data e il luogo di spedizione delle merci e il porto, l'aeroporto o il punto di ingresso alla destinazione finale, se le merci erano in transito nel territorio di uno o più paesi terzi senza trasbordo né custodia temporanea;
- b) documenti di trasporto quali lettera di trasporto aereo, polizza di carico o lettera di vettura stradale, a seconda dei casi, o il documento di trasporto combinato, se le merci erano in transito nel territorio di uno o più paesi terzi con trasbordo in tali territori ma senza custodia temporanea o

- c) una copia dei documenti che attestano che le merci sono rimaste sotto la sorveglianza dell'autorità doganale ove le merci in transito nel territorio di uno o più paesi terzi siano state oggetto di trasbordo e custodia temporanea.
- 3 In mancanza di uno qualsiasi dei documenti di cui al paragrafo 2, l'importatore può fornire qualsiasi altro documento giustificativo.

Articolo 3.18 (Condizioni per la compilazione di un'attestazione di origine)

- Le attestazioni di origine devono essere compilate da un esportatore stabilito nel territorio di una delle parti. Se la fattura è emessa in un paese terzo, l'attestazione di origine è compilata su qualsiasi altro documento commerciale¹ rilasciato nel territorio della parte esportatrice che descriva le merci in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione come originarie conformemente al capo 3 (Regole di origine e procedure di origine). In tal caso, l'identità dell'esportatore delle merci deve essere indicata nel documento sul quale è compilata l'attestazione di origine.
- 5 La formulazione dell'attestazione di origine è conforme a quella che figura nell'allegato 3-B (Testo dell'attestazione di origine).
- 6 L'attestazione di origine non può contenere l'indicazione di merci non originarie che non sono oggetto dell'attestazione stessa. Tale indicazione deve figurare sulla fattura in maniera chiara per evitare qualsiasi malinteso.

Tali documenti commerciali consistono, ad esempio, nella bolla di consegna o nella bolla di accompagnamento merci.

- 7 Le attestazioni di origine compilate su fotocopie di fatture o documenti commerciali sono ammissibili a condizione che tali attestazioni siano firmate dall'esportatore come l'originale.
- 8 Un'attestazione di origine compilata sul retro della fattura o del documento commerciale è ammissibile.
- 9 Un'attestazione di origine compilata su un foglio separato dalla fattura è ammissibile a condizione che tale foglio faccia chiaramente parte della fattura. Non è autorizzato un modulo complementare.
- Un'attestazione di origine compilata su un'etichetta incollata in un secondo tempo sulla fattura è ammissibile a condizione che sia certo che detta etichetta è stata apposta dall'esportatore. Ad esempio, la firma dell'esportatore copre sia l'etichetta che la fattura.

AUTORITÀ COMPETENTI

- 1 Ai fini del capo 6 (Misure sanitarie e fitosanitarie), le autorità seguenti o i loro successori sono le autorità competenti di cui all'articolo 6.1 (Definizioni), paragrafo 1, lettera a):
- a) per l'Unione europea, il controllo è condiviso tra le autorità degli Stati membri e la Commissione europea, come segue:
 - per quanto riguarda le esportazioni verso il Messico, le autorità degli Stati membri sono responsabili del controllo delle prescrizioni e delle condizioni di produzione, compresi le ispezioni o le verifiche obbligatorie e il rilascio dei certificati sanitari e relativi al benessere degli animali che attestano la conformità alle norme e alle prescrizioni concordate;
 - ii) per quanto riguarda le importazioni dal Messico, le autorità degli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione dell'Unione europea e
 - iii) la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni o delle verifiche dei sistemi di controllo e dell'adozione delle misure necessarie, anche legislative, al fine di garantire l'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni nell'Unione europea, e

- b) per il Messico:
 - direzione generale della sicurezza agroalimentare, dell'acquacoltura e della pesca del Servizio nazionale per la salute, la sicurezza e la qualità agroalimentare (SENASICA) (Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA));
 - ii) direzione generale della salute animale del Servizio nazionale per la salute, la sicurezza e la qualità agroalimentare (SENASICA) (Dirección General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA));
 - iii) direzione generale della salute delle piante del Servizio nazionale per la salute, la sicurezza e la qualità agroalimentare (SENASICA) (Dirección General de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA));
 - iv) commissione per l'attività di contrasto in ambito sanitario Commissione federale per la protezione dai rischi sanitari (COFEPRIS) (Comisión de Operación Sanitaria- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS));
 - v) commissione di analisi e gestione del rischio Commissione federale per la protezione dai rischi sanitari (COFEPRIS) (Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos-Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS));

- vi) servizio di coordinamento generale del sistema sanitario federale Commissione federale per la protezione dai rischi sanitari (COFEPRIS) (Coordinación General del Sistema Federal Sanitario- Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)) e
- vii) direzione generale della gestione delle foreste e del suolo del ministero dell'Ambiente e delle risorse naturali (SEMARNAT) (Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)).
- 2 Le parti si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento concernente le autorità competenti. Il Consiglio congiunto aggiorna periodicamente il presente allegato mediante decisione.

ALLEGATO 9-A

NORME ELABORATE DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

1	Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO)
2	Commissione elettrotecnica internazionale (IEC)
3	Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU)
4	Commissione del Codex Alimentarius
5	Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO)
6	Sottocomitato di esperti del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (UN/SCEGHS)
7	Consiglio internazionale per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per i medicinali per uso umano (ICH)
8	Organizzazione marittima internazionale (IMO)
9	Organizzazione mondiale di metrologia legale (OIML)

- 10 Unione postale universale (UPU)
- Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)
- 12 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
- 13 Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)

ESPROPRIAZIONE

Le parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui:

- una misura o una serie di misure adottate da una parte non possono costituire un'espropriazione a meno che non interferiscano con un diritto di proprietà materiale o immateriale o con un interesse di proprietà in un investimento;
- 2 l'articolo 10.18 contempla:
- a) l'espropriazione diretta, che si verifica quando un investimento disciplinato è nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o la vera e propria confisca e
- b) l'espropriazione indiretta, che si verifica quando una misura o una serie di misure di una parte hanno un effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore si vede sostanzialmente privato delle facoltà essenziali connesse al diritto di proprietà in relazione all'investimento, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza il trasferimento formale del titolo di proprietà o la vera e propria confisca;

- per stabilire se in una determinata situazione una misura o una serie di misure adottate da una parte costituiscano un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, tra l'altro:
- a) dell'impatto economico della misura o della serie di misure, anche se la constatazione che una misura o una serie di misure adottate da una parte incidono negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per sé a comprovare la fattispecie dell'espropriazione indiretta;
- b) della durata della misura o della serie di misure adottate da una parte;
- c) del grado in cui la misura o la serie di misure interferiscono con le aspettative di investimento precise e ragionevoli dell'investitore e
- d) delle caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare del loro oggetto e del loro contesto.
- Si precisa che le misure non discriminatorie di una parte concepite e applicate per conseguire obiettivi politici legittimi in ambiti quali la salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la tutela della vita privata e dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale o la concorrenza non costituiscono espropriazioni indirette tranne nei rari casi in cui l'impatto di una misura o di una serie di misure sia manifestamente eccessivo rispetto all'obiettivo perseguito.

DEBITO PUBBLICO

- Le parti riconoscono che l'acquisto del debito di una parte comporta un rischio commerciale. Si precisa che non può essere pronunciata alcuna sentenza a favore di un ricorrente che abbia presentato domanda ai sensi della sezione D riguardo a un inadempimento o al mancato pagamento di un debito di una parte, a meno che il ricorrente non assolva all'onere di dimostrare che tale inadempimento o mancato pagamento costituisce una violazione di un obbligo a norma della sezione C.
- Non può essere presentata alcuna domanda volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte viola un obbligo a norma del presente capo né, qualora tale domanda sia già stata presentata, quest'ultima può avere seguito a norma della sezione D se, al momento della presentazione della domanda, tale ristrutturazione è già una ristrutturazione negoziata o se lo diventa successivamente a tale presentazione, salvo nel caso in cui la domanda sia tesa a stabilire che una ristrutturazione negoziata di cui al punto 4, lettera a), punto ii) del presente allegato viola l'articolo 10.7 o l'articolo 10.8¹.
- In deroga all'articolo 10.26 e fatto salvo il punto 2 del presente allegato, un investitore non può presentare una domanda a norma della sezione D volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte viola l'articolo 10.7 o l'articolo 10.8 o un obbligo a norma della sezione C, a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la richiesta scritta di consultazioni a norma dell'articolo 10.22.

Si precisa che il solo fatto che una parte preveda, nei confronti di determinate categorie di investitori o di investimenti, un trattamento differenziato (compreso un trattamento derivante da situazioni diverse degli investitori e dei loro investimenti eventualmente causate dalle diverse caratteristiche di un determinato strumento di debito) a motivo di un diverso impatto macroeconomico, ad esempio per evitare rischi sistemici o effetti di ricaduta, non configura una violazione dell'articolo 10.7 o dell'articolo 10.8.

- 4 Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
- a) "ristrutturazione negoziata": la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una parte effettuati mediante:
 - i) una modifica degli strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compreso il diritto applicabile² o
 - ii) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 75 % del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione;
- b) "diritto applicabile" di uno strumento di debito: il quadro giuridico e regolamentare applicabile a tale strumento di debito nell'ambito di una giurisdizione;
- c) si precisa che il "debito di una parte" comprende, nel caso del Messico, il "debito pubblico del Messico" quale definito nel suo diritto interno e, nel caso dell'Unione europea, qualsiasi forma di debito dell'Unione europea o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea a livello centrale, regionale o locale.

² Si precisa che questo può comprendere lo scambio di strumenti di debito.

ACCORDI TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA E IL MESSICO

Gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Messico sono i seguenti¹:

- accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e gli Stati Uniti messicani in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti, fatto a Città del Messico il 27 agosto 1998;
- 2 accordo tra la Repubblica ceca e gli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Città del Messico il 4 aprile 2002;
- accordo tra gli Stati Uniti messicani e la Repubblica federale di Germania sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Città del Messico il 25 agosto 1998;
- 4 accordo sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti tra gli Stati Uniti messicani e il Regno di Spagna, fatto a Città del Messico il 10 ottobre 2006;

& /it 3

I titoli degli accordi elencati nel presente allegato fanno fede esclusivamente nelle lingue in cui l'accordo in questione fa fede. In tutti gli altri casi, le traduzioni sono fornite unicamente a titolo indicativo.

- 5 accordo tra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo del Regno di Danimarca sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Città del Messico il 13 aprile 2000;
- accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Città del Messico il 22 febbraio 1999;
- accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo degli Stati Uniti messicani in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti, fatto a Città del Messico il 12 novembre 1998;
- accordo tra il governo degli Stati Uniti messicani e il governo della Repubblica ellenica sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Città del Messico il 30 novembre 2000;
- 9 accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 24 novembre 1999;
- accordo in materia di promozione, sviluppo e reciproca protezione degli investimenti tra il Regno dei Paesi Bassi e gli Stati Uniti messicani, fatto a Città del Messico il 13 maggio 1998;

- accordo tra la Repubblica d'Austria e gli Stati Uniti messicani in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Vienna il 29 giugno 1998;
- accordo tra la Repubblica portoghese e gli Stati Uniti messicani in materia di promozione e protezione reciproche degli investimenti, fatto a Città del Messico l'11 novembre 1999;
- accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Stoccolma il 3 ottobre 2000;
- accordo tra gli Stati Uniti messicani e la Repubblica slovacca sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Città del Messico il 26 ottobre 2007.

CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE E DEL TRIBUNALE D'APPELLO E DEI MEDIATORI

1 Definizioni

Ai fini del presente codice di condotta si applicano le definizioni seguenti:

- a) "assistente": una persona che, su mandato di un membro, assiste quest'ultimo nelle sue ricerche o lo sostiene nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) "candidato": una persona física proposta per la nomina a membro del tribunale o del tribunale d'appello;
- c) "mediatore": una persona fisica che conduce una mediazione conformemente all'articolo 10.23;
- d) "membro": un membro del tribunale o un membro del tribunale d'appello istituito a norma della sezione D.

- 2 Indipendenza e imparzialità dei membri
- a) I membri sono indipendenti e imparziali ed evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità. Essi evitano conflitti di interessi diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. Essi non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà nei confronti di una parte o di una parte della controversia o dal timore di critiche.
- b) I membri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi né accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
- c) I membri non si servono della loro posizione per interessi personali o privati e si astengono da qualsiasi atto che possa far ritenere che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare.
- d) I membri non consentono che il loro comportamento o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
- e) I membri evitano di instaurare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità.

- 3 Obblighi di dichiarazione
- a) Prima della nomina a membro del tribunale o del tribunale d'appello, i candidati ricevono una copia del presente codice di condotta e dichiarano alle parti qualsiasi interesse, relazione o fatto passato e presente che possa influire sulla loro indipendenza o imparzialità o che possa ragionevolmente dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. A tal fine i candidati compiono ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni o fatti.
- b) Al momento della nomina a una divisione del tribunale o del tribunale d'appello, il segretariato del tribunale o del tribunale d'appello, a seconda dei casi, fornisce ai membri la dichiarazione di cui all'appendice 10-D-1. I membri si adoperano per presentare la dichiarazione al segretariato entro 15 giorni dal ricevimento, affinché sia trasmessa alle parti, alle parti della controversia e al presidente del tribunale o del tribunale d'appello, a seconda dei casi.
- c) Conformemente alla lettera b), i membri nominati a una divisione dichiarano qualsiasi interesse, relazione o fatto che possa influire sulla loro indipendenza o imparzialità o che possa ragionevolmente dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. A tal fine i membri compiono ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni o fatti. I membri dichiarano, come minimo, gli interessi, le relazioni e i fatti seguenti di cui sono a conoscenza:

i)qualsiasi loro interesse finanziario o personale:

A) nel procedimento o nei risultati di quest'ultimo e

- B) in un procedimento amministrativo, in un procedimento dinanzi a un tribunale nazionale oppure in un altro procedimento di risoluzione delle controversie a livello internazionale che riguardi questioni sulle quali possono essere adottate decisioni nell'ambito del procedimento per cui il membro è nominato a una divisione;
- ii) qualsiasi interesse finanziario del loro datore di lavoro, di un loro partner professionale o socio oppure di un loro familiare stretto¹:
 - A) nel procedimento o nei risultati di quest'ultimo e
 - B) in un procedimento amministrativo, in un procedimento dinanzi a un tribunale nazionale oppure in un altro procedimento di risoluzione delle controversie a livello internazionale che riguardi questioni sulle quali possono essere adottate decisioni nell'ambito del procedimento per cui il candidato è nominato a una divisione;
- le relazioni, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale con qualsiasi parte interessata del procedimento o con il suo consulente legale e
- iv) qualsiasi patrocinio pubblico o rappresentanza legale o di altro genere riguardante una questione contestata nel procedimento o concernente gli stessi investitori o investimenti.
- d) Per tutta la durata del loro mandato, i membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3, lettera a), e a dichiararli alle parti.

Ai fini del presente codice di condotta, il termine "familiare stretto" si riferisce a coniugi, fratelli e sorelle, genitori, compagni e compagne, oltre a qualsiasi altro familiare al quale il membro sia legato da uno stretto vincolo.

- e) Nel corso del procedimento, i membri nominati a una divisione hanno l'obbligo permanente di dichiarare qualsiasi interesse, relazione o fatto che possa influire sull'integrità o sull'imparzialità della procedura di risoluzione delle controversie e comunicano per iscritto alle parti e alle parti della controversia le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta.
- f) Laddove sussista un dubbio in merito alla necessità che un membro dichiari determinate relazioni o determinati interessi o fatti, è opportuno optare per la dichiarazione. La dichiarazione di un interesse, di una relazione o di un fatto avviene a prescindere dal fatto che l'interesse, la relazione o il fatto siano disciplinati dal presente codice di condotta o siano incompatibili con l'articolo 10.32, paragrafo.1.

4 Funzioni dei membri

- a) I membri esercitano le proprie funzioni interamente e sollecitamente nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza nei confronti delle parti della controversia e degli altri membri.
- b) I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione o a una sentenza e non delegano ad altri tale funzione.
- c) Gli esperti e gli assistenti rispettano, mutatis mutandis, gli obblighi che gravano sui membri a norma dei punti 2, 3 e 6. A tale riguardo, i membri adottano tutte le misure ragionevoli e necessarie per garantire che i propri assistenti siano a conoscenza di tali obblighi e li rispettino.

- d) I membri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.
- 5 Obblighi degli ex membri
- a) Gli ex membri evitano qualsiasi atto che possa far ritenere che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello.
- b) Fatti salvi l'articolo 10.30, paragrafo 5, e l'articolo 10.31, paragrafo 5, i membri si impegnano a non intervenire in alcun modo, dopo la fine del proprio mandato, in controversie in materia di investimenti che:
 - fossero pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello prima della fine del loro mandato o
 - ii) siano collegate in modo chiaro e diretto ad altre controversie, anche già risolte, di cui si sono occupati in qualità di membri del tribunale o del tribunale d'appello.
- c) I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualità di rappresentanti di una delle parti della controversia.

- d) Qualora sia informato o venga comunque a conoscenza di una condotta presumibilmente incompatibile con gli obblighi di cui alle lettere da a) a c) da parte di un ex membro del tribunale o del tribunale d'appello rispettivamente, il presidente del tribunale o del tribunale d'appello esamina la questione e offre all'ex membro la possibilità di essere sentito. Se, dopo aver esaminato la questione, il presidente del tribunale o del tribunale d'appello ritiene confermata la presunta incompatibilità, ne informa:
 - i) l'ordine professionale o altra istituzione simile cui l'ex membro è iscritto;
 - ii) le parti e
 - iii) il presidente di qualsiasi altro tribunale o tribunale d'appello competente in materia di investimenti in vista dell'avvio delle misure del caso.

Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello rende pubblica la propria decisione di intraprendere le azioni di cui ai punti i), ii) e iii), unitamente alle motivazioni che la giustificano.

6 Riservatezza

a) I membri e gli ex membri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e non divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

- b) I membri non divulgano, né integralmente né in parte, un'ordinanza, una decisione o una sentenza prima della sua pubblicazione, conformemente alle norme di trasparenza di cui all'articolo 10.38.
- c) I membri e gli ex membri non divulgano in alcun momento le deliberazioni del tribunale o del tribunale d'appello o le opinioni di un membro, quali che siano. I membri non rilasciano dichiarazioni pubbliche sul merito dei procedimenti pendenti.

7 Spese

Ciascun membro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato alla procedura e delle spese sostenute, nonché del tempo e delle spese del proprio assistente.

8 Mediatori

Le norme stabilite nel presente codice di condotta applicabili ai membri o agli ex membri si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.

9 Comitato consultivo

- a) Per garantire la corretta applicazione del presente codice di condotta e dell'articolo 10.32 e, ove previsto, ai fini dello svolgimento di qualsiasi altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d'appello sono assistiti da un comitato consultivo.
- b) I comitati consultivi sono composti rispettivamente dai due membri più anziani del tribunale o del tribunale d'appello.

Appendice 10-D-1

DICHIARAZIONE

1	Confermo di aver ricevuto copia del codice di condotta dei membri del tribunale e del
tribuna	le d'appello e dei mediatori di cui all'allegato 10-D dell'accordo globale UE-Messico (di
seguito	"codice di condotta").
2	Confermo di aver letto e compreso il codice di condotta.
3	Sono consapevole che è mio dovere permanente dichiarare nel presente documento e in
futuro	qualsiasi interesse, relazione o fatto passato e presente che possa influire sulla mia
indiper	ndenza o imparzialità o che possa ragionevolmente dare adito a sospetti di irregolarità o di
parzial	ità, a norma del punto 3 del codice di condotta.
Firmate	o il20
Da:	
E.	
Firma_	
Nome	
1 101110_	

NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI ATTI A UNA PARTE A NORMA DELLA SEZIONE D

Le richieste di consultazioni, gli avvisi e gli altri documenti relativi alle controversie di cui alla sezione D sono notificati o comunicati:

a) all'Unione europea, mediante invio a:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Unità F2 – Risoluzione delle controversie e aspetti giuridici della politica commerciale

B-1049 Bruxelles

Belgio

o a qualsiasi altro indirizzo o indirizzo di posta elettronica comunicato dalla Commissione europea al richiedente a seguito del ricevimento della richiesta di consultazioni di cui all'articolo 10.22;

b) agli Stati membri dell'Unione europea, mediante invio:

al recapito pubblicato sul sito Internet della direzione generale del Commercio della Commissione europea oppure a qualsiasi altro indirizzo o indirizzo di posta elettronica comunicato dallo Stato membro interessato al richiedente a seguito del ricevimento della richiesta di consultazioni di cui all'articolo 10.22 e

c) al Messico, mediante invio a:

Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional

Secretaría de Economía

Pachuca # 189 piso 19

Col. Hipódromo Condesa

Alcadía Cuauhtémoc

Ciudad de México

C.P.: 06140

FAMILIARI DEL PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ

- L'Unione europea estende ai familiari dei cittadini messicani che sono lavoratori trasferiti all'interno di una società nell'Unione europea il diritto di ingresso e soggiorno temporaneo concesso ai familiari di un lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari¹².
- Il Messico estende ai familiari dei cittadini dell'Unione europea che sono lavoratori trasferiti all'interno di una società in Messico il diritto di ingresso e di soggiorno temporaneo concesso ai familiari di un lavoratore soggetto a trasferimento intra-societario a norma dell'articolo 52 della Ley de Migración (legge sulla migrazione³).

¹ GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1.

Si precisa che il presente punto non si applica agli Stati membri dell'Unione europea che non sono soggetti all'applicazione della direttiva 2014/66/UE.

Pubblicato nel Diario Oficial de la Federación (Gazzetta ufficiale) il 25 maggio 2011.

ORIENTAMENTI PER GLI ACCORDI DI RICONOSCIMENTO RECIPROCO

SEZIONE A

Disposizioni generali

Introduzione

Il presente allegato contiene orientamenti volti ad agevolare la negoziazione di accordi di riconoscimento reciproco (di seguito "ARR") ad opera delle parti e l'elaborazione di raccomandazioni comuni da parte degli organismi o delle autorità professionali competenti, rispettivamente, per quanto riguarda le professioni regolamentate. Tali orientamenti non sono vincolanti e non modificano i diritti e gli obblighi delle parti a norma del presente accordo, né incidono su di essi.

Definizioni

- 2 Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
- a) "periodo di adattamento": un periodo di tirocinio della professione regolamentata nella giurisdizione ospitante, eventualmente accompagnato da una formazione complementare, sotto la responsabilità di una persona qualificata e oggetto di una valutazione¹;

Le regole dettagliate che disciplinano il periodo di adattamento, la sua valutazione e la posizione professionale del tirocinante sono stabilite, se del caso, nell'ordinamento della giurisdizione ospitante.

- b) "prova attitudinale": una verifica riguardante esclusivamente le conoscenze professionali dei candidati, effettuata dalle autorità competenti della giurisdizione ospitante allo scopo di valutare l'idoneità del candidato a esercitare in tale giurisdizione una professione regolamentata e
- c) "ambito di attività riservata": l'attività o il gruppo di attività riferite a una professione regolamentata.

SEZIONE B

Forma e contenuto dell'ARR

La presente sezione elenca varie questioni che possono essere trattate in un negoziato e, se così convenuto, incluse nella versione definitiva di un ARR. Essa delinea gli elementi che potrebbero essere richiesti ai professionisti dell'altra parte che intendono beneficiare di un ARR.

Partecipanti

2 Le parti dell'ARR dovrebbero essere indicate chiaramente.

Obiettivo dell'ARR

3 L'objettivo dell'ARR dovrebbe essere indicato chiaramente.

Ambito di applicazione dell'ARR

- 4 L'ARR dovrebbe indicare chiaramente:
- a) l'ambito di applicazione dell'ARR in termini di attività e titoli professionali specifici contemplati;
- b) chi ha il diritto di utilizzare i titoli professionali in questione;
- c) se il meccanismo di riconoscimento si basa su qualifiche formali, su una licenza ottenuta nella giurisdizione di origine o su altri requisiti e
- d) se l'ARR consenta l'accesso permanente o temporaneo alla professione in questione.

Disposizioni di riconoscimento reciproco

- 5 L'ARR dovrebbe precisare chiaramente le condizioni da soddisfare per il riconoscimento delle qualifiche in ciascuna giurisdizione e il livello di equivalenza convenuto.
- 6 Si potrebbero prevedere diversi insiemi di requisiti per l'accesso permanente alla professione in questione e per l'accesso temporaneo alla stessa sulla base di un progetto.

Meccanismi di attuazione

- 7 L'ARR deve indicare:
- a) le regole e le procedure da seguire per sorvegliare e applicare le sue disposizioni;
- b) i meccanismi di dialogo e di cooperazione amministrativa tra le parti dell'ARR e
- c) i mezzi a disposizione dei singoli candidati per affrontare eventuali questioni connesse all'interpretazione o all'attuazione dell'ARR.
- 8 Come indicazione per il trattamento dei singoli candidati, l'ARR dovrebbe includere informazioni riguardanti:
- a) il punto di contatto per informazioni riguardanti tutte le questioni relative alla domanda, ad esempio il nome e l'indirizzo delle autorità competenti, le formalità da espletare per il rilascio delle licenze ed eventuali requisiti aggiuntivi da rispettare nella giurisdizione ospitante;
- b) la durata delle procedure per l'elaborazione delle domande da parte delle autorità competenti della giurisdizione ospitante;
- c) i documenti richiesti ai candidati e la forma in cui dovrebbero essere presentati;

- d) l'accettazione di documenti e certificati emessi nella giurisdizione di origine in relazione alle qualifiche e alle licenze e
- e) le procedure di ricorso o riesame da parte delle autorità competenti.
- 9 L'ARR dovrebbe comprendere altresì i seguenti impegni da parte delle autorità competenti:
- a) alle richieste relative alle prescrizioni e alle procedure di licenza e qualifica sarà dato seguito tempestivamente;
- i candidati disporranno del tempo sufficiente per rispettare le prescrizioni del processo di presentazione delle domande nonché del ricorso o del riesame da parte delle autorità competenti;
- c) le prove o gli esami saranno organizzati con frequenza ragionevole;
- d) gli oneri a carico dei candidati che intendono beneficiare dei termini dell'ARR saranno commisurati ai costi sostenuti dalla giurisdizione ospitante e
- e) saranno fornite informazioni su eventuali programmi di assistenza per la formazione pratica nella giurisdizione ospitante e su eventuali impegni della giurisdizione ospitante in tale contesto.

Concessione di licenze e altre disposizioni nella giurisdizione ospitante

- 10 Se applicabile, l'ARR dovrebbe inoltre stabilire tramite quali mezzi e a quali condizioni è possibile ottenere una licenza successivamente alla determinazione dell'ammissibilità, nonché precisare ciò che una licenza comporta, ad esempio i suoi contenuti, l'appartenenza a un ordine professionale o l'uso di titoli professionali o accademici. Eventuali prescrizioni in materia di licenze diverse dalle qualifiche dovrebbero essere spiegate, comprese le prescrizioni riguardanti:
- a) il possesso di un indirizzo amministrativo, una sede o una residenza;
- b) le conoscenze linguistiche;
- c) il possesso di un attestato di moralità;
- d) il possesso di un'assicurazione di responsabilità civile professionale;
- e) la conformità ai requisiti della giurisdizione ospitante per l'uso di nomi commerciali o ragioni sociali e
- f) la conformità ai requisiti etici della giurisdizione ospitante, ad esempio indipendenza e buona condotta.

- Per garantire la trasparenza, l'ARR dovrebbe comprendere le seguenti informazioni per ciascuna giurisdizione ospitante:
- a) il diritto pertinente da applicare, ad esempio in merito all'azione disciplinare, alla responsabilità finanziaria o alla responsabilità civile;
- b) i principi della disciplina e dell'applicazione delle norme professionali, compresa la giurisdizione disciplinare ed eventuali conseguenze sull'esercizio delle attività professionali;
- c) le modalità di verifica continua della competenza e
- d) i criteri e le procedure per la revoca della registrazione.

Revisione dell'ARR

Se l'ARR comprende le condizioni alle quali può essere riesaminato o revocato, i rispettivi dettagli dovrebbero essere chiaramente indicati.

Trasparenza

- 13 Le parti dovrebbero:
- a) mettere a disposizione del pubblico il testo degli ARR conclusi e

b) notificare l'una all'altra eventuali modifiche delle qualifiche che possono incidere sull'applicazione o sull'attuazione di un ARR e, se possibile, avere la possibilità di formulare osservazioni sulle modifiche dell'altra parte.

SEZIONE C

Processo in quattro fasi per il riconoscimento delle qualifiche

Al fine di semplificare e agevolare il riconoscimento delle qualifiche si dovrebbe prendere in considerazione il seguente processo in quattro fasi.

Fase 1: verifica dell'equivalenza

- Le entità negoziali dovrebbero verificare l'equivalenza generale dell'ambito di attività riservata o delle qualifiche della professione regolamentata nelle rispettive giurisdizioni.
- L'esame delle qualifiche dovrebbe comprendere la raccolta di tutte le informazioni pertinenti ai diritti esclusivi di esercizio correlati a una competenza giuridica a esercitare o alle qualifiche richieste per una specifica professione regolamentata nelle rispettive giurisdizioni.

- 17 Le entità negoziali dovrebbero:
- a) individuare le attività o i gruppi di attività che rientrano nei diritti esclusivi di esercizio della professione regolamentata e
- b) individuare le qualifiche richieste in ciascuna giurisdizione, che possono comprendere gli elementi seguenti:
 - i) il livello minimo di istruzione richiesto, ad esempio requisiti di ammissione, durata del percorso di studi e materie studiate;
 - ii) il livello minimo di esperienza richiesto, ad esempio il luogo, la durata e le condizioni della formazione pratica o del tirocinio professionale necessari per ottenere la licenza, oppure il quadro delle norme deontologiche e disciplinari di riferimento;
 - iii) gli esami superati, in particolare gli esami delle competenze professionali;
 - iv) la misura in cui le qualifiche di una giurisdizione sono riconosciute nell'altra e

- v) le qualifiche che le autorità competenti in ciascuna giurisdizione sono pronte a riconoscere, ad esempio predisponendo un elenco di determinati diplomi o certificati rilasciati o facendo riferimento a determinati requisiti minimi che devono essere certificati dalle autorità competenti della giurisdizione di origine, specificando inoltre se il possesso di un determinato livello di qualifica consenta il riconoscimento per alcune attività che rientrano nell'ambito di attività riservata ma non per altre quali livello e durata dell'istruzione, ambiti principali oggetto dell'istruzione nonché materie e aree generali.
- Vi è un'equivalenza generale per quanto riguarda i diritti esclusivi di esercizio o le qualifiche della professione regolamentata quando non sussistono differenze sostanziali in questo senso tra le giurisdizioni.

Fase 2: valutazione delle differenze sostanziali

- 19 Esistono differenze sostanziali per quanto riguarda la portata delle qualifiche richieste per esercitare una professione regolamentata quando:
- a) esistono differenze rilevanti nella conoscenza essenziale o
- b) esistono differenze significative nella durata o nel contenuto della formazione tra le giurisdizioni.
- 20 Esistono differenze sostanziali nell'ambito di attività riservata se:
- a) una o più attività professionali non rientrano nella professione corrispondente nella giurisdizione di origine;

- b) dette attività sono soggette a formazione specifica nella giurisdizione ospitante e
- c) la formazione per tali attività nella giurisdizione ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle che rientrano nella qualifica del candidato.

Fase 3: misure di equivalenza

- 21 Se stabiliscono che esiste una differenza sostanziale tra i diritti esclusivi di esercizio o le qualifiche delle giurisdizioni, le entità negoziali possono stabilire misure di equivalenza per ridurre le differenze in questione.
- Una misura di equivalenza può assumere la forma, tra l'altro, di un periodo di adattamento o, se richiesta, di una prova attitudinale.
- Le misure di equivalenza dovrebbero essere proporzionate alle differenze sostanziali che intendono compensare. Prima di stabilire una misura di equivalenza le entità negoziali dovrebbero inoltre valutare l'esperienza pratica professionale eventualmente ottenuta nella giurisdizione di origine per determinare se essa sia sufficiente a compensare, interamente o in parte, le differenze sostanziali tra i diritti esclusivi di esercizio o le qualifiche delle giurisdizioni.

Fase 4: individuazione delle condizioni per il riconoscimento

- Una volta completata la valutazione dell'equivalenza generale dei diritti esclusivi di esercizio o delle qualifiche della professione regolamentata, le entità negoziali dovrebbero specificare nell'ARR:
- a) la competenza giuridica richiesta per praticare la professione regolamentata;
- b) le qualifiche della professione regolamentata;
- c) l'eventuale necessità di misure di equivalenza;
- d) la misura in cui l'esperienza professionale può compensare le differenze sostanziali e
- e) una descrizione di eventuali misure di equivalenza, compreso il ricorso a un periodo di adattamento o a una prova attitudinale.